



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 233

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 dicembre 2009

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 5
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 25
3 ^a - Affari esteri	» 42
4 ^a - Difesa	» 47
5 ^a - Bilancio	» 53
6 ^a - Finanze e tesoro	» 63
7 ^a - Istruzione	» 73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 85
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 86
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 90
11 ^a - Lavoro	» 104
12 ^a - Igiene e sanità	» 106
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 118
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 121

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 130
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 132
Per la sicurezza della Repubblica	» 134
Per la semplificazione	» 135

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 140
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 141

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . *Pag.* 143

Sottocommissioni permanenti

4^a - Difesa - Pareri *Pag.* 148

6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 149

10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri » 150

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 151

CONVOCAZIONI *Pag.* 152

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 2 dicembre 2009

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dottor Elio Carozza, accompagnato dai componenti del CGIE, dottoressa Marina Piazzì, dottor Francisco Nardelli, dottor Riccardo Pinna, dottor Valter Della Nebbia, e dal funzionario delegato del CGIE, dottoressa Aurora Luffino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma: audizione di una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

Il presidente DINI specifica che con la seduta odierna ha inizio l'indagine conoscitiva deliberata dalle Commissioni Affari costituzionali e

Affari esteri sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione Estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma.

La prima audizione è quella di una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero, istituzione di massima rappresentanza delle collettività italiane nel mondo.

Dà quindi la parola al dottor Elio Carozza, segretario generale del CGIE.

Il dottor Elio CAROZZA, segretario generale del CGIE, fa presente che la posizione del Consiglio tiene conto delle esperienze maturate e delle opinioni espresse dalle comunità italiane all'estero.

Osserva in premessa come a suo avviso il sistema del voto per corrispondenza non possa che essere mantenuto. Peraltro, ritiene che responsabilità e rischi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali da parte dei consolati possano essere utilmente condivisi con un comitato elettorale composto da cittadini italiani residenti all'estero che collaborino con tali ultimi.

Reputa di primario rilievo il tema, oltre che della segretezza del voto, della sicurezza dello stesso. In tal senso, occorre garantire il duplice passaggio dell'invio e della ricezione dei plichi agli elettori e del reinvio delle schede ai consolati. Il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno può essere un sistema idoneo e, tuttavia, esso va verificato rispetto all'organizzazione del servizio postale nei singoli Paesi stranieri. Fa presente come sia altresì necessario scongiurare ogni possibile alterazione dei plichi, uniformando gli orari di apertura dei consolati con quelli di consegna del materiale postale.

Inoltre, ritiene potrebbe essere una misura utile quella di garantire la provenienza del voto dall'elettore mediante l'apposizione della firma autografa sulla scheda e dell'indicazione di un documento di identità.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione dell'elettorato e degli indirizzi degli aventi diritto, richiama il disallineamento esistente tra i dati contenuti nel sistema anagrafico gestito dal Ministero dell'interno rispetto a quelli in possesso del Ministero degli affari esteri.

Rispetto, invece, alle operazioni di spoglio elettorale, fa osservare che l'eventuale espletamento delle procedure sul posto e non a livello centralizzato in Italia potrebbe produrre risparmi di spesa e avere anche il positivo effetto di consentire una verifica da parte degli elettori.

Informa infine che il CGIE è disponibile a fornire al Parlamento una documentazione informativa relativa a ciascun Paese straniero che contenga idee e suggerimenti per un eventuale intervento di riforma del sistema del voto degli italiani all'estero.

Il senatore PASTORE (*PdL*), dopo aver ricordato che il voto nella circoscrizione Estero è stato decisivo nel determinare la maggioranza in Senato nella XV legislatura, si sofferma su alcune criticità della legge sul voto all'estero, censurando, in particolare, la procedura del voto per

corrispondenza. Si sofferma, in proposito, sugli abusi che tale strumento può favorire, soprattutto in alcune realtà, ove il sistema postale è gestito da privati, che non sono in grado di fornire le opportune garanzie. Ritiene auspicabile prevedere che le procedure elettorali si svolgano nei consolati o in strutture pubbliche idonee ad assicurare la massima regolarità nell'esercizio del voto.

Esprime, infine, alcune perplessità sulle norme relative all'elettorato passivo, criticando la previsione che riserva il diritto di elettorato passivo solo ai cittadini residenti all'estero.

Il senatore MICHELONI (*PD*) auspica una riforma del sistema elettorale, soprattutto intervenendo sulle procedure di rilascio del certificato elettorale e sugli adempimenti connessi.

Quanto alla questione del voto per corrispondenza, osserva che tale modalità di espressione del voto, utilizzata ordinariamente in molti Paesi europei, tra cui, ad esempio, la Svizzera, non debba essere messa in discussione.

Il dottor NARDELLI, nel richiamare l'importanza che sia assicurata un'adeguata tempestività per quanto concerne la trasmissione dei voti, difende il voto per corrispondenza, in particolare osservando che, in alcuni Stati, la maggioranza degli Italiani residenti non è in grado di recarsi con facilità al proprio consolato.

Il dottor PINNA ritiene che il voto per corrispondenza sia l'unico strumento per garantire ai residenti all'estero l'esercizio effettivo del diritto di voto, soprattutto in alcuni Stati, come quelli africani, ove alle difficoltà logistiche e di spostamento si aggiungono problemi legati a peculiari condizioni politiche.

Il dottor DELLA NEBBIA condivide l'importanza del voto per corrispondenza, in quanto idoneo a garantire a tutti i cittadini italiani residenti all'estero l'esercizio del diritto politico fondamentale del voto.

Ritiene inoltre che la limitazione del diritto di elettorato passivo ai soli cittadini residenti all'estero sia corretta, poiché assicura che i rappresentanti delle diverse comunità italiane siano cittadini che vivono a stretto contatto con i loro elettori e che, conseguentemente, siano in grado di rappresentarne adeguatamente gli interessi.

La dottoressa PIAZZI auspica la costituzione di un comitato elettorale che abbia il compito di procedere allo spoglio *in loco* delle schede e alle opportune verifiche, al fine di assicurare quanto più possibile la regolarità del procedimento elettorale, soprattutto in alcuni Stati – come il Messico – ove il sistema postale è affidato a società private.

Quanto alle verifiche sugli aventi diritto al voto, suggerisce l'utilizzazione delle anagrafi del consolato, le quali vengono costantemente aggiornate.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) chiede se non sia auspicabile prevedere che il voto per corrispondenza sia inviato direttamente in Italia.

Svolge quindi alcune considerazioni critiche sulla differenza tra le procedure di voto in Italia e quelle all'estero, ritenendo opportuno uniformare il sistema elettorale per il voto all'estero a quello vigente in Italia.

La senatrice MARINARO (*PD*), dopo aver affermato che il riconoscimento del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero non può più essere messo in discussione, auspica che si proceda alle opportune correzioni del sistema elettorale, nel presupposto – che sembra condiviso dai rappresentanti delle comunità italiane – che lo strumento migliore sia in ogni caso il voto per corrispondenza.

Ritiene, comunque, che ogni possibile modifica al sistema elettorale per il voto degli italiani all'estero debba tenere conto dell'esigenza di assicurare alle comunità italiane residenti in Paesi stranieri un'adeguata rappresentanza. Tale, d'altra parte, sembra essere la *ratio* ispiratrice sia della riforma costituzionale del 2000 sia della legge attuativa.

Il senatore RANDAZZO (*PD*) non condivide la proposta di uniformare il sistema elettorale per il voto degli italiani all'estero a quello vigente in Italia, introducendo anche per la circoscrizione Estero il sistema delle cosiddette «liste bloccate». Osserva, in proposito, che il sistema elettorale attualmente previsto per il voto degli Italiani all'estero assicura, alle comunità italiane residenti nei Paesi stranieri, la possibilità di eleggere il candidato ritenuto più idoneo a rappresentare i loro interessi nel Parlamento nazionale.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ricorda che vi sono numerosi comuni italiani, soprattutto nelle regioni meridionali, ove i cittadini che risiedono all'estero costituiscono una percentuale molto elevata del corpo elettorale. Se si prevedesse una diretta partecipazione dei cittadini residenti all'estero alle elezioni nazionali, in quei comuni il voto dei cittadini residenti all'estero potrebbe condizionare, in modo talvolta decisivo, l'esito delle elezioni. Ritiene pertanto opportuno mantenere la circoscrizione Estero, così come configurata dall'articolo 48 della Costituzione.

Il presidente DINI ringrazia il Segretario generale e gli altri rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per il loro contributo.

Il senatore VIZZINI, presidente della 1^a Commissione, nel ringraziare le personalità intervenute, rileva come il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sia particolarmente rilevante, in quanto strettamente connesso al corretto funzionamento del sistema democratico e dei suoi istituti. Auspica pertanto che si proceda nella indagine conoscitiva, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter individuare, in tempi congrui, le soluzioni legislative più adeguate allo scopo di migliorare il procedimento elettorale

nella circoscrizione Estero e assicurare così ai cittadini italiani residenti in Paesi stranieri il pieno esercizio del diritto di voto, garantendo, nello stesso tempo, la massima correttezza delle relative procedure.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

148^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1^o dicembre.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che l'affermarsi di un particolare «garantismo» per gli imputati è intervenuto solo successivamente alla nascita del conflitto fra politica e giustizia. Ricorda in proposito le difficoltà che incontrava l'attività giudiziaria soprattutto in certe aree del Paese quando la giustizia colpiva solo i più deboli e si arrestava di fronte ai poteri più forti. Successivamente, nel periodo delle lotte sociali, fino all'episodio del presunto «suicidio» dell'anarchico Pinelli non rappresentava un mistero che gli imputati venissero trattenuti in carcere e vessati sotto il profilo fisico e morale allo scopo di ottenere confessioni più o meno preconstituite; accusa questa che solo più recentemente è stata rivolta nei confronti del *pool* di magistrati di «mani pulite».

Quando negli anni '90 la giustizia riesce a esercitare l'azione penale individuando alcune responsabilità a carico di personaggi potenti, si determina una progressiva chiusura del sistema politico e si afferma un moderno «garantismo» a senso unico, diretto a preservare i potenti, disinte-

ressandosi invece delle parti lese e delle vittime dei reati. Ricorda come in quell'epoca inizia da parte del Parlamento un'intensa attività emendativa dei codici e modificativa della prassi tesa a predisporre molteplici espedienti per rendere sempre più difficile l'esercizio dell'azione penale; il «garantismo» allora si trasforma in un principio per la difesa preventiva di alcuni imputati che tendono a sottrarsi all'azione penale e la macchina giudiziaria è costretta a girare a vuoto, con gravi conseguenze per le vittime dei reati e per le parti lese, di cui emblematicamente non è fatta menzione nel nuovo articolo 111 della Costituzione, tutto teso ad assicurare il giusto processo come garanzia soprattutto per gli imputati.

Nota che il disegno di legge n. 1880, collocandosi in tale contesto di politica giudiziaria, presenti numerosi profili di incostituzionalità. Anzitutto, il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui il fine primario e ineludibile del processo penale è la ricerca della verità comporta che la rapidità del processo può tradursi in un danno della giustizia: infatti, se il processo si estingue non è sicuramente un processo giusto. Ma il disegno di legge in oggetto presenta palesi profili di irragionevolezza anche per violazione diretta di disposizioni della Costituzione, gli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 e contiene contraddizioni e illogicità intrinseche che provocheranno ricadute negative sul sistema processuale, sia in ambito penale che in ambito civile.

Sottolinea come l'articolo 1 non risponda neppure ai criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante dalla ingiustificata durata del processo, poiché introduce una presunzione indifferenziata e assoluta sui tempi, senza una valutazione caso per caso. Più precisamente non considera la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento e non prevede durate differenziate per i casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria. In proposito ricorda che la Corte europea di giustizia ha più volte precisato che non si può predeterminare astrattamente una durata ragionevole del processo, essendo necessaria una valutazione caso per caso che tenga conto della sua complessità, del numero degli accusati, del comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, dei valori in gioco, dei periodi di inattività, della natura dei capi di imputazione: tutte circostanze che le disposizioni del disegno di legge in esame non tengono nel dovuto conto. Inoltre, la Corte europea, quando ha ritenuto di individuare limiti temporali di non irragionevole durata dei processi ha fatto riferimento a termini differenziati per gradi e fasi senza mai prefigurare un effetto estintivo del processo. Invece il provvedimento in esame introduce un meccanismo che incide pesantemente e in maniera negativa soprattutto sul primo grado di giudizio, contrastando così con il principio della ricerca della verità sancito dalla Corte costituzionale. A tale riguardo, rammenta che la Corte di cassazione ha precisato che nel valutare la ragionevole durata occorre considerare l'intero svolgimento del processo e che quella nozione non si presta ad una predeterminazione assoluta essendo influenzata da parametri fattuali legati alla singola fattispecie, da verificare in concreto.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, che, a suo avviso, concretizza una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione con il nuovo istituto della «prescrizione del processo» che diversamente dall'altro istituto della «prescrizione del reato», ravvisa nell'accertamento della responsabilità penale personale un mero potere dello Stato soggetto a decadenza; peraltro, non vi è alcuna valutazione sull'impatto della sovrapposizione dei due meccanismi prescrittivi sul sistema processuale e sulle sue finalità costituzionali.

L'articolo 3 precisa che in sede di prima applicazione le nuove norme riguarderanno anche i processi in corso, con esclusione di quelli pendenti davanti alla Corte d'appello o in Cassazione. Ritiene che il vizio di costituzionalità sia evidente, non essendovi ragione alcuna per cui l'imputato non possa fruire in appello di un istituto di cui altro imputato potrebbe avvalersi per fatto analogo o per identico capo d'imputazione in primo grado.

Conclusivamente, ritiene che il provvedimento sia irragionevole per una serie di ragioni dettagliatamente indicate nella sua proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che illustra.

Esprime apprezzamento per le osservazioni proposte dal relatore, che appaiono suggestive ma non sono sufficienti a suffragare un parere favorevole. Sottolinea il grave danno che il provvedimento arrecherebbe alle parti lese e alle vittime di reati e respinge ogni ipotesi di iniziativa legislativa che sia diretta a tutelare, come suo unico scopo, la posizione giudiziaria dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore SANNA (*PD*) sottolinea che dalle informazioni acquisite nelle audizioni dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia presso la Commissione di merito emerge l'esistenza di situazioni assai diversificate nelle sedi giudiziarie, con la conseguenza che le vicende giudiziarie di imputati per gli stessi reati potrebbero essere assai diverse se fosse approvato il provvedimento in esame; una sorta di improprio «federalismo giudiziario» che metterebbe in discussione l'effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale e l'omogeneità dell'obbligo di giustizia previsto dalla Costituzione.

A tale riguardo, commenta l'ipotesi di escludere l'applicazione dei termini di durata massima del processo quando siano coinvolti imputati recidivi: a parte il fatto che tale condizione è comunque rimessa ad una decisione discrezionale del pubblico ministero e del giudice, osserva che talvolta la recidiva non può essere dichiarata a causa dei notevoli ritardi nella trascrizione delle condanne nel casellario giudiziario. Altra conseguenza aberrante è quella per cui la richiesta di patteggiamento e del conseguente ricorso a riti processuali alternativi sarebbe meno conveniente per l'imputato rispetto all'attesa del decorso del termine che porta all'estinzione del processo. Nota che si tratta di valori fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale: di qui la richiesta rivolta dal suo Gruppo affinché il disegno di legge sia senz'altro ritirato e affinché il Parlamento si

impegni in uno sforzo comune per assicurare gli strumenti adeguati necessari per realizzare un'effettiva riduzione della durata dei processi.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene per la replica il senatore MALAN (*PdL*), il quale nota che tutti gli interventi hanno sottolineato osservazioni contenute nella sua proposta di parere. Condividendo il principio che il fine principale del processo è l'accertamento della verità, ricorda che la giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria ha più volte ribadito anche l'obbligo di una durata ragionevole del processo penale.

Quanto all'obiezione che le disposizioni in esame determinerebbero un privilegio per gli imputati coinvolti in processi per reati da «colletti bianchi», precisa che alcuni importanti procedimenti che hanno destato la sensibilità dell'opinione pubblica (ad esempio quello per il caso Parmalat e i processi per lesioni gravissime a danno di lavoratori) non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le osservazioni critiche concernenti l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso in primo grado, ricorda che anche i presentatori di un'analogha iniziativa legislativa nella XIV legislatura sostennero il principio del *favor rei*.

Infine, osserva che la diversità di trattamento degli imputati quale conseguenza della condizione diversificata in cui operano le sedi giudiziarie è un tema che riguarda anche l'attuale funzionamento del sistema giustizia e non è influenzata dall'introduzione di un termine di durata massima del processo.

In conclusione, presenta una nuova proposta di parere, sottolineando l'introduzione di tre condizioni: che sia esclusa l'applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione; che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità; che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo.

Si procede quindi alla votazione.

Il senatore CECCANTI (*PD*) esprime apprezzamento per la disponibilità del relatore a trasformare alcune osservazioni in condizioni, recependo i suggerimenti emersi nel dibattito. Tuttavia le obiezioni al provvedimento sono tanto gravi da escludere la compatibilità costituzionale del provvedimento. Inoltre, sotto il profilo politico, a suo avviso va respinto il tentativo di affrontare in maniera impropria la riforma della giustizia, con il fine precipuo di preservare la posizione del Presidente del Consiglio.

Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore e conferma la proposta alternativa di parere presentata con gli altri senatori del suo Gruppo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole condizionato e con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato. Sono quindi precluse la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Bianco e da altri senatori e quella presentata dal senatore Pardi.

IN SEDE DELIBERANTE

(889-B) MONTI ed altri. – *Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore BODEGA (*LNP*) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati con lievi modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

Si apre la discussione.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che il testo è stato giustamente corretto dall'altro ramo del Parlamento al fine di evitare una modifica della legge istitutiva della provincia di Monza e della Brianza. Si applica correttamente la procedura prevista per il distacco dei comuni da una provincia e l'adesione ad un'altra.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene per la replica il sottosegretario DAVICO. Sottolinea che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati danno luogo a una formulazione analoga alle disposizioni della legge n. 117 del 2009, che ha sancito il distacco di alcuni comuni dalla Marche alla regione Emilia-Romagna: sul testo in esame le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole convenendo sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario e superando alcune iniziali perplessità. Il Governo ha fornito alla Commissione bilancio del Senato i chiarimenti richiesti in ordine all'onerosità dell'attività del commissario che ha il compito di promuovere gli adempimenti amministrativi. Si tratta di oneri che saranno sostenuti dalla provincia ricevente, ente che succede nei rapporti giudici, in quanto costituiscono parte integrante dell'«accrescimento».

Infine, precisa che gli atti e affari amministrativi decorrono dalla data dell'insediamento degli organi provinciali che a tutt'oggi ancora non è avvenuto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è posto in votazione ed è approvato. Con distinti votazioni sono approvati quindi anche gli articoli 2 e 3.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice BAIO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, osservando che il trasferimento dei comuni dalla provincia di Milano a quella di Monza e della Brianza previsto dal disegno di legge in titolo avrebbe potuto essere disposto anche prima delle elezioni che hanno rinnovato il Consiglio provinciale e comunque va incontro alle esigenze delle comunità locali.

Il disegno di legge nel suo complesso è quindi posto in votazione ed è approvato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 30 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore BODEGA (*LNP*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 48-bis)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 49-bis)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 50-bis)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 51-bis)

Proposta di nomina di un componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (n. 52-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, informa che il Consiglio dei ministri ha confermato le proposte di nomina a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l'integrità delle amministrazioni pubbliche nelle persone degli esperti Luciano Hinna, Antonio Martone,

Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia. Propone di esprimere un parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina.

Si procede quindi a scrutinio segreto alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere avanzate dal relatore, cui partecipano i senatori ADAMO (*PD*), BAIIO (*PD*) (in sostituzione del senatore Procacci), BASTICO (*PD*), BATTAGLIA (*PdL*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), BIANCO (*PD*), BODEGA (*LNP*), BOSCETTO (*PdL*), BURGARETTA APARO (*Misto-MPA-AS*) (in sostituzione del senatore Pistorio), CECANTI (*PD*), DE SENA (*PD*), FAZZONE (*PdL*), INCOSTANTE (*PD*), LAURO (*PdL*), MALAN (*PdL*), Mauro Maria MARINO (*PD*), MAZZARACCHIO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Saro), NESPOLI (*PdL*), PARDI (*IdV*), PASTORE (*PdL*), SALTAMARTINI (*PdL*), SANNA (*PD*), SARRO (*PdL*), VALLI (*LNP*) (in sostituzione della senatrice Rosa Angela Mauro), VITALI (*PD*) e VIZZINI (*PdL*).

La proposta di nomina di Luciano Hinna ottiene 20 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 schede bianche.

La proposta di nomina di Antonio Martone ottiene 23 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 scheda bianca.

La proposta di nomina di Pietro Micheli ottiene 23 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 scheda bianca.

La proposta di nomina di Filippo Patroni Griffi ottiene 21 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 scheda bianca.

La proposta di nomina di Luisa Torchia ottiene 20 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 schede bianche.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (*PD*) sollecita il Presidente a sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari un calendario delle audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza, che potranno iniziare subito dopo la pausa di fine anno dei lavori parlamentari. Inoltre, chiede che sia avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1630, in tema di incompatibilità, e di altre eventuali iniziative presentate sulla stessa materia, nonché dei disegni di legge n. 1290 e n. 1521, in materia di trasparenza delle cariche pubbliche.

Manifesta disappunto per il fatto che il Governo, in sede di esame del disegno di legge finanziaria in seconda lettura e presso l'altro ramo del Parlamento abbia avanzato una proposta emendativa diretta a introdurre una nuova disciplina per la composizione degli organi degli enti locali.

Si tratta di disposizioni che hanno una natura chiaramente ordinamentale per le quali è evidente l'improprietà della sede di trattazione. La circostanza è ancor più grave se si considera che il Senato aveva iniziato l'esame dei disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali e lo aveva sospeso temporaneamente in attesa che il Governo presentasse una sua autonoma iniziativa. Ciò che in effetti è avvenuto, con notevolissimo ritardo, ma la presentazione sembra abbia avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento. La motivazione addotta per tale deprecabile atteggiamento irrispettoso nei confronti del Senato risiederebbe, paradossalmente, nel fatto che la Camera dei deputati, a differenza del Senato, non aveva interrotto i propri lavori sulla materia per cui l'*iter* sarebbe in una fase più avanzata.

Il PRESIDENTE si chiede come sia possibile che la Camera dei deputati abbia portato avanti più velocemente la trattazione di quell'argomento, visto che l'*iter* è iniziato solo al Senato. Il Governo, attraverso le dichiarazioni del Ministro per la semplificazione normativa in effetti aveva lasciato intendere che la discussione sulla cosiddetta Carta delle autonomie avrebbe potuto svolgersi presso l'altro ramo del Parlamento; sorprende di più che il tema della composizione degli enti locali, che rappresenta una parte essenziale della cosiddetta Carta delle autonomie, sia stato oggetto di un emendamento al disegno di legge finanziaria.

Si riserva di stigmatizzare tale circostanza nell'intervento che svolgerà nella seduta pomeridiana dell'Assemblea in cui saranno discusse le mozioni sulle riforme istituzionali. Assicura comunque che la Commissione e più in generale il Senato avranno ampio spazio per occuparsi della materia.

Il sottosegretario DAVICO sottolinea il rilievo critico della materia sulla quale il Governo ha dovuto attendere anche l'intesa degli enti locali e che coinvolge le competenze di numerosi Ministeri. Rammenta, inoltre, che sono intervenute nel frattempo altre iniziative legislative.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 3 dicembre, convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza rileva che, nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. Infatti, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si rileva, quindi, che la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. Quanto all'articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.

Per le ragioni esposte, la Commissione esprime un parere favorevole alle seguenti condizioni:

– che sia esclusa l'applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile «pericolosità sociale»;

– che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L'elencazione potrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente, ad esempio il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, ovvero l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

– che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discriminazione, infatti, sarebbe fondata sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

La Commissione formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

– si invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento e a considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

– si segnala l'opportunità di valutare, in ragione dell'entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell'azione in sede civile;

– si richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione dei tempi processuali effettivi e agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali.

In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai principi costituzionali.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL SENATORE PARDI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

La 1^a Commissione

esaminato, per quanto di propria competenza, l'A.S. 1880 recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,

considerato che:

– il disegno di legge in oggetto presenta palesi profili di irragionevolezza e contiene altresì disposizioni che si pongono in violazione degli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 della Costituzione, e che l'applicazione del meccanismo giuridico previsto dal testo in esame prefigura un effetto finale tipico delle amnistie, soggette all'*iter* e alle forme imposte dall'articolo 79 della Costituzione. L'entrata in vigore del disegno di legge nella formulazione attuale determinerebbe, per l'ordinamento e per l'amministrazione della giustizia, e quindi per la collettività, un *vulnus* irrimediabile che occorre evitare e prevenire;

– l'articolo 2, commi 1 e 5, e l'articolo 3, comma 2, in particolare presentano elementi di contraddittorietà, illogicità intrinseca ed irragionevolezza tali da rendere incostituzionale il disegno di legge nel suo complesso, determinando gravi ricadute sul sistema processuale, sia in ambito penale che in ambito civile. La necessità di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi è stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 2008, proprio in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione. Il giudizio di eguaglianza-ragionevolezza, di razionalità-ragionevolezza e quello intorno al ragionevole bilanciamento degli interessi sono i canoni attraverso i quali il principio di ragionevolezza esprime il modo di essere della giustizia costituzionale. A tali canoni il disegno di legge in oggetto non risulta rispondente;

– l'articolo 1 non risulta rispondente neppure ai criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da ingiustificata durata del processo, introducendo una presunzione indifferenziata ed assoluta sui tempi, senza una valutazione caso per caso. Più precisamente, si rileva che l'articolo non considera neppure la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento e non prevede durate differenziate per i casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria, limitando peraltro l'in-

dennizzo con riferimento all'esito del procedimento, laddove la stessa giurisprudenza comunitaria ritiene che, ai soli fini risarcitori, i tempi processuali troppo lunghi costituiscano in sé una violazione della Convenzione. La Corte europea di Giustizia, in numerose occasioni, ha precisato che non è possibile predeterminare astrattamente una durata ragionevole del processo, richiamando la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga quindi conto della complessità del procedimento, del numero degli accusati, del comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, dei valori in gioco, dei periodi di inattività, della natura dei capi di imputazione, circostanze che né l'articolo 1 né, soprattutto, l'articolo 2 tengono in dovuto conto;

– anche laddove la giurisprudenza della Corte Europea ha ritenuto di poter individuare limiti temporali di non irragionevole durata dei processi, ha fatto riferimento a termini differenziati per gradi e fasi: tre anni per un grado di giurisdizione, quattro anni per due gradi, sei anni per tre gradi, senza mai prefigurare alcun effetto estintivo del processo stesso. La legge in esame introduce quindi un meccanismo diverso che incide pesantemente ed in maniera negativa in particolare sul primo grado di giudizio, finendo col contrastare con il principio della ricerca della verità nel processo ripetutamente sancito dalla Corte costituzionale;

– la Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito che, nel valutare la ragionevole durata, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo e che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad alcuna predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che, come tali, vanno verificati in concreto, caso per caso;

– con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si concretizza, invece, una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione, attraverso il nuovo istituto della «prescrizione del processo» che, diversamente dal già noto e consolidato istituto della «prescrizione del reato», ravvisa nell'accertamento della responsabilità penale personale un mero potere dello Stato, soggetto a decadenza alla stregua di un qualsiasi affare privato, senza peraltro alcuna valutazione sull'impatto che il sovrapporsi dei due meccanismi prescrittivi potrebbe determinare sul sistema processuale e sulle sue finalità costituzionali;

– l'articolo 3 stabilisce che le nuove norme interesseranno in sede di prima applicazione anche i processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, con esclusione dei giudizi pendenti davanti alla corte d'appello o in cassazione. In tale scelta, il vizio di costituzionalità è evidente, non vedendosi ragione alcuna perché l'imputato in appello non possa fruire di un istituto di cui potrebbe avvalersi altro imputato per fatto analogo o per identico capo d'imputazione in primo grado. Peraltro tale articolo è contraddittorio rispetto a quanto stabilito, a fini riparatori, dal precedente articolo 1, comma 2, del medesimo disegno di legge, il quale reca una disposizione transitoria la quale prevede l'applicazione a tutti i processi in corso. Tali elementi di irragionevolezza potrebbero peraltro indurre a modifiche estensive dell'applicazione del processo breve,

il cui inserimento nel sistema avrebbe così effetti ancor più deflagranti e palesemente contrastanti con i principi costituzionali che presiedono al processo, chiaramente affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992. Non vi è dunque altra via percorribile che l'affermazione chiara e netta della inapplicabilità del meccanismo dell'estinzione del processo breve ai processi in corso,

rilevato inoltre che:

– è irragionevole che il decorso di un termine astrattamente fissato senza la valutazione di criteri oggettivi determini a regime l'estinzione del processo, in qualunque grado e fase esso si trovi e senza tener conto delle risultanze dibattimentali o delle sentenze eventualmente già pronunciate nei gradi precedenti, in violazione di qualunque principio di economia processuale e dello stesso diritto di difesa del cittadino nel processo;

– è irragionevole stabilire per legge una identica durata massima per i processi in primo grado, in secondo grado e per il giudizio in Cassazione, senza aver riguardo alle profonde differenze tra giudizio di merito e di legittimità;

– è irragionevole imporre per legge una identica durata per processi riguardanti reati diversi, con diverso numero di imputati e diverso numero di capi di imputazione;

– è irragionevole in radice e lesivo del diritto stesso di difesa imporre un termine arbitrario che non tiene conto di tutte le diverse ragioni che possono determinare il decorso del tempo, da quelle riguardanti le carenze di personale e di strutture in singole sedi giudiziarie, fino a quelle riguardanti l'uso di strategie processuali dilatorie;

– è irragionevole e lesivo dell'autonomia dei magistrati non consentire alcun margine di apprezzamento al giudice con riferimento alla complessità dei processi o delle cause in trattazione con riferimento ai singoli casi;

– è irragionevole non tener conto, nel computo del tempo, della complessità tecnica di alcuni processi, trattando in modo difforme situazioni analoghe e in modo uguale situazioni difformi, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

– è irragionevole porre sullo stesso piano, sia in termini di inclusione che di esclusione dalla applicabilità della fattispecie estintiva di cui all'articolo 2, reati puniti con contravvenzione (quali ad esempio quelli riguardanti l'immigrazione clandestina) e delitti quali l'omicidio. Gravissima sarebbe l'estinzione di reati di grave allarme sociale e di notevole gravità, come la corruzione, taluni reati societari e la corruzione in atti giudiziari;

– è irragionevole postulare, giacché questo sarebbe l'unico rimedio contro una possibile prescrizione processuale, una sorta di trattazione preferenziale per delitti meno rilevanti e prefigurare invece una durata «indefinita» per processi riguardanti fatti più gravi, per i quali fatalmente decorrerebbero i termini di prescrizione dei reati;

– è irragionevole stabilire *ope legis* una barriera temporale con effetti estintivi del processo, senza prevedere alcuna risorsa aggiuntiva perché il sistema giustizia possa sostenere l'impatto dell'entrata in vigore immediata della norma. In particolare potrebbero determinarsi, in virtù dell'imposizione di un termine irragionevolmente breve, rischi di un non sufficiente o adeguato approfondimento delle vicende processuali, con effetti potenzialmente lesivi sia del diritto della difesa dei singoli che del diritto della collettività a veder accertata la verità nei processi;

– è irragionevole e contraddittorio introdurre, ai fini di una presunta velocizzazione del sistema, una disposizione, quale quella contenuta nell'articolo 2, che scoraggerebbe l'utilizzo degli strumenti deflattivi del processo, a cominciare dall'applicazione della pena su richiesta delle parti e degli altri riti alternativi, peraltro con evidenti ricadute di carattere costituzionale con riferimento all'articolo 3;

– è irragionevole altresì fissare un termine per l'appello che decorre senza tener conto dei tempi di impugnazione;

– è irragionevole ed in violazione dell'articolo 3 come dell'articolo 24, discriminare l'imputato sulla base del luogo dove si celebra il dibattimento, dal momento che la gestione amministrativa e la pianta organica del singolo tribunale o il diverso carico di lavoro arretrato del giudice di udienza potranno determinare, anche per via di singoli rinvii di trattazione, conseguenze diverse ed imprevedibili sul decorso del termine, astrattamente ed arbitrariamente prefissato per legge. Analoga discriminazione verrebbe a riflettersi sull'attore e quindi anche sull'esercizio, obbligatorio, dell'azione penale;

– è irragionevole non tener conto del decorso di tempo causato anche da vizi meramente formali di notificazione o da eventi non prevedibili (quali, ad esempio, la temporanea indisponibilità dell'aula dibattimentale) che producono, nel concreto della vita processuale, differimenti tecnici che potrebbero determinare effetti gravi alla luce dell'efficacia estintiva del decorso del termine;

– è irragionevole non tener conto degli effetti che la disgiunzione dei processi con più imputati e più capi di imputazione determinerebbe sull'incompatibilità dei collegi giudicanti alla luce dell'articolo 34 del codice di procedura penale, e quindi sul decorso dei termini allo scadere dei quali si determina l'estinzione del processo;

– è irragionevole sommare gli effetti della prescrizione dei reati con quelli della nuova prescrizione processuale, senza aumentare parallelamente i primi termini;

– è irragionevole porre sullo stesso piano il superamento del termine in primo o secondo grado con quello nel giudizio di legittimità, laddove un ritardo eventuale del giudice che non si occupa del merito determinerebbe la cancellazione dei giudicati di merito, né risulta motivato il termine dimezzato concesso al giudice del rinvio;

– è palesemente discriminatorio il trattamento differenziato di soggetti pregiudicati ed incensurati con riguardo alla ragionevole durata del processo, principio che, una volta introdotto, andrebbe applicato a tutti i

cittadini. Per converso, non si comprende il motivo per cui, volendo seguire la logica di distinguere i cittadini la cui non colpevolezza è acclarata rispetto ad altri, dovrebbe essere mantenuto un trattamento di favore per quanti hanno patteggiato o hanno beneficiato di prescrizioni o di leggi sopravvenienti che hanno cancellato i reati da loro commessi;

– è irragionevole applicare le nuove norme a processi già avviati con le altre e diverse regole. All'interno di questa irragionevolezza ve ne è una seconda, che riguarda la discriminazione palese operata dall'articolo 3, dal momento che esclude i soli processi in appello o in cassazione che sono attualmente in corso, laddove l'esclusione dovrebbe essere generale,

considerato, infine, che da tutti questi elementi palesi emerge la manifesta incostituzionalità del testo e tenuto conto del fatto che qualunque aggiustamento estensivo delle disposizioni determinerebbe un peggioramento del loro impatto sul sistema giustizia e sul diritto dei cittadini e della collettività a non veder abbandonato un elemento fondante della sovranità dello Stato,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

105^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PERDUCA (*PD*) fa presente come il tema della giustizia ed in particolare della irragionevole durata dei processi sia da sempre stato oggetto di attenzione da parte del Partito radicale. Al riguardo ricorda l'impegno e l'interesse mostrato dal proprio Partito per le vicende giudiziarie di Enzo Tortora e Toni Negri.

Il problema della eccessiva durata dei processi è confermato dalle numerose condanne che ogni anno sono inflitte allo Stato italiano dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La situazione della giustizia italiana richiede con urgenza un intervento riformatore, non alluvionale e parziale ma organico, come del resto nel luglio 2008 nel corso di un convegno presso l'Unione delle camere penali ebbe modo di riconoscere lo stesso Ministro della giustizia.

Sempre in relazione alla questione della durata dei giudizi ricorda l'impegno della vice presidente Bonino, la quale riuscì alla fine degli anni '90 a portare tale problema all'attenzione dello scenario internazionale ed in particolare della Commissione ONU per i diritti umani. Per porre rimedio a tale problema il Parlamento varò una legge, la cosiddetta «legge Pinto».

L'eccessiva durata dei processi oltre a rappresentare un *vulnus* per la certezza del diritto influisce in concreto anche sull'efficienza del sistema carcerario, i cui problemi di sovraffollamento sono estremamente noti.

Dopo aver svolto taluni rilievi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento in titolo pone, osserva come la previsione di una ulteriore causa di estinzione dei giudizi non sia la misura idonea a risolvere la questione della eccessiva durata dei giudizi stessi.

Conclude osservando come, in generale, nessuna riforma della giustizia possa risultare efficace se prima non si risolve il problema dell'elevato numero di giudizi pendenti. A tal fine ritiene necessario che il Parlamento vari preventivamente una legge di amnistia.

La senatrice GRANAIOLA (PD), dopo aver lamentato l'insostenibile dilatazione dei tempi della giustizia in Italia, la quale è causa di ripetute condanne da parte della Corte di Strasburgo, svolge considerazioni critiche sull'articolo 1 del disegno di legge il quale introduce misure che di fatto ostacolano il diritto al risarcimento da eccessiva durata del processo. In particolare lamenta la drastica riduzione del *quantum* che può essere risarcito al cittadino vittima della lungaggine processuale, nonché l'introduzione dell'ulteriore incombenza dell'istanza per sollecitare la definizione della pendenza. Nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge nel suo complesso, osserva che il contenimento dei tempi processuali si può ottenere solo attraverso un generale quadro di riforma che intervenga armonicamente ed efficacemente nei diversi aspetti del complesso sistema dell'organizzazione della giustizia. Tale progetto di riforma dovrebbe basarsi poi su un ampio consenso sia in Parlamento che nel Paese, al fine di evitare quel contenzioso e quel pericoloso scontro tra poteri dello Stato che è in atto e sul quale è intervenuto il Presidente della Repubblica.

Si sofferma poi sul carattere *ad personam* del provvedimento e sulle conseguenze negative che esso può determinare sull'efficienza del sistema della giustizia.

Pone poi l'attenzione sull'impatto della normativa, segnalando come le norme dell'articolo 2 rischino di trovare applicazione anche sui processi connessi al tragico incidente ferroviario di Viareggio, nella parte in cui l'omicidio colposo plurimo – uno dei due reati ipotizzabili dalla procura di Lucca – presenta pene edittali inferiori ai dieci anni. A suo parere, appare necessario escludere dall'ambito applicativo del provvedimento tutti i giudizi per il reato di omicidio colposo tenuto conto peraltro che sono già esclusi quelli per reati di omicidio colposo derivanti da incidenti sul lavoro o stradali.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulle iniziative legislative del Centro Sinistra delle precedenti legislature le quali sono state oggetto di intercettazioni strumentali da parte della maggioranza, invita il Governo a tenere conto delle contestazioni provenienti dalla società civile, le quali si sono sostanziate nella raccolta di oltre 440 mila firme di uomini di cultura, giuristi ed intellettuali apposte all'appello lanciato da Roberto Saviano.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) osserva come sia infondato il rischio paventato dalla senatrice Granaiola circa l'applicabilità delle norme sulla prescrizione ai processi relativi all'incidente ferroviario di Viareggio, dal momento che il meccanismo previsto dall'articolo 2 determina l'estinzione del processo e non la prescrizione del reato, e pertanto laddove un processo con più capi d'imputazione non si estingua per effetto dell'essenzialità oggettiva prevista per uno dei capi di imputazione stessi, esso prosegue anche in relazione agli altri.

Il senatore VITALI (*PD*) esprime un giudizio critico sul provvedimento il quale rischia di determinare effetti devastanti sull'efficienza della giustizia, senza risolvere il problema della certezza della pena.

Si sofferma quindi sul carattere di legge *ad personam* del disegno di legge in esame. Tale provvedimento è stato presentato infatti all'indomani della declaratoria di incostituzionalità del «lodo Alfano». Osserva peraltro come l'Atto Senato n. 1880 sia solo una delle diverse iniziative per porre riparo al Presidente del Consiglio dalle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Al riguardo ricorda la presentazione di un disegno di legge alla Camera dei deputati per il legittimo impedimento, nonché il progetto di reintrodurre le immunità parlamentari *ex* articolo 68.

Si sofferma quindi sulla situazione del sistema giudiziario italiano, caratterizzata da un'eccessiva durata dei giudizi.

A tale problema non si può però far fronte unicamente fissando in via legislativa termini massimi di durata di ogni grado del giudizio.

Le criticità del disegno di legge sono state peraltro rilevate anche dal senatore Malan, relatore sul provvedimento per la 1^a Commissione nello schema di parere che dovrà oggi essere sottoposto al *plenum*.

In tale schema il relatore osserva come nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi si individuino criteri presuntivi che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità. A ben vedere infatti in taluni casi la durata del giudizio appare commisurata dalla complessità degli adempimenti probatori. Come del resto ha ricordato la Corte costituzionale in una ben nota sentenza del 1992 obiettivo primario del processo penale è l'accertamento della verità.

Nello schema di parere, nel rilevare come le nuove norme non trovino applicazione a tutti gli imputati e a tutte le parti civili ma in modo variabile tenendo conto di circostanze soggettive, si suggerisce di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti

come tali e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna. Tale suggerimento per quanto in linea di principio condivisibile non appare comunque idoneo a risolvere il problema dell'irragionevolezza di tale previsione, la quale determina una violazione del principio di parità di trattamento tra imputati.

Ulteriori elementi di criticità sono ravvisabili nella previsione di una lista di reati esclusi dall'applicazione delle norme. Nello schema di parere si suggerisce di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi tenendo conto della gravità, al fine di evitare che la decisione di includere o escludere un certo reato possa essere assunta sulla base di trattative politiche interne alla maggioranza.

Si sofferma infine sull'articolo 3 del disegno di legge il quale stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applichino ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento. Anche al riguardo nella proposta di parere si rileva l'irragionevolezza di tale disposizione.

Fa presente infine che nella proposta di parere si richiama l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, quali, ad esempio, la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

106^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

indi del Vice Presidente
CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI avverte che l'Ufficio di Presidenza testé riunitosi ha stabilito a maggioranza il calendario dei lavori della Commissione con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1880. In tale sede si è convenuto di convocare quattro nuove sedute per la settimana in

corso, da destinare al seguito e alla conclusione della discussione generale sul provvedimento, rispettivamente per stasera dalle ore 20,30 alle ore 24; domani dalle ore 8,30 alle ore 9,30 (antimeridiana); dalle ore 15 alle ore 16 (pomeridiana) e dalle ore 18 alle ore 24 (notturna).

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 14 dicembre, alle ore 20.

L'illustrazione degli emendamenti si svolgerà nelle sedute da convocarsi per martedì 15 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (antimeridiana) e dalle ore 20,30 alle ore 24 (notturna). Nelle tre sedute da convocarsi per mercoledì 16 dicembre, rispettivamente dalle ore 8,30 alle ore 9,30 (antimeridiana), dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (pomeridiana) e dalle ore 20,30 fino a conclusione (notturna) si procederà infine alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell'esame del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CASSON (PD) lamenta l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza appare quanto mai necessaria soprattutto in considerazione dei rilievi che questi ha svolto precedentemente. Fa presente peraltro che sulla base di una prassi consolidatasi nella Commissione giustizia a partire dalla XV legislatura, la presenza del Governo è stata ritenuta necessaria anche nel corso dell'esame dei disegni di legge in sede referente.

Il presidente CENTARO fa presente che la presenza del Governo non è richiesta per l'esame dei provvedimenti in sede referente e che sono riscontrabili precedenti in tal senso anche nella recente prassi della Commissione giustizia.

Fa ingresso in aula il sottosegretario Caliendo.

La senatrice ANTEZZA (PD) esprime un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, in quanto esso introduce disposizioni palesemente violative del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Si sofferma poi sull'articolo 3 del disegno di legge il quale, nella parte in cui prevede che le disposizioni sull'estinzione del processo si applichino anche ai processi di primo grado pendenti, si sostanzia in una vera e propria amnistia occulta.

Le norme di cui all'articolo 2 inoltre non sembrano apprestare adeguata tutela alle persone offese dal reato. Al riguardo esprime perplessità sulla norma relativa al trasferimento dell'azione civile dal processo penale, estinto per effetto della legge in esame, al processo civile. In particolare rileva che riconoscere carattere prioritario ai giudizi trasferiti può rappresentare una violazione del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Con riguardo sempre al merito del provvedimento lamenta la mancata disciplina dei giudizi oggettivamente cumulativi, segnalando i possibili effetti paradossali che si potrebbero determinare in sede interpretativa.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'impatto di tale norma sul ricorso ai cosiddetti riti alternativi si sofferma concretamente sui criteri soggettivi di esclusione dall'ambito applicativo, i quali di fatto reintroducono nell'ordinamento una presunzione di pericolosità sociale espunta e condannata dalla Consulta.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime un giudizio critico sul provvedimento ed in particolare sull'articolo 2, il quale introduce nell'ordinamento un istituto, quale quello dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, del tutto sconosciuto agli altri ordinamenti europei, ed anzi introduce un'inusitata fattispecie di prescrizione dell'azione senza che vi sia inerzia da parte dell'attore.

Fa quindi presente che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo la valutazione della ragionevole durata del processo non è mai stata effettuata sulla base di *standard* di durata prefissati, ma è sempre stata considerata in relazione a parametri oggettivi quali la complessità del caso, la condotta dell'istante o delle autorità competenti o l'importanza del giudizio per la parte.

Il disegno di legge in esame inoltre non sembra porsi in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 1440, recante la riforma del processo penale, di iniziativa governativa. In quest'ultimo provvedimento infatti, al fine di assicurare un'adeguata durata dei giudizi si prevedono, all'articolo 23, puntuali modifiche alla legge Pinto, senza però intervenire sul codice di rito attraverso l'inserimento di nuove cause di estinzione processuale.

Per quanto riguarda poi l'introduzione di termini di durata predeterminati osserva come tale previsione appaia in linea di principio condivisibile, ma dovrebbe essere inserita nell'ambito delle norme di attuazione del codice di rito, come del resto è previsto nel proprio disegno di legge n. 584.

L'articolo 2 appare criticabile nella parte in cui prevede una serie di criteri soggettivi e oggettivi di esclusione complessivamente incoerenti e irrazionali, mentre l'articolo 3 risulta inusitatamente lesivo del secolare principio del *tempus regit actum*, dal momento che, mentre introduce un termine di prescrizione processuale che potrà essere rispettato solo prestando una scansione dei tempi delle varie fasi del processo, colpisce gli atti compiuti quando tale scansione non era legittimamente prevista.

Il senatore MARCUCCI (PD) si sofferma dapprima sulla questione posta nel corso della seduta antimeridiana di oggi dalla senatrice Granaiola, circa l'applicabilità delle norme del provvedimento anche ai processi relativi alla strage ferroviaria di Viareggio. Al riguardo auspica che a fornire rassicurazioni analoghe a quelle già date dal relatore possa essere il rappresentante del Governo. Si domanda poi se per porre rimedio alle vicende processuali di una sola persona sia opportuno approvare un disegno di legge che ha un impatto tanto devastante sulla giustizia. Che si tratti di un provvedimento *ad personam* appare evidente per il fatto che è stato presentato all'indomani della dichiarazione di incostituzionalità del lodo Alfano. Rileva come sia inaccettabile far assurgere problemi individuali a questioni di interesse nazionale.

Una riforma coerente della giustizia, basata su un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche da realizzarsi con tempi congrui è a ben vedere l'unico vero mezzo per ovviare alle inefficienze del sistema.

Il senatore CHIURAZZI (PD) dopo aver lamentato l'elevata conflittualità anche a livello istituzionale sorta intorno al disegno di legge in esame, svolge considerazioni critiche sul provvedimento, il quale rischia di impattare negativamente sull'efficienza e sulla credibilità della giustizia nel nostro Paese. Si sofferma poi ampiamente sulla questione relativa alla eccessiva durata dei processi, che rappresenta un *vulnus* per la giustizia italiana, ma alla quale non si può porre rimedio con gli strumenti previsti dal disegno di legge in esame. Sono invece necessari interventi di carattere strutturale volti in primo luogo all'implementazione delle risorse sia umane che finanziarie da destinare al settore della giustizia.

Svolge poi considerazioni sull'impatto negativo che tale normativa è destinata da avere sui giudizi pendenti.

Relativamente poi all'articolo 2 preannuncia la presentazione di una proposta emendativa volta a prevedere fra l'altro tempi processuali di durata diversificata a seconda del grado di giudizio.

Si sofferma sulla questione relativa ai vizi di incostituzionalità che il provvedimento pone e che peraltro sono stati rilevati anche nel corso del dibattito. Invita infine a riflettere sulle conseguenze derivanti da una possibile declaratoria di incostituzionalità del provvedimento, anche alla luce di quanto si è verificato in seguito alla sentenza n. 262 del 2009 relativa al cosiddetto lodo Alfano.

Il senatore PARDI (IdV) si sofferma sul quadro politico-culturale nel quale nasce il disegno di legge in esame, che può essere valutato alla stregua di un capitolo di quella particolare vicenda della storia italiana recente che può essere definita come conflitto tra giustizia e politica.

A questo proposito, egli fa presente che il rapporto tra l'amministrazione della giustizia e la sfera della politica e più in generale del potere, nel corso della vicenda storica della Repubblica italiana ha vissuto due fasi ben distinte: nella prima, definibile a un dipresso come il trentennio successivo alla conclusione della Seconda guerra mondiale, il rapporto

fra la giustizia e il potere non è stato in alcun modo conflittuale, come testimoniano le pagine scritte alla fine degli anni '50 da Dante Troisi, che nel suo romanzo autobiografico «Diario di un giudice» descrisse in maniera quanto mai viva la sofferenza di un magistrato consapevole di dover amministrare una giustizia forte con i deboli e debole con i potenti.

In quegli anni la preoccupazione, che oggi vediamo così diffusa e forte per le garanzie dell'imputato, semplicemente non esisteva.

Mentre infatti il rapporto delle classi dirigenti con l'esercizio dell'amministrazione della giustizia, ed in particolare della giustizia penale, si esprimeva in termini di correttezza formale e di soggezione sostanziale, nei confronti di altri soggetti, ad esempio dei lavoratori che si battevano per i loro diritti sindacali, la giustizia presentava il suo volto più severo, e per gran parte della prima fase della storia della Repubblica si è pagato a volte col carcere l'esercizio di diritti che pure apparivano formalmente garantiti dalla Costituzione.

Le cose hanno cominciato a cambiare a partire dall'ingresso in magistratura di una nuova generazione di giudici, portatori di una cultura egualitaria della legalità; fra le prime inchieste che hanno messo in discussione l'intoccabilità delle classi dirigenti anche quando violavano la legge, vi sono quelle condotte a Genova dal giudice Sansa, il primo ad essere appellato con quel termine «pretore d'assalto» che già tradiva la percezione di questa attività giudiziaria, pur diretta alla mera applicazione della legge, come un elemento che tendeva a scardinare rapporti sociali consolidati.

Dalla fine degli anni '70, quindi, è progressivamente diventata una preoccupazione centrale delle classi dirigenti quella di costruire tutele legislative contro le attività dei magistrati inquirenti che potessero toccare i loro interessi.

Il risultato di questa sorta di inseguimento tra il tentativo di una parte sempre crescente della magistratura di applicare la legge in modo uguale a tutti i cittadini e delle classi dirigenti di costruirsi una sfera di immunità, è stata quella legislazione sempre più contorta e contraddittoria di cui, con forse involontaria sincerità, ha parlato recentemente Luciano Violante.

Ne è testimonianza la stessa formulazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione che, nel regolamentare in maniera minuziosa le caratteristiche che configurano il giusto processo, fa costante e ripetuto riferimento ai certamente sacrosanti diritti dell'imputato, mentre non nomina neanche i diritti delle parti offese.

Questa costruzione di protezioni legislative da parte dei potenti ha avuto una indubbia accelerazione nel momento in cui al centro del sistema politico italiano si è collocato un ricchissimo imprenditore del sistema mediatico, come Silvio Berlusconi, che sulla base delle leggi vigenti non sarebbe stato neanche eleggibile in Parlamento.

Poiché questo stesso imprenditore ha una serie di problemi con la giustizia – cominciati, a dispetto della *vulgata* corrente, ben prima del suo ingresso in politica – l'attività del Parlamento nell'ultimo quindicennio è stata destinata in parte significativa all'approvazione di leggi dirette a salvaguardare le sue posizioni processuali, non sempre con esito felice, a

causa dell'evidente incostituzionalità di molte iniziative. Tale incostituzionalità colpisce anche il disegno di legge in titolo, che peraltro non è l'ultima iniziativa in questo senso, dal momento che alla Camera dei deputati è stato appena depositato il disegno di legge sul cosiddetto legittimo impedimento, mentre si parla di nuovo di modificare talune fattispecie di reato.

La senatrice FIORONI (*PD*) rileva che la lunghezza dei processi è senza dubbio uno tra i più evidenti sintomi dello stato di sofferenza in cui versa il servizio giustizia in Italia, dal momento che, come è a tutti evidente, una giustizia tardiva equivale in molti casi ad un diniego di giustizia.

Il Partito democratico ha presentato in questo scorcio di legislatura numerosi disegni di legge che, riprendendo anche iniziative avviate nella breve legislatura precedente dal Governo allora in carica, sono dirette ad affrontare questo problema in maniera organica e sistematica, agendo sia sul lato dell'organizzazione e degli strumenti, sia su quello di una modernizzazione e semplificazione della procedura penale e civile.

In realtà la stessa maggioranza, fino a poche settimane fa, sembrava condividere questo approccio, come testimonia la mozione sulla giustizia approvata nel gennaio di quest'anno e, al di là di fisiologiche differenze di impostazioni e di orientamenti anche profonde, nella prima parte della legislatura è sembrato che vi fosse uno spazio di confronto reale sulle modalità per perseguire un modello di giustizia più rapida ed efficiente.

La situazione è mutata improvvisamente a seguito della bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, che ha determinato la presentazione del disegno di legge in titolo con il quale, al mero scopo di determinare l'estinzione di un processo a carico del Presidente del Consiglio, si costruisce un meccanismo assurdo: laddove il processo penale dovrebbe essere configurato in maniera da realizzare un equilibrio fra il proficuo esercizio della pretesa punitiva dello Stato e il diritto degli imputati ad un processo giusto, anche sotto il profilo della durata e quindi del diritto a non veder sequestrata la propria esistenza da un'imputazione penale – e nella consapevolezza che la situazione attuale non garantisce a sufficienza la soddisfazione di nessuna delle due esigenze – invece di tentare di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessive del sistema, ci si limita ad affermare l'assoluta prevalenza del diritto a veder concluso il processo in tempi ragionevoli, e la conseguente irrilevanza della pretesa punitiva dello Stato e delle aspettative delle parti offese.

L'oratrice si sofferma poi su uno dei profili che caratterizzano maggiormente in senso incostituzionale il disegno di legge in esame, vale a dire l'esclusione della prescrizione processuale per chi abbia ricevuto una condanna penale.

Si tratta di una disparità di trattamento evidentemente irrazionale, che collega un differente trattamento processuale ad una mera situazione soggettiva; un ulteriore paradosso poi, specialmente nel caso di quei reati che

per loro natura hanno una particolare complessità probatoria – quali sono quei reati finanziari, tributari, professionali o contro la pubblica amministrazione che questa iniziativa legislativa sembra in particolare diretta a tutelare – risiede nell'evidente disparità di trattamento fra gli imputati già colpiti da una condanna – dal momento che tutti i procedimenti a loro carico saranno sempre esentati dalla prescrizione processuali – e gli incensurati, che beneficiando delle prescrizioni processuali attuali, manterranno la loro posizione di incensurati e potranno beneficiare anche di prescrizioni processuali future.

La senatrice conclude sottolineando il grave effetto inflattivo sul contenzioso civile e sui risarcimenti per durata eccessiva dei processi che potrà conseguire dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3.

Il senatore PROCACCI (*PD*) osserva come il libero confronto in ordine alle strade per superare lo storico problema della lentezza della giustizia sia in maniera evidente pregiudicato dal carattere occasionale dell'iniziativa legislativa in esame, adottata dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge sulla sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche.

L'oratore ricorda come nella sua passata esperienza di parlamentare europeo, la lentezza dei processi italiani e le quotidiane condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani fossero fonte di vergogna e frustrazione, sicché non vi è dubbio che in una condizione in cui non vi fossero i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio, qualsiasi iniziativa, da qualsiasi parte proveniente, diretta a risolvere finalmente questo problema, non potrebbe essere salutata se non con soddisfazione ed entusiasmo.

Certamente, egli osserva, perfino un'iniziativa diretta a tutelare le specifiche esigenze del Presidente del Consiglio, qualora si traducesse in una reale trasformazione di una situazione per più versi intollerabile, potrebbe essere accolta con favore; non sembra però essere questo il caso, specialmente in presenza di una politica finanziaria che ha visto la sottrazione di risorse al comparto giustizia, negli ultimi due anni, per complessivi 500 milioni di euro circa, mentre per il 2011 si prefigura un'ulteriore riduzione della stessa entità.

L'oratore quindi invita la maggioranza a non arroccarsi intorno all'obiettivo di approvare in tempi brevissimi il disegno di legge nella sua attuale formulazione, ma a mostrarsi disponibile, riconoscendo prima di tutto le vere ragioni che hanno determinato la presentazione di questa iniziativa legislativa, ad aprire un confronto con l'opposizione per apportare al testo profonde modifiche, che siano idonee a trasformarle in uno strumento utile per avviare un processo di razionalizzazione e modernizzazione del servizio giustizia, in quello stesso spirito che consente oggi all'Assemblea del Senato di esaminare una mozione condivisa da maggioranza e opposizione in materia di riforme costituzionali.

Il senatore Casson (*PD*) comunica che nella seduta di questa sera interverranno per il Gruppo del Partito democratico i senatori De Luca, Pinotti, Lumia, D'Ambrosio, Legnini e Tomaselli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente CENTARO convoca la Commissione in seduta per le ore 20,30 di oggi, 2 dicembre 2009, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880.

La seduta termina alle ore 16,30.

107^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Vice Presidente
CENTARO*

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore DE LUCA (*PD*) esprime preliminarmente un giudizio critico sul disegno di legge il cui testo appare difficilmente migliorabile in fase emendativa: come ha ricordato, infatti, l'onorevole Bersani, risulta difficile intervenire su un provvedimento che viola così palesemente il principio di uguaglianza dei cittadini, si pensi all'irragionevole disparità di trattamento processuale fra gli incensurati e gli imputati che hanno subito una condanna. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa all'irragionevole durata dei giudizi e sui danni anche finanziari che esso comporta per il nostro paese, si sofferma sul problema relativo alla necessità di una riforma organica della giustizia, basata, da un lato,

sulla riforma dei codici di rito e, dall'altro, sull'implementazione delle risorse sia umane che finanziarie da destinare al comparto. Al riguardo lamenta la drammatica situazione degli organici sia amministrativi che togati, soprattutto in alcune aree del mezzogiorno d'Italia. Si sofferma poi criticamente sul divieto per i magistrati di prima nomina di ricoprire l'incarico di giudice monocratico, previsione questa introdotta nel 2006 dalla legge di modifica dell'ordinamento giudiziario. Lamenta inoltre l'inefficacia delle misure volte ad incentivare il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate.

Introdurre per via legislativa termini prestabiliti di durata appare irragionevole, in quanto si prescinde dal fatto che talvolta la durata del giudizio è dovuta alla particolare delicatezza dell'istruttoria. Svolge poi talune considerazioni sulle stime fornite dal Ministro della giustizia circa l'impatto del disegno di legge sui procedimenti in corso. La non coincidenza fra i dati forniti dal Ministero e quelli resi dall'Associazione Nazionale Magistrati appare in parte dovuta alla difficoltà di effettuare stime in assenza di archivi informatizzati completi.

Dopo aver lamentato la progressiva riduzione dei stanziamenti in favore del Ministero della giustizia, si sofferma sulla questione relativa alla produttività dei magistrati. Al riguardo osserva come, secondo uno studio compiuto nel 2008 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia, il sistema giudiziario italiano sia fra quelli con meno personale e con il più alto numero di giudizi pendenti, e come nonostante tale situazione la produttività dei magistrati appaia comunque elevata.

Dopo aver denunciato il carattere *ad personam* del disegno di legge, esprime un giudizio critico sull'articolo 3, nella parte in cui prevede che le norme sulla prescrizione si applichino retroattivamente ai processi in corso che si trovano al primo grado di giudizio. Tale previsione appare senza alcun dubbio legata all'esigenza di fornire tutela al Presidente del Consiglio, privo ormai, dopo la declaratoria di incostituzionalità delle immunità del lodo Alfano e coinvolto in giudizi penali di primo grado, quali il processo Mills e quello per i diritti televisivi Mediaset.

Con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione osserva come l'articolo 2 rischi di determinare la prescrizione di alcuni importanti giudizi avviati per reati ambientali, quali quello per la diossina all'Ilva di Taranto, quello per l'inquinamento chimico della Valle del Sacco ed infine quelli sull'affare Eternit. Al riguardo si sofferma sulle implicazioni e sul coinvolgimento della criminalità organizzata nell'ambito dei reati contro l'ambiente.

Conclude ribadendo la propria contrarietà al provvedimento il quale reca, nel tentativo di apprestare tutela al Presidente del Consiglio, un pericoloso *vulnus* all'equilibrio dei poteri dello Stato.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge nel suo complesso, osserva come sia una vera e propria ingiustizia qualificare, come fa la maggioranza di governo, il provvedi-

mento quale efficace strumento per la soluzione dell'annoso problema della eccessiva durata dei processi.

In linea generale appare condivisibile la finalità del provvedimento, cioè assicurare una ragionevole durata dei processi, obiettivo peraltro previsto sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia dalla Carta costituzionale.

Il provvedimento in esame rappresenta, come ha ricordato il procuratore Giancarlo Caselli, una vera e propria «strage di Erode», nella parte in cui per assicurare la perenzione dei processi Mills e Mediaset-diritti televisivi, a carico del Presidente del Consiglio, determina l'indiscriminata estinzione di un numero non quantificabile di giudizi.

Si sofferma poi sulla questione relativa all'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge, segnalando come esso possa comportare la perenzione di processi per reati quali quello di abuso di ufficio, di frode e di falso in bilancio.

Affronta quindi il problema dell'impatto della normativa sui processi, alla luce delle stime fornite sia dal Ministero della giustizia che dall'Associazione Nazionale Magistrati. Al riguardo osserva che qualora si volesse considerare attendibile il dato, pari all'1 per cento, fornito dal Ministro guardasigilli, non rimarrebbe che chiedersi quale sia l'oggettiva utilità del provvedimento. Laddove invece si volessero prendere in considerazione i dati resi dall'Associazione Nazionale Magistrati, lo scenario appare ben più preoccupante.

Si sofferma quindi sull'effetto disincentivante nei confronti dei riti alternativi in seguito all'introduzione della normativa in esame.

Svolge considerazioni poi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento pone, in primo luogo, in relazione alla violazione del principio di uguaglianza nei casi di processi che vedono coinvolti, per la medesima fattispecie criminosa, soggetti recidivi e soggetti incensurati.

Il principio di ragionevolezza appare poi espressamente violato dall'articolo 2 nella parte in cui prevede una lista di reati fra loro fortemente disomogenei anche per gravità.

Ricorda quindi la relazione fornita dal Consiglio consultivo del Consiglio d'Europa sul sistema giudiziario italiano. In tale documento si ribadisce la necessità di assicurare in ogni paese il principio di indipendenza e di imparzialità della magistratura nonché l'esigenza di garantire una giustizia efficiente.

Alla luce di tali premesse appare quanto mai necessaria una riforma organica della giustizia ed in particolare dell'ordinamento giudiziario, da incentrarsi sulla modernizzazione del sistema, sulla rimodulazione dell'assetto geografico ed infine sull'informatizzazione degli uffici giudiziari.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul principio di indipendenza della magistratura – tema questo particolarmente caro al proprio gruppo e peraltro oggetto anche della mozione per le riforme costituzionali esaminata dal Senato nel corso della seduta pomeridiana di oggi – si sofferma sulle iniziative intraprese dal tribunale di Torino per migliorare l'efficienza della giustizia. Al riguardo ricorda che tale tribunale, attraverso l'a-

desione al cosiddetto programma di Strasburgo, è riuscito ad assicurare una drastica riduzione dei tempi di durata dei processi, i quali in media risultano attualmente non superiori al triennio.

Conclude auspicando un ripensamento da parte del governo e della maggioranza sul disegno di legge.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) osserva che con il disegno di legge in titolo si riproducono gli stessi errori che furono commessi al tempo dell'approvazione della cosiddetta «legge Pinto»; anche allora, infatti, si ritenne poter realizzare la riduzione dei tempi del processo senza intervenire sulle cause che ne determinavano la lunghezza.

E che la lunghezza dei processi in Italia sia intollerabile è sicuramente vero; la stessa «legge Pinto» nacque dalla sollecitazione da parte della Corte europea dei diritti umani all'Italia affinché introducesse nel suo ordinamento un sistema per sanzionare l'eccessiva durata dei processi – se non era in grado di ridurla – piuttosto che scaricare gli effetti di questa eccessiva durata sulla Corte europea stessa.

Il disegno di legge in esame, in realtà, non fa nulla per accelerare lo svolgimento dei processi, in particolare dei processi penali, ma al contrario aggrava gli effetti della loro lentezza, determinandone la prescrizione qualora non si concludano entro termini che sono oltre tutto identificati in maniera del tutto irrazionale.

Non solo infatti risulta del tutto ingiustificato prevedere che la durata massima dei processi in appello e in Cassazione, per i quali ordinariamente non è necessario acquisire nuovamente le prove, sia la stessa concessa al primo grado di giudizio, ma oltretutto la definizione che viene data del primo grado stesso risulta assolutamente inaccettabile.

Il decorso del termine di due anni infatti non viene fissato a partire dalla prima udienza dibattimentale ma dalla formulazione dell'accusa. È noto a tutti come l'udienza preliminare si sia di fatto configurata negli anni come un'ulteriore grado di giudizio, caratterizzato dall'obbligo per il giudice di ricercare le prove favorevoli all'imputato, nonché dallo svolgimento delle attività processuali complesse, in particolare in presenza di un gran numero di imputati e di capi di accusa, così come avviene quando una parte degli imputati sceglie il ricorso ai riti alternativi, il più delle volte con poco vantaggio per i tempi del processo qualora altri imputati vadano al giudizio ordinario.

Dunque la fase precedente all'apertura del dibattimento presenta spesso tempi che non possono essere contenuti, e che non possono essere neanche capitalizzati per ridurre i tempi del dibattimento, dal momento che l'articolo 111 della Costituzione prevede comunque che la prova debba essere raccolta nel dibattimento stesso.

Ulteriore esempio dell'illogicità dei termini che si intendono introdurre col disegno di legge, si riscontra nel fatto che mentre a norma dell'articolo 1, per quanto riguarda la valutazione dell'irragionevolezza dei tempi del processo civile, il giudice può portare i termini da due a tre anni, questo non avviene per il processo penale.

L'introduzione dell'istituto della prescrizione processuale – che, va ricordato, nei termini preposti dal disegno di legge non esiste in nessuno Stato, cosa del tutto diversa evidentemente essendo la perenzione dell'azione prevista nel processo di diritto anglosassone – rischia di avere gli stessi effetti inflattivi della riduzione dei termini di prescrizione del reato introdotta con la cosiddetta *ex Cirielli*, che hanno reso meno attraente il ricorso ai riti alternativi.

L'oratore conclude sottolineando l'assurdità di un'iniziativa che determinerà, secondo la più prudente stima proposta dal Ministro della giustizia, l'estinzione di 36.213 processi, al solo scopo di impedire che vadano a sentenza i due che riguardano il Presidente del Consiglio, determinando contemporaneamente un'inflazione del processo civile e una crescita esponenziale delle eque riparazioni e configurando in più punti evidenti violazioni della Costituzione sotto numerosi profili.

Il senatore LUMIA (*PD*), deplora in primo luogo l'ipocrisia con cui si pretende di nascondere – dietro un'asserita finalità di venire incontro alle giuste aspirazioni dei cittadini ad una giustizia rapida ed efficiente – quello che in realtà è un intervento diretto a tutelare il Presidente del Consiglio, e del quale nessun esponente del governo e della maggioranza sembrava aver intravisto l'opportunità fino a quando la Corte costituzionale non ha bocciato la legge sulle immunità alle alte cariche dello Stato.

Questo disegno di legge – che non è certamente l'ultimo dei provvedimenti *ad personam* che verranno messi in campo per tutelare la posizione giudiziaria del presidente Berlusconi – è un'iniziativa frettolosa, che non reca interventi di sistema, che non è dalla parte dei cittadini e che creerà danni incalcolabili, oltre ad essere, prima di tutto, affetta da gravi profili di incostituzionalità.

Affrontare veramente la questione dei tempi dei processi significa affrontare prima di tutto gravi problemi di risorse finanziarie e umane.

È noto ad esempio che, in particolare nelle procure, si sta assistendo ad una emorragia senza precedenti che sta creando impressionanti vuoti di organico, anche in uffici che fino ad oggi ne erano stati esenti come le direzioni distrettuali antimafia.

Ancora più impressionanti sono i crescenti vuoti negli organici del personale amministrativo che, unitamente alle risorse materiali sempre più scarse e alla perdurante vetustà del sistema, nel quale i processi di informatizzazione e telematizzazione avanzano molto lentamente, rende sempre più farraginoso il compimento di atti quali le notifiche.

L'oratore invita quindi i colleghi della maggioranza a ritirare il disegno di legge e ad avviare un serio confronto sui problemi della giustizia, rispetto al quale egli manifesta la massima disponibilità a discutere senza pregiudizi, cominciando una riflessione anche sui principi fondamentali del processo penale italiano, che appare per molti versi arcaico; si pensi alla tradizionale configurazione dei tre gradi di giudizio, che fa ormai dell'Italia un caso unico tra i paesi industrializzati, determinando una incertezza delle situazioni giuridiche soggettive e più in generale della legalità,

che rappresenta il principale ostacolo agli investimenti stranieri in Italia e in particolare nel mezzogiorno.

La senatrice BERTUZZI (PD), dopo aver osservato come il Paese sta affrontando un momento di forte crisi economica, abbia bisogno di riforme strutturali efficaci esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento, il quale si presenta come l'ennesimo disegno di legge *ad personam*.

Molteplici sono i profili di irragionevolezza rinvenibili in tale normativa, la quale, oltre ad influire sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, determina l'effetto paradossale di incidere diversamente sui processi a seconda del loro grado di giudizio.

La normativa poi non appare tener conto dei casi di processi relativi a concorso di reati.

Sollecita quindi una riflessione sul possibile impatto del disegno di legge sull'efficienza della giustizia civile, nella parte in cui si prevede che l'estinzione del giudizio penale possa comportare il trasferimento dell'azione risarcitoria della parte lesa in sede civile.

Dopo aver rilevato come il disegno di legge abbia destato critiche non solo in parlamento ma anche più in generale nell'opinione pubblica, osserva come esso, nel tentativo di incidere sulla situazione processuale del Presidente del Consiglio, determina di fatto la caducazione di un numero elevato di giudizi, violando peraltro il principio processuale del *tempus regit actum*. Il carattere *ad personam* del provvedimento appare peraltro confermato dal fatto che l'esame del provvedimento è stato avviato con urgenza proprio all'indomani della declaratoria di incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, il quale assicurava ampie immunità al Presidente del Consiglio.

Dopo aver ribadito la disponibilità dell'opposizione a collaborare ad una riforma reale della giustizia e che non accentui lo scontro fra poteri dello Stato, sollecita una riflessione sulle conseguenze che il provvedimento è destinato ad avere sul rapporto fiduciario fra eletti ed elettori.

Il senatore LEGNINI (PD), nell'evidenziare le conseguenze negative del disegno di legge sul sistema giudiziario, si sofferma sul possibile fenomeno del cosiddetto «*forum shopping*», per il quale la scelta del luogo dove perpetrare il reato risulta effettuata dai soggetti anche alla luce dell'inefficienza dell'ufficio giudiziario eventualmente competente. Laddove infatti ci si trovi in presenza di un ufficio dove la durata dei processi appare statisticamente superiore al biennio, l'imputato potrebbe avere ottime possibilità di vedere estinto il proprio giudizio.

Svolge poi alcune riflessioni sull'impatto della normativa relativa all'estinzione dei processi per violazione della ragionevole durata dei giudizi sulla giustizia civile, nella parte in cui si prevede la possibilità per la parte civile, di chiedere, una volta intervenuta l'estinzione del processo penale, il trasferimento dell'azione risarcitoria in sede civile. A ben vedere quindi il sistema che il sistema di legge intende introdurre, da un lato, non

appare in grado di assicurare un effetto deflattivo sui giudizi pendenti e, dall'altro, è destinato invece ad ingenerare un aumento del contenzioso in sede civilistica.

Osserva poi come sia *un unicum* del nostro ordinamento la contemporanea previsione dell'istituto della prescrizione del reato, e di quello dell'estinzione dell'azione. Conclude svolgendo considerazioni sulle ragioni endemiche dell'inefficienza della giustizia e ricordando d'altro canto come nel campo del processo civile l'istituzione, nel lontano 1996 delle cosiddette sezioni stralcio abbia dimostrato come vi siano strumenti per garantire che l'introduzione di un nuovo regime processuale non determini la perenzione dei processi predetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore DI GIROLAMO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, concernente l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra Italia e Norvegia. I due Stati si obbligano reciprocamente a fornirsi, su richiesta ovvero spontaneamente, assistenza e cooperazione, mediante le Autorità doganali, per dare completa attuazione alla legislazione doganale e realizzare un'azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni, con l'ulteriore vantaggio della trasparenza dell'interscambio commerciale.

Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un Allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 indica il campo di applicazione ed individua le Amministrazioni doganali come Autorità competenti all'applicazione.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, di informazioni e documenti, elencando casi e finalità. L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali sulla legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 6 prevede lo scambio d'informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini della esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 7 impegna le Amministrazioni doganali alla sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che possano essere coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 9 dispone tra le Amministrazioni doganali una mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti anche di sequestro, blocco e confisca dei beni e disporre dei beni confiscati in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 10 individua i casi di assistenza tecnica e l'articolo 11 disciplina il recupero crediti. L'articolo 15 obbliga ciascuna Amministrazione doganale, su richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 17 regola lo scambio di dati personali secondo il livello di tutela degli stessi e l'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese e l'articolo 21 detta le procedure di attuazione dell'Accordo, istituendo una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza.

L'articolo 23 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo. L'articolo 24 ne disciplina l'entrata in vigore, l'articolo 25 la durata e la denuncia e l'articolo 26 il riesame.

Quanto al disegno di legge, ricorda che esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in euro 28.000 circa annui.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI ricorda che tra gli Stati appartenenti all'Unione europea non sussistono più dogane e che la necessità di accordi di cooperazione doganale sussiste solo rispetto a Paesi non aderenti all'Unione.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ricorda che la Norvegia fa parte tuttavia dello Spazio economico europeo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI ricorda che la Norvegia ha stipulato con numerosi altri Paesi europei accordi analoghi a quello oggetto del disegno di legge in esame.

Il senatore AMORUSO (*PdL*) osserva che gli accordi di cooperazione doganale, così come quelli per evitare le doppie imposizioni, sono finalizzati ad incentivare un incremento dei rapporti commerciali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1829) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, concernente la ratifica del trattato sul trasferimento delle persone condannate fra Italia e Repubblica dominicana.

L'accordo è finalizzato ad istituire una migliore cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi considerando altresì che, nell'ambito degli accordi bilaterali, la materia riveste particolare delicatezza, stante la situazione delle carceri dominicane ed il numero dei detenuti.

Il trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde quindi ad esigenze umanitarie e favorisce il trascorrere della pena detentiva nel Paese di cittadinanza, favorendone il reinserimento, allo scadere della condanna.

Nei contenuti, l'accordo prescrive che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire – conformemente agli accordi internazionali in materia – alle seguenti condizioni: la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia almeno di un anno, l'infrazione penale sia considerata tale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Inoltre, viene stabilito che il condannato, cui può essere applicato il Trattato e che faccia richiesta di trasferimento, deve dare il consenso volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi.

Le spese derivanti dall'applicazione del trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne quelle verificatesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Quanto al disegno di legge, ricorda che esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in euro 29.000 circa annui.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sottolinea che l'Accordo riveste una particolare importanza per l'Italia, onde salvaguardare i cittadini italiani attualmente detenuti nelle carceri dominicane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RATIFICA DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA ITALIA E CINA

Il sottosegretario Stefania CRAXI fornisce i ragguagli richiesti dal senatore Marcenaro nella seduta del 18 novembre scorso, circa la ratifica dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

In proposito, ricorda che è stato riavviato il concerto interministeriale del disegno di legge di ratifica. Italia e Cina hanno, infatti, siglato una nota interpretativa di chiarimento delle modalità di applicazione dell'articolo 10, che forma ora oggetto del disegno di legge di ratifica che sarà riproposto all'esame del Parlamento. Richiama che la ratifica dell'accordo era stata presentata nella XIV e XV legislatura senza giungere alla conclusione. Nel corso dei lavori parlamentari erano state poste delle questioni di principio sul contenuto dell'accordo, anzitutto sul complesso sistema autorizzatorio, sia preventivo che successivo previsto dall'articolo 10. In seguito alle osservazioni del Parlamento, il Governo aveva quindi ritenuto di avviare il negoziato con la controparte cinese per una nota interpretativa dell'articolo 10 con l'obiettivo di chiarire le modalità di applicazione.

Con tale nota interpretativa siglata dai due Paesi sono precisate le due fasi della procedura di approvazione dei progetti cinematografici ed è illustrato in quale modo i due Paesi intendono applicare l'articolo 10 dell'Accordo.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ringrazia la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti ed esprime soddisfazione per l'avvenuta sottoscrizione della nota interpretativa dell'Accordo, che è stata conseguenza di una sollecitazione parlamentare.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI richiama incidentalmente l'avvenuta approvazione da parte del Senato, nella giornata di ieri, del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali di pace, senza che vi sia stato, a differenza delle precedenti occasioni, un voto unanime.

A fronte, peraltro, del dichiarato intento dell'Amministrazione statunitense di rafforzare la presenza militare in Afghanistan, auspica che il Governo possa riferire tempestivamente in Parlamento sulla posizione italiana.

Ritiene altresì utile che in occasione dell'esame del prossimo provvedimento di proroga della partecipazione italiana alle missioni possa svolgersi una puntuale analisi degli scenari territoriali di intervento.

Il senatore MARCENARO (PD) condivide l'opportunità di procedere ad un'analisi dei diversi scenari di impiego delle forze militari italiane singolarmente considerati.

Il senatore CABRAS (PD) rappresenta l'opportunità di procedere d'intesa con la Commissione difesa.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

102^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-00641, dei senatori Negri ed altri, vertente su alcune sue dichiarazioni in relazione alla dismissione di immobili della Difesa rilevando preliminarmente che le stesse vanno considerate alla luce dell'attività svolta dall'esecutivo in ordine all'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A.. Tale organismo, infatti, vedrà tra i propri compiti anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, attraverso la gestione delle locazioni immobiliari ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, senza interferire in alcun modo con le specifiche attività istituzionali poste in capo alla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio in materia di dismissioni immobiliari. Inoltre, molte delle infrastrutture che costituiscono il patrimonio immobiliare della Difesa non risultano, da un punto di vista funzionale, più in linea con le attuali esigenze dell'amministrazione militare, giustificando un programma di razionalizzazione delle infrastrutture della Difesa che tende essenzialmente a perseguire il miglior rapporto costo/efficacia del parco immobiliare d'interesse.

In ragione di quanto precede, emerge quindi con chiarezza che l'aver delineato a grandi linee le future attività del costituendo soggetto non può essere ritenuto un atteggiamento poco rispettoso del ruolo e delle prerogative delle Camere, consistendo, al contrario, in un metodo trasparente di condivisione di indirizzo politico. Inoltre, l'aver presentato al MIPIM di Cannes le iniziative di possibile valorizzazione del vasto e variegato patri-

monio immobiliare della Difesa ha costituito un'occasione unica ed importante per un'apertura al mercato immobiliare che consentirà, in futuro, opportunità di riconversione di siti ed infrastrutture ad usi civili, in termini di edilizia residenziale, professionale, industriale o turistico alberghiera, con un contestuale reinvestimento di risorse sul decadente patrimonio immobiliare attualmente in uso alle Forze armate.

Osserva, da ultimo, che tale iniziativa è stata altresì accolta favorevolmente dal comitato scientifico di *Quotidiano Immobiliare*, che ha deciso la candidatura della Difesa ai *Daily Re Awards 2010* di *Daily Real Estate* per la sezione *Daily Re Public*.

Replica la senatrice NEGRI (PD), osservando che la previsione della costituzione della società Difesa Servizi all'interno del disegno di legge finanziaria (introdotta a seguito dell'approvazione di uno specifico emendamento nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato), appare decisamente lesiva delle prerogative Commissione Difesa, che aveva assegnati ed in corso di esame due disegni di legge (n. 1373, d'iniziativa del Governo e n. 1607, d'iniziativa del senatore Scanu e di altri), vertenti sul medesimo oggetto.

L'oratrice osserva inoltre che la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa e la tutela dei segni distintivi delle Forze armate potrebbero trovare piena realizzazione anche attraverso misure di altra natura, come attestato dalle recenti iniziative concernenti il parco immobiliare del Comune di Roma e da una gara d'appalto recentemente indetta dalla Marina militare avente ad oggetto la licenza d'uso dei propri segni distintivi.

Il sottosegretario CROSETTO precisa che le iniziative in corso di adozione per il Comune di Roma risultano difficilmente applicabili agli immobili della Difesa. Per quanto attiene, poi, alla recente procedura ad evidenza pubblica sui segni distintivi della Marina, osserva che, in base alla legislazione vigente, da essa non deriverà alcun introito economico per la Difesa.

Pone da ultimo l'accento sulla possibilità, per il tramite della società Difesa Servizi, di poter realizzare importanti risparmi economici nei campi più disparati, quali, ad esempio, quello della fornitura di energia elettrica, con la conseguente creazione di nuove risorse da investire nell'attività operativa delle Forze armate.

La senatrice NEGRI (PD), pur prendendo atto di quanto poc'anzi espresso dal rappresentante del Governo, conclude la propria replica dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(934) TORRI e MURA. – *Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri*

– e **petizione n. 170** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella seduta del 16 settembre era stato fissato (per le ore 18 di giovedì 1° ottobre), il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo del disegno di legge, e che, alla scadenza dello stesso, sono state presentate due proposte, entrambe a firma del senatore Torri e riferite all'articolo 2. Cede quindi la parola al presentatore per la consueta illustrazione.

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che l'emendamento 2.1 si propone di estendere i benefici previsti dal disegno di legge anche ai marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, mentre l'emendamento 2.0.1 reca, opportunamente, la copertura finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(161) RAMPONI. – *Ordinamento della rappresentanza militare*

(1157) PINOTTI ed altri. – *Norme di principio sulla rappresentanza militare*

(1510) TORRI e DIVINA. – *Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari*

– e **petizione n. 15** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente CANTONI riepiloga brevemente le fasi salienti dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Interviene brevemente, sull'ordine dei lavori, il senatore SCANU (*PD*), ponendo l'accento sull'opportunità di costituire un apposito comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato frutto di un'ampia convergenza politica. Sempre in ragione di tale necessità, sarebbe altresì opportuno che tale organo collegiale risulti il più possibile aperto nella propria composizione, in modo da poter beneficiare del contributo d'opinione di tutti coloro che siano in grado di apportarlo.

Il presidente CANTONI, dopo aver ricordato che l'eventuale costituzione di un Comitato ristretto potrà essere presa in considerazione al termine della discussione generale, precisa che tale organo deve essere composto da un solo rappresentante di ogni Gruppo. Tale disposizione, tuttavia, non preclude la possibilità, per i commissari che lo richiedano, di partecipare ai lavori dello stesso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice PINOTTI (*PD*) pone l'accento sulla necessità di giungere quanto prima ad una riforma dell'istituto della rappresentanza militare che tenga conto dei numerosi cambiamenti prodottisi nell'arco di oltre un trentennio, con il radicale mutamento dei contesti operativi e la progressiva professionalizzazione dello strumento. Solo in ragione di ciò, peraltro, troverebbe giustificazione la proroga del mandato degli attuali organismi centrali di rappresentanza disposta dall'ultimo decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali.

Il relatore GALIOTO (*PdL*), dopo aver posto l'accento sulla particolare valenza politica dei provvedimenti, oggetto peraltro di rilevanti aspettative, concorda sulla necessità di pervenire celermente all'approvazione di una proposta condivisa, elaborata da un apposito comitato ristretto aperto ad ogni contributo di pensiero.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), dopo aver sottolineato le principali problematiche connesse alla riforma dell'istituto, concorda sia sull'opportunità di istituire un apposito comitato ristretto al fine di comporre eventuali divergenze, sia sulla necessità di concludere in tempi congrui l'*iter* dei provvedimenti.

Anche ad avviso del senatore TORRI (*LNP*) sarebbe auspicabile giungere all'approvazione in tempi rapidi di un testo condiviso da tutte le forze politiche. Tale era, infatti, la *ratio* alla base della presentazione, da parte del Gruppo Lega Nord Padania, di una specifica proposta legislativa.

Interviene, da ultimo, il senatore SCANU (*PD*), associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Pinotti e sottolineando l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo largamente condiviso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CROSETTO, invitando la Commissione a tenere nel debito conto gli aspetti peculiari dell'ordinamento militare, cui ogni progetto di riforma della rappresentanza dovrebbe necessariamente attenersi.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di un testo unificato, composto da un rappresentante per Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 934**Art. 2.****2.1**

TORRI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) ammettere ai medesimi benefici il personale inquadrato nei gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;».

2.0.1

TORRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura finanziaria)

I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge saranno adottati tenendo conto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

258^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che nel corso della scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, sono stati illustrati tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati. Avverte quindi che si passa ai pareri del relatore e del Governo. In qualità di relatore, fa presente che anche se permangono alcuni profili della riforma che appaiono controversi, tuttavia ribadisce la validità dell'impianto complessivo del provvedimento. Pertanto ritiene opportuno procedere all'approvazione, senza modifiche, del testo pervenuto dalla Camera. Rispetto alle questioni emerse durante la fase di illustrazione degli emendamenti, ritiene che le proposte 10.6 (analoga all'emendamento 10.7) e 21.1 potrebbero essere ritirate per essere trasformate in ordini del giorno. Per quanto concerne invece la proposta 11.1, fa presente che l'interpretazione sistematica delle norme contenute nell'articolo 11 portano ad una direzione analoga a quella indicata nell'emendamento. Le modifiche apportate dalla Camera hanno poi sostanzialmente individuato nelle Commissioni bilancio gli attori del controllo parlamentare in luogo della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici. Anche se si tratta di compiti che finora le Commissioni bilancio non hanno svolto in modo specifico, ritiene che si possa ugualmente garantire un efficace controllo parlamentare nelle Com-

missioni bilancio individuando soluzioni innovative. In tal modo, l'obiettivo sotteso al testo approvato dal Senato è comunque raggiungibile. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti invitando i presentatori al ritiro della proposta 12.0.1, recante l'Autorità sulla trasparenza dei conti pubblici, in quanto si tratta di una soluzione esterna alle dinamiche tra Parlamento e Governo. Fa presente infine di essere contrario alle proposte che mirano a introdurre tra gli obiettivi programmatici il livello della pressione fiscale, posto che sebbene non vi sia una sanzione per un eventuale risultato a consuntivo difforme rispetto all'obiettivo annunciato – come sottolineato nel dibattito – tuttavia ritiene ridondante l'individuazione di obiettivi che sono scarsamente attendibili perché condizionati da fattori estranei alle decisioni assunte dal Governo.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme al relatore. In relazione alla proposta 11.1, ritiene che il testo dell'articolo 11 approvato dalla Camera sia migliore rispetto alla formulazione originariamente approvata dal Senato. Per quanto concerne poi il rafforzamento delle strutture di supporto alle Commissioni bilancio, ritiene di condividere la scelta operata dalla Camera di perseguire lo stesso obiettivo agendo sui Regolamenti parlamentari.

Si passa alla votazione degli emendamenti. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 1 si passa a quelli riferiti all'articolo 2.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stata presentata proposta di modifica all'articolo 3 si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 4.1, interviene il senatore MORANDO (*PD*), per rilevare che il testo approvato dalla Camera, in materia di controllo parlamentare, merita una valutazione molto negativa in quanto ha modificato nella forma e nella sostanza le scelte operate dal Senato. La soluzione individuata, volta a tutelare le prerogative delle Commissioni bilancio di ciascun ramo del Parlamento, porta a risultati paradossali, tenuto conto che nel testo approvato dal Senato era del tutto palese il fatto che il controllo della finanza pubblica dovesse essere estraneo alla competenza della Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che potrebbero intervenire modifiche molto profonde sulle competenze del Senato. In questa prospettiva le Commissioni bilancio potrebbero avere in futuro competenze differenziate. Pertanto, anche l'attuale formulazione delle norme concernenti il controllo parlamentare potrebbero essere mantenute

tenuto conto della necessità di affrontare nuovamente questo tema in un futuro prossimo.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) ritiene che la funzione di controllo delle Commissioni bilancio, a seguito dell'approvazione della riforma in esame, sarà permanentemente modificato e migliorato. Ritiene che tale passaggio debba avvenire nel più breve tempo possibile.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Interviene incidentalmente il senatore LEGNINI (*PD*) per invitare la Commissione a svolgere un'ulteriore riflessione sulla riforma in merito all'opportunità di accogliere alcune modifiche condivisibili anche a costo di un'ulteriore lettura parlamentare. Ritiene che per procedere subito all'approvazione della riforma vengano presentate alcune argomentazioni non convincenti. Infatti, proprio nel caso in cui si arrivasse ad una riforma federale del Senato, gli uffici di supporto alla documentazione sarebbero ancora più importanti.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che le questioni finora sollevate fanno emergere una contrapposizione tra i due rami del Parlamento, nei quali sono stati approvati i testi della riforma con larghissime intese tra maggioranza e opposizione.

Il vice ministro VEGAS ritiene che le modifiche apportate dalla Camera non abbiano peggiorato nel complesso la riforma. Pertanto, anche se alcuni punti non sono condivisi dai senatori, tuttavia ritiene che il giudizio complessivo sul testo all'esame sia positivo.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6 non essendovene riferiti all'articolo 5.

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta 6.1, interviene il senatore MORANDO (*PD*) per segnalare che il giudizio della propria parte politica sul testo licenziato dalla Camera dei deputati è sostanzialmente difforme da quello testé espresso dal rappresentante del Governo. Sul tema della trasparenza dei conti pubblici, la Camera dei deputati non ha modificato le soluzioni individuate dal Senato, bensì le ha radicalmente soppresse. Ritiene che questo sia un grave errore politico in quanto nell'attuale contesto istituzionale ed in vista di una riforma federalista della Repubblica, assume un ruolo fondamentale l'attendibilità dei dati. Su questo aspetto sussiste un problema reale nel Paese ed il Senato aveva individuato alcuni strumenti. La Camera dei deputati non ha modificato gli strumenti ma li ha soppressi mantenendo pertanto irrisolto il problema. Soprattutto in vista dell'attuazione del federalismo fiscale ritiene che sia fondamentale, per il buon esito del processo di transizione, che i dati di base sui quali il dibattito politico dovrà poi individuare le soluzioni migliori

siano condivisi. In Italia, invece, il livello della trasparenza sui dati di base è troppo basso e, grazie alle scelte adottate alla Camera, resterà tale anche in futuro.

In esito a distinte votazioni, le proposte 6.1 e 6.2 sono respinte.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (PD) sulla proposta 6.0.1 rilevando come il nuovo disegno istituzionale dei rapporti tra Parlamento e Governo, delineato dal provvedimento, tra maggioranza ed opposizione e tra strutture burocratiche e politica presenti nodi non ancora risolti. Le soluzioni finora individuate non hanno garantito sufficienti livelli di trasparenza dei dati. Una soluzione potrebbe essere quella di risolvere, all'interno del Parlamento, attraverso la collaborazione delle burocrazie parlamentari, la questione di certificazione delle informazioni e dei dati. La soluzione individuata dalla Camera, che lascia il problema aperto e mantiene vecchie ricette già riscontrate come inefficaci, non è accettabile. Ne consegue che sarà sempre più forte la pressione – visto che il problema è reale – a creare un'Autorità esterna di certificazione dei dati. Tale soluzione – che ad avviso dell'oratore appare non condivisibile – è quella caldeggiata anche dalle autonomie locali in vista dell'attuazione del federalismo fiscale. Per questo motivo ritiene opportuno rivendicare l'autonomia del Senato rispetto alle scelte operate in prima lettura, stante l'enorme diversità di vedute rispetto alle scelte operate presso la Camera anche con l'apporto della propria parte politica. Ritiene quindi di esprimere un giudizio negativo sull'attuale testo ed auspica l'approvazione della proposta 6.0.1.

Il senatore LEGNINI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.2, rileva che a suo avviso la riforma in esame non verrà modificata nel breve termine. La scelta di non modificare il testo pervenuto dalla Camera non consente di cogliere una straordinaria opportunità. Infatti, molte decisioni politiche non vengono assunte perché i dati e le informazioni di base non sono congruenti. Ricorda ad esempio il caso della «cedolare secca» sugli affitti. Si tratta di una misura discussa in tutte le leggi finanziarie ma mai approvata per una strenua contrarietà della Ragioneria generale dello Stato, la quale ritiene che l'onere, in termini di minor gettito, sia di rilevante entità. D'altro canto si tratta di una misura che avrebbe un impatto di portata epocale per la lotta all'evasione. L'onere effettivo di una proposta del genere non è mai stato accertato con una metodologia condivisa. In questi casi la politica viene privata di un potere di azione sulla base di dati non verificabili in altro modo. L'approvazione dell'emendamento 6.0.1 rappresenta lo strumento con il quale la politica potrebbe rivendicare spazi ulteriori di manovra, potendo usufruire di strutture di supporto tecnico idonee a verificare le informazioni elaborate dal Governo. Oggi l'unica informazione disponibile può essere elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato che, pur lavorando con serietà e professionalità, non si rapporta in modo dialettico e trasparente con il Parlamento.

Anche il dibattito sul federalismo fiscale si è caratterizzato per un'assenza di dati, riconosciuta anche dallo stesso Ministro Tremonti. L'assenza della previsione di una struttura unica di supporto tecnico per il Parlamento costituisce quindi un indebolimento significativo del lavoro svolto e rappresenta un errore evidente.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) riconosce i rischi paventati che ad un'esigenza informativa sui dati di base si possa far fronte con un'autorità esterna al Parlamento. Per questo motivo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 12.0.1.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa alla votazione di quelli riferiti all'articolo 8.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1 volto a sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 8. Egli rileva che le modifiche apportate dalla Camera hanno soppresso alcune parti qualificanti del formidabile compromesso politico raggiunto in Senato tra maggioranza e forze di opposizione in merito al coordinamento della finanza pubblica tra livelli diversi di Governo. La Camera ha soppresso alcune parti e mantenuto invece il comma 4 che, per la spesa in conto capitale, centralizza le quote di indebitamento all'interno di ciascuna Regione. La soppressione del comma 4 serve pertanto a riequilibrare il testo del provvedimento in una chiave meno centralistica.

Posto ai voti l'emendamento 8.1 è respinto.

In dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.2 interviene il senatore MORANDO (*PD*). Egli rileva che la Camera aveva eccepito critiche di eccessiva centralizzazione delle norme concernenti il Patto di stabilità interno, come approvato dal Senato. Il testo, in prima lettura, prevedeva la definizione degli obiettivi attuativi del Patto di stabilità interno, articolati per Regione, nell'ambito della legge di stabilità ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per contemperare la definizione degli obiettivi in ambito centrale da parte della legge di stabilità erano stati introdotti elementi di flessibilità per la spesa in conto capitale da gestire a livello regionale. Questi elementi di flessibilità sono stati soppressi determinando un risultato opposto a quello atteso dai deputati stessi. Sarebbe stato più opportuno individuare meccanismi migliori di flessibilità, ma la mera soppressione degli stessi, rende troppo rigido il Patto di stabilità interno.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 8.2 ispirato tuttavia soltanto a ragioni di prag-

matismo per evitare un ulteriore passaggio parlamentare. Fa presente infatti che il meccanismo previsto dall'emendamento 8.2 riflette norme approvate da alcune Regioni del nord, quali la Lombardia e l'Emilia Romagna. Auspica quindi che il Governo non impugni le norme approvate da queste Regioni in una logica centralistica. Ritiene che siano necessari elementi di flessibilità minimi volti ad attenuare i vincoli stringenti del Patto di stabilità interno a favore degli enti virtuosi.

Il vice ministro VEGAS ritiene che i meccanismi di flessibilità del Patto di stabilità interno possano trovare sede anche al di fuori della legge di riforma della contabilità pubblica. Ribadisce il proprio parere contrario sulla proposta.

Posto ai voti l'emendamento 8.2 risulta respinto.

In dichiarazione di voto sulla proposta 9.1 interviene il senatore MASCELLI (*IdV*), rilevando come il suggerimento ivi contenuto è volto a rafforzare il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento in seguito di definizione degli obiettivi di finanza pubblica in sede europea.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 9.1 a 10.2.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.3 che persegue finalità analoghe alla proposta 10.6. Rileva come la qualità della decisione di bilancio sarebbe migliore se gli obiettivi fossero espressi oltre che in termini di saldi, in termini di entrate e spese. Riconosce la validità delle osservazioni sulla possibilità che gli obiettivi non siano raggiunti a causa di fattori indipendenti dalla volontà del Governo, ma ritiene opportuno indicare i livelli programmatici di pressione fiscale per intraprendere un nuovo percorso di risanamento dei conti pubblici. Infatti, mentre negli anni precedenti la pressione fiscale ha sempre seguito l'andamento delle spese correnti, ritiene opportuno invertire questa tendenza fissando un livello di pressione fiscale compatibile con una riduzione della dinamica della spesa corrente. Se ciò fosse realizzato il risultato politico sarebbe migliore rispetto alle scelte operate nei decenni scorsi.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 10.3 e 10.4 risultano respinti. La Commissione respinge poi la proposta 10.5.

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) chiede ai presentatori della proposta 10.6 di trasformarla in ordine del giorno. Diversamente il parere è contrario.

Il senatore MORANDO (PD), primo firmatario dell'emendamento 10.6, chiede di porre in votazione la proposta in esame e di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.7.

Posta ai voti, al proposta 10.6 è respinta.

I senatori LUSI (PD), MERCATALI (PD), CARLONI (PD), LEGNINI (PD) e MILANA (PD) chiedono di aggiungere la propria firma alla proposta 10.7, che il senatore SAIA ritira con l'intento di presentare un ordine del giorno concordato con i nuovi firmatari.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, alle ore 20,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

259^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore AZZOLLINI (PdL) ricorda che sono stati votati gli emendamenti sino alla proposta 10.7, propone quindi di proseguire con

la votazione degli emendamenti. Pone quindi ai voti la proposta 10.8 che risulta respinta dalla Commissione.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 11.1, volta a modificare il testo in esame che risulta affetto da un dubbio interpretativo e nella formulazione attuale implica la preclusione all'introduzione di norme ordinamentali che tuttavia abbiano effetti finanziari con contenuto di miglioramento dei saldi.

Dopo un intervento del vice ministro VEGAS, volto a precisare che tale preclusione non sussiste alla luce di una interpretazione sistematica della disposizione, il senatore MORANDO (*PD*) conferma i propri rilievi critici sulla formulazione del testo, invitando ad approvare l'emendamento in questione che mira a correggere un profilo di rilievo del medesimo.

Posto ai voti risulta respinto l'emendamento 11.1.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 11.2, volta ad introdurre un profilo di maggiore chiarezza e trasparenza dei dati di finanza pubblica.

Posto ai voti l'emendamento 11.2 risulta quindi respinto. Risultano altresì respinti con separate votazioni le proposte 11.3, 11.4 e 11.0.1.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira la proposta 12.0.1.

Posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 13.0.1, volta ad introdurre l'obbligo di presentazione della relazione sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, unitamente alla presentazione della decisione di finanza pubblica, tema già richiamato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti e che costituisce un punto fondamentale al fine di garantire una verifica del Parlamento non solo sull'entità dei risultati raggiunti nella lotta all'evasione, ma anche sulla qualità delle misure adottate dal Governo.

Posto quindi ai voti l'emendamento 13.0.1 risulta respinto.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti agli articoli 14, 15 e 16 si passa alle proposte riferite all'articolo 17.

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 17.1 il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.2, sottolineando l'importanza della proposta che appare particolarmente meritevole di essere approvata; risulta infatti fortemente critico il testo come definito in seconda lettura presso la Camera dei deputati nella parte

in cui si consente la copertura di oneri di parte corrente con entrate anche non ricorrenti, risultando necessario correggere tale profilo al fine di garantire meccanismo di tenuta della finanza pubblica.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.4, invitando all'approvazione della proposta, pur riconoscendo la possibilità, richiamata anche dal relatore, di agire sui regolamenti parlamentari, prevedendo in particolare nel testo del Regolamento del Senato l'obbligo della presentazione della relazione tecnica anche per gli emendamenti a firma del relatore, ciò al fine di evitare meccanismi elusivi in ordine alla presentazione della relazione tecnica.

Dopo un intervento del relatore AZZOLLINI (*PdL*) volto ad esprimere la posizione di condivisione del rilievo del senatore Morando ed a sottolineare la portata normativa del comma 5 del testo in esame, recante un riferimento ai Regolamenti parlamentari, la proposta 17.4 posta ai voti risulta respinta.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.5 che ripropone il testo approvato in prima lettura in Senato con la finalità di garantire la possibilità alle Commissioni bilancio di richiedere la relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine agli emendamenti del relatore, non risultando sufficiente un mero rinvio a successivi interventi in sede di modifica dei Regolamenti parlamentari, modifica che costituisce un dato incerto allo stato attuale. Invita quindi all'approvazione dell'emendamento a propria firma.

Posto ai voti risulta quindi respinto l'emendamento 17.5.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.6, rilevando come l'obbligo di copertura sui tre saldi, di fatto introdotto alla luce della formulazione attuale presso la Camera dei deputati, pone profili problematici e problemi in ordine alla effettiva trasparenza, risultando necessario intervenire riproponendo il testo originariamente approvato in prima lettura che costituiva un vincolo rigoroso senza tuttavia introdurre lo specifico vincolo di copertura sui tre saldi.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 17.6, 17.7, 17.8 nonché 18.1.

In ordine all'emendamento 21.1 il RELATORE invita i proponenti al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) si è riservato di presentare un ordine del giorno in tal senso in Assemblea, dichiarando quindi di mantenere la proposta emendativa in questione, l'emendamento 21.1 posto ai voti risulta respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara di ritirare la proposta 21.2, volta a una migliore definizione in materia di spese rimodulabili e non rimodulabili, riservandosi la presentazione di un apposito ordine del giorno su tale tema in Assemblea, ordine del giorno su quale il rappresentante del Governo preannuncia una posizione favorevole. Interviene infine poi in dichiarazione di voto sulla proposta 42.1, ultima riferita al testo, in materia di controlli, sottolineando che la proposta è mirata ad incentrare il sistema dei controlli sui risultati e su una verifica *ex post*, in linea con la gestione del bilancio di cassa, mentre risulta assai critico lo spostamento di attenzione sui controlli di tipo preventivo che risulta nel testo in esame come approvato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti l'emendamento 42.1 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G/1397B/1/5.

Dopo che il senatore LUSI (*PD*) chiede di aggiungere la firma sull'ordine del giorno in esame e l'espressione del parere favorevole da Relatore, il vice ministro VEGAS dichiara di accogliere l'ordine del giorno in questione.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 21,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, sollecita l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi in modo da organizzare i lavori della Commissione per le prossime settimane. Aggiunge inoltre che, considerati i numerosi impegni che si profilano per la Commissione, appare opportuno valutare la possibilità di rinviare gran parte delle audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi alla prima settimana utile di gennaio.

Interviene il senatore BARBOLINI (*PD*) il quale, a nome della propria parte politica si dichiara a favore della convocazione delle sedute ritenute necessarie nel corso della prossima settimana, anche in considerazione della necessità di non procrastinare ulteriormente il termine per l'espressione dei pareri sui due Atti del Governo all'esame congiunto della 2^a e 6^a Commissione.

Il senatore COSTA (*PdL*) richiama l'esigenza di contemperare la disponibilità dei senatori del Gruppo del Popolo della Libertà con la necessità di assicurare un'adeguata partecipazione alle audizioni già previste per il giorno 10 dicembre.

Il senatore MURA (*LNP*) si dichiara favorevole allo svolgimento delle sedute nel corso della prossima settimana.

Preso atto dell'orientamento della Commissione, il presidente BALDASSARRI propone di svolgere mercoledì 9 dicembre la prevista audizione dell'ABI in congiunta con la 10^a Commissione sulla moratoria dei debiti e della stessa Associazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi. Propone quindi di rinviare a una successiva seduta le audizioni previste per il 10 dicembre nell'ambito della stessa procedura informativa, con il conseguente rinvio della conclusione dell'indagine a dopo le festività natalizie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto sull'atto del Governo in esame (pubblicato in allegato al resoconto).

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore LANNUTTI (*IdV*), il relatore si sofferma quindi sulla norma recante deroghe all'equiparazione tra microimprese e consumatori, di cui all'articolo 17, comma 3, dello schema di decreto n. 148, rilevando come le prime siano destinate a trarre vantaggio dalla modifica proposta nel parere, che consente la fruizione di servizi utili quale il RID veloce.

Il presidente BALDASSARRI pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore.

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore BARBOLINI (*PD*), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ed esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere, in particolare riguardo ai richiamati aspetti di interesse per le microimprese e le rilevate opportunità di prevedere che l'entrata in vigore della nuova disciplina sia congruamente successiva alla pubblicazione del decreto legislativo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dichiara l'intenzione di voto favorevole della propria parte politica.

A nome del proprio Gruppo, il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia l'espressione di un voto favorevole, oltre ad esprimere apprezzamento nei confronti dell'operato del relatore.

Il senatore MURA (*LNP*) interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere illustrato dal relatore è infine posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore MUSI (*PD*) a giudizio del quale la questione posta dalla relatrice sia in fase di relazione illustrativa che nel parere proposto in merito all'interpretazione dell'articolo 3 dello schema di decreto non ha ancora ricevuto una risposta da parte del rappresentante del Governo, la cui assenza non può che essere interpretata come una grave mancanza di sensibilità nei confronti della Commissione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) riepiloga i termini del contrasto che emerge in controluce tra le competenze della Banca d'Italia e dell'Autorità per la concorrenza e il mercato sulla questione delicatissima del parere sulle acquisizioni e le concentrazioni tra banche: in termini generali appare opportuna la sollecitazione al chiarimento formulata dal senatore Musi, che trova corrispondenza nel parere predisposto dalla relatrice.

Il presidente BALDASSARRI dà la parola al sottosegretario Molgora.

Il SOTTOSEGRETARIO specifica che lo schema di decreto all'articolo 3 reca disposizioni che non modificano in alcuno modo le competenze assegnate dalla legislazione vigente alle due autorità competenti ad esprimere un parere, per i rispettivi profili, sulle acquisizioni bancarie. D'altro canto, dal parere proposto dalla senatrice Bonfrisco emerge un invito al Governo ad equiparare i termini entro i quali esprimere i rispettivi

pareri che può essere accolto favorevolmente, previa verifica della omogeneità di tale indirizzo con le prescrizioni della disciplina comunitaria.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà alla votazione del parere formulato dalla senatrice Bonfrisco.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) pur prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, al quale dà atto di un atteggiamento di collaborazione e competenza, esprime forte disagio per le condizioni nelle quali la Commissione è costretta a valutare un provvedimento che reca disposizioni di grande delicatezza. L'andamento dei lavori della Commissione su tale provvedimento, come su altri argomenti, appare contraddistinto da un carattere occasionale e poco approfondito. Ne è dimostrazione il fatto che il Governo ha fornito solo adesso un chiarimento sulla portata di un documento di profilo tecnico trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento relativo all'interpretazione della disposizione recata dall'articolo 3. Ritiene pertanto di aver così motivato la decisione di non partecipare al voto sulla proposta di parere avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia la non partecipazione al voto da parte del proprio Gruppo.

Il senatore GENTILE (*PdL*) preannuncia il voto favorevole a nome della propria parte politica.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la mancanza del numero legale per procedere alla votazione del parere proposto dalla senatrice Bonfrisco, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni. La Commissione esprime in particolare apprezzamento per il tenore delle norme di recepimento, le quali, in linea con l'impostazione adottata dalla Comunità europea, intendono apprestare un soddisfacente livello di tutela degli interessi dei consumatori nel delicato settore dei rapporti tra banche e risparmiatori.

Essa invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo le modificazioni di seguito indicate.

Relativamente all'equiparazione delle microimprese ai consumatori, di cui all'articolo 2, comma 4, nella Relazione illustrativa si osserva che «Nel recepire l'articolo 51 della direttiva, si è ritenuto di assimilare le microimprese ai consumatori essendo comunque apprezzabili anche in questo caso le ragioni di tutela dei «contraenti deboli», ad eccezione degli articoli 13 e 14 relativi al diritto di rimborso negli addebiti diretti, la cui applicazione alle micro-imprese è derogabile dalle parti al fine di non precludere l'accesso a servizi di pagamento di indubbia utilità per le stesse microimprese (ad esempio i RID veloci).» Al riguardo la Commissione nota che per ottenere appieno lo scopo prefisso si dovrebbe includere nel novero degli articoli per i quali si opera l'eccezione all'equiparazione anche l'articolo 17, comma 3, riguardante la possibilità di revoca nel caso di addebito diretto, poiché l'attuale servizio di RID veloce non prevede possibilità di revoca da parte dell'impresa debitrice. la Commissione propone quindi la seguente integrazione all'articolo 2, comma 4, ultimo trattino:

«- le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, e 14 e 17.3 non siano in tutto o in parte applicati».

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della Sezione II (articolo 19), il secondo comma dell'articolo rende possibile, nei limiti previsti dall'articolo 2, estendere l'applicazione della sezione ad altre operazioni di pagamento (ad esempio pagamento in sterline da accreditare su un conto in euro, con conversione da effettuare in Italia), laddove non sia diversamente convenuto e in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 23. A tale riguardo, appare utile chiarire - come peraltro già indicato dal successivo articolo 22 con riferimento ai depositi versati in un conto di

pagamento – che l'articolo 23 può trovare applicazione solo ove vi sia coincidenza tra la valuta di denominazione del conto di pagamento del beneficiario e valuta della transazione. Sarebbe infatti possibile per il fornitore del servizio di pagamento (PSP) del beneficiario che riceve un pagamento in una divisa comunitaria diversa dall'euro assicurare la disponibilità dei fondi nella valuta originaria, ma non in euro, poiché a tale fine esso dovrebbe provvedere a effettuare la conversione che, secondo le attuali prassi sul mercato dei cambi, non avviene in tempo reale. La Commissione propone dunque la seguente integrazione al comma 2 dell'articolo 19:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la presente sezione è applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23 ove vi sia coincidenza tra la valuta in cui è effettuata la transazione e quella in cui è denominato il conto di pagamento del beneficiario, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a due giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di pagamento»

Relativamente all'entrata in vigore, l'articolo 42 dello schema di decreto prevede la sua entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale norma, redatta nella prospettiva di una pubblicazione antecedente o immediatamente successiva al 1° novembre 2009, per consentire il massimo rispetto con il dettato comunitario, perde la sua significatività nel momento in cui non si potrà avere tale coincidenza di scadenze. Anzi, la Commissione osserva che tale norma è di per sé fortemente pregiudizievole per gli operatori in quanto non consente di conoscere con congruo anticipo quale sia l'esatto giorno di entrata in vigore; i fornitori di servizi di pagamento sono quindi nell'impossibilità di avviare puntualmente gli interventi operativi già messi a punto; ciò vale anche per gli interventi sulle procedure interbancarie già predisposte dall'Associazione bancaria italiana.

Inoltre, visto il protrarsi dei tempi di emanazione del provvedimento di recepimento, parrebbe verosimile che la sua approvazione definitiva e pubblicazione possano avvenire in un periodo prossimo alla fine dell'anno, momento estremamente critico per l'operatività bancaria e di norma non interessato da modifiche informatiche, procedurali e organizzative onde evitare indebiti incrementi dei rischi operativi e procurare disagi alla clientela.

Pertanto, affinché tutte le parti interessate abbiano la certezza giuridica necessaria e adeguati tempi per ultimare gli ingenti adeguamenti organizzativi e tecnici richiesti dalla nuova normativa, evitando di incidere in una fascia temporale rischiosa, sarebbe necessario e auspicabile il reintegro di una previsione che assicuri un congruo periodo, pari a 15 giorni, tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore

del provvedimento, in linea, del resto, con quanto dispongono in via di principio l'articolo 73, comma 3, della Costituzione, e l'articolo 10, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato come tale schema, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, si ponga l'obiettivo, pienamente condivisibile, di specificare meglio i criteri che le autorità nazionali di vigilanza devono considerare ai fini della valutazione prudenziale dei progetti di aumento, riduzione o acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi, le imprese di assicurazione, di riassicurazione o di investimento;

evidenziato altresì come lo schema di decreto individui direttamente le soglie percentuali di possesso del capitale in corrispondenza delle quali si determina l'obbligo di sottoporre l'acquisizione della partecipazione alla predetta valutazione prudenziale;

rilevato inoltre come la direttiva consenta di rafforzare i processi di cooperazione tra le autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e le autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente;

evidenziato altresì come la direttiva 2007/44/CE intenda armonizzare le diverse normative nazionali vigenti in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche;

rilevato come le modifiche apportate dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo a talune disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), relativamente alla disciplina delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV), si rendano necessarie per assicurare l'opportuna omogeneità all'interno della disciplina del TUF medesimo;

evidenziato come l'articolo 3 dello schema di decreto, il quale abroga il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che disciplina i procedimenti autorizzativi di spettanza della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alle operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione alla medesima Autorità garante, abbia il solo fine di armonizzare con le previsioni della direttiva 2007/44/CE il computo del termine entro il quale la Banca d'Italia e l'Autorità garante devono adottare i provvedimenti di rispettiva spettanza, e non intenda invece incidere sul riparto di competenze in materia tra le predette Autorità;

sottolineata l'esigenza di procedere alla rapida attuazione nell'ordinamento della direttiva 2007/44/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 marzo 2009

esprime parere favorevole *con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15 del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dello schema di decreto legislativo, il quale elimina il termine di novanta giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, rinviando ad un regolamento della stessa Banca la definizione dei termini entro il quale dovrà essere effettuata la valutazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il termine di conclusione del procedimento di valutazione stabilito dal regolamento della Banca d'Italia deve essere congruente con le previsioni in materia della direttiva 2007/44/CE;

b) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, recante l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, il quale prevede che, per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 287, i provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia in ordine alla valutazione della sana e prudente gestione, previsti dall'articolo 19 del TUB, e quelli dell'Autorità garante in ordine all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di circoscrivere le modifiche alla sola parte del predetto comma 5 che stabilisce il termine entro cui la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano i provvedimenti di rispettiva spettanza, al fine di chiarirne l'effettiva portata ed escludere che la disposizione possa essere interpretata come modifica al riparto delle competenze tra le due Autorità.

Più in generale la Commissione ritiene di poter cogliere l'occasione di tale provvedimento per sottoporre alla valutazione del Governo l'opportunità di rivedere la disciplina recata dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti, che costituisce il punto di equilibrio del delicato rapporto tra l'auspicabile snellezza, nelle forme e nei contenuti, dell'operatività di una società e la necessaria informazione al suo esterno, finalizzata alla tutela non solo delle minoranze azionarie, ma in senso lato del mercato.

La disciplina vigente prevede l'obbligo della comunicazione di partecipazioni rilevanti al raggiungimento del 2 per cento del capitale sociale, che rappresenta il livello minimo più basso in Europa (insieme al Portogallo), dove sono presenti invece limiti più elevati: 3 per cento per la maggior parte, o 5 per cento in qualche caso.

La Commissione ha apprezzato nei mesi scorsi il valore della scelta del Governo di fissare tale limite percentuale, anche per fronteggiare gli

effetti sugli assetti proprietari di società quotate dei corsi azionari molto bassi a causa della crisi finanziaria: tuttavia alle condizioni attuali il limite può apparire troppo basso e penalizzante per le stesse società. Si suggerisce quindi al governo di valutare l'opportunità di elevare al 3 per cento tale soglia anche per restituire contendibilità alle aziende quotate e favorire l'accesso di capitali nel mercato borsistico nazionale, superando gli effetti negativi associati alla persistente disparità inter-europea di questi limiti, in termini di ostacoli per gli investimenti *cross-border*.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165. Esame e rinvio)

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha manifestato la disponibilità dell'opposizione a garantire il numero legale per l'avvio del provvedimento in titolo, purchè prosegua poi il seguito dell'esame sui disegni di legge in materia di asili nido, riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale rammenta anzitutto come nella XIV legislatura il Governo, su delega del Parlamento, abbia già effettuato un profondo riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. In particolare, sono stati riformati il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; l'Agenzia spaziale italiana (ASI), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138; l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

I predetti decreti legislativi, prosegue il Presidente relatore, hanno definito per ciascuno degli enti riformati la missione, le aree di attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, le articolazioni principali della struttura, il piano triennale di attività. Si tratta peraltro degli stessi elementi fondamentali che, in base alle disposizioni del decreto legislativo in esame, andranno definiti di nuovo negli statuti. Non va tuttavia dimenticato che il profondo riordino operato nella XIV legislatura ha ovviamente richiesto per la sua piena entrata in funzione un periodo

transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato. Suscita pertanto perplessità la volontà dell'attuale Governo di operare a così breve distanza un ulteriore importante riordino degli enti di ricerca.

Il Presidente relatore richiama poi la legge di delega n. 165 del 2007 da cui trae origine il decreto legislativo in titolo, a suo tempo proposta nella XV legislatura dall'allora ministro Mussi. La delega avrebbe dovuto essere esercitata entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 165, cioè entro il 25 aprile 2009. Ciò non è tuttavia accaduto. La delega è stata però «resuscitata» con modalità che il Presidente relatore non esita a censurare vivacemente in quanto hanno impedito il prescritto esame da parte della Commissione competente. I termini per l'esercizio della delega sono stati infatti riaperti, a delega ormai scaduta, con un emendamento del relatore (di provenienza ministeriale) al disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, poi divenuto l'articolo 27, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Due sono modifiche principali apportate all'originaria legge n. 165 del 2007: la posposizione della data entro cui esercitare la delega al 31 dicembre 2009 e le modalità per la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione (con attribuzione della relativa competenza ai consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico anziché ai consigli scientifici ancorché sempre integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico). In proposito, il Presidente relatore comunica l'intenzione di chiedere formalmente al Presidente del Senato che per il futuro non possa più accadere che su una delega legislativa al Governo non sia reso possibile alla Commissione competente esprimere il proprio parere.

Il Presidente relatore si sofferma indi sul contesto in cui si colloca la «resurrezione» della delega, vale a dire il complesso procedimento di soppressione e riordino degli enti pubblici, in ordine al quale rimanda ad una pregevole documentazione curata dal Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato. In particolare, rammenta che l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprime tutti gli enti pubblici non economici con meno di 50 dipendenti che non siano confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. A questa disposizione fanno tuttavia eccezione gli enti pubblici di ricerca (ovviamente se con meno di 50 dipendenti). Il secondo periodo della medesima disposizione sopprime invece tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla scadenza del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008. Nel rilevare la difficoltà interpretativa dell'articolo nel suo complesso, il Presidente relatore riferisce peraltro che esso è stato novellato e integrato dall'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli enti di ricerca, la suddetta scadenza del 31 ottobre è stata

tuttavia spostata, come già riferito, al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27 della legge n. 69 del 2009.

Passando ad analizzare gli enti cui si applica il riordino in questione, quali individuati in base alla relazione tecnica, il Presidente relatore elenca l'ASI, il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'INRIM, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'OGS, l'Area di Trieste, l'INDAM, il Museo storico Enrico Fermi, l'Istituto di studi germanici. In proposito, egli sottolinea come ciascuno di essi rivesta una propria competenza, operando in segmenti di ricerca assai diversi, con tipi di attività anch'essi diversi. Rileva altresì come essi abbiano dimensioni estremamente disomogenee (secondo dati 2004, i dipendenti del CNR sono 8236, quelli dell'INDAM 8, quelli dell'Istituto di studi germanici 5). Egli tiene tuttavia a precisare che la legge di delega, come risulta chiaramente dal comma 1 dell'articolo 1, si riferisce unicamente agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Tra essi non rientra quindi l'INVALSI, che è ente di ricerca ma del settore Istruzione. Egli chiede quindi al Governo di chiarire la motivazione dell'inserimento nel provvedimento di un articolo che riguarda l'INVALSI.

Entrando nel merito dei contenuti del riordino, il Presidente relatore osserva che la caratteristica più rilevante è la concessione agli enti di una notevole autonomia, che non ha riscontro in nessun altro comparto della Pubblica amministrazione. Tale autonomia si esplica in particolare in: autonomia nella formulazione e nella deliberazione degli statuti e quindi, tra l'altro, autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente; autonomia nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza; presenza di almeno un componente della comunità dei ricercatori dell'ente nel consiglio di amministrazione o nell'organo di governo dell'ente. Inoltre, viene resa assai meno discrezionale la nomina da parte del Governo dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione di propria competenza, atteso che l'Esecutivo dovrà ora scegliere le nomine in ristrette «rose» di candidati proposte da comitati di selezione in cui vi dovrà essere una congrua rappresentanza delle comunità di ricercatori di riferimento. Il Presidente relatore pone in luce che l'autonomia concessa agli enti di ricerca è molto superiore a quella di cui fruiscono le università, i cui statuti dovranno in breve tempo essere modificati in modo da uniformarsi alle fondamentali caratteristiche prefigurate dal disegno di legge governativo n. 1905 in materia di *governance*, recentemente presentato al Senato. Per gli statuti degli enti di ricerca è previsto invece solo un controllo da parte ministeriale.

Il Presidente relatore rileva peraltro che la principale esigenza di tutti i cittadini nei riguardi di qualunque unità produttiva pubblica o privata è che il prezzo del prodotto o del servizio sia contenuto e la sua qualità sia adeguata. A tale primaria esigenza si fa fronte in molti modi, primo fra tutti il mercato concorrenziale. A differenza delle università, che operano in un regime di una certa concorrenza, nel caso degli enti di ricerca, tuttavia, il servizio che essi offrono non è (per la parte finanziata dal Ministero) effettuato in competizione, data la diversità dei settori di compe-

tenza. E' evidente dunque il loro carattere monopolistico. Inoltre, il soggetto che richiede il servizio di ricerca è poco definito, configurandosi in sostanza quale l'intera società italiana che, ad esempio, richiede all'INAF o all'INFN di sviluppare un adeguato contributo alle ricerche fondamentali svolte nei loro settori in tutto il mondo. Peraltro, la società italiana non può che essere rappresentata, in questa delicata funzione di soggetto esprimente la domanda di ricerca, dal Governo e dal Parlamento, i quali soli possono assicurare che vi sia una adeguata pressione sugli enti di ricerca affinché la produttività del servizio da loro svolto sia mantenuta elevata, anzi si accresca con il tempo. Concedere tale elevato livello di autonomia a enti di ricerca che utilizzano grosse risorse di capitale pubblico e che costano annualmente allo Stato cifre rilevanti, significa dunque fidarsi – a suo avviso – che la capacità di autogestione dei ricercatori, unita alla valutazione dei risultati della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e alla vigilanza del Ministero, siano tali da ottimizzare il funzionamento degli enti, minimizzando il rischio di patologie quali le derive corporative, la frammentazione e dispersione in troppe attività, l'eccessivo protrarsi di sforzi di ricerca in direzioni ormai prive di reali prospettive.

Il Presidente relatore passa poi ad illustrare nel dettaglio i 18 articoli di cui si compone lo schema di riordino, stigmatizzando che i primi 16 siano compresi nel Capo I (intitolato «Riordino degli Enti di ricerca»), mentre il Capo II (intitolato «Enti di ricerca del settore istruzione») risulta composto dall'articolo 17 sull'INVALSI e dall'articolo 18 recante le abrogazioni complessive. Al di là delle considerazioni in parte già accennate sull'INVALSI, su cui peraltro si riserva di tornare in seguito, invita quindi ad inserire l'articolo 18 in un Capo III, dedicato specificamente alle abrogazioni. Quanto all'articolo 17 sull'INVALSI, comunica peraltro che su di esso occorre ancora acquisire il parere della Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali.

Dopo aver accennato all'articolo 1, sugli obiettivi del riordino, egli si sofferma poi sull'articolo 2, in materia di autonomia statutaria. Al riguardo, riferisce che il comma 1 riconosce l'autonomia agli enti nel rispetto del sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, secondo cui le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Ritiene tuttavia probabilmente discutibile considerare tutti gli enti di ricerca come istituzioni di alta cultura.

Quanto all'articolo 3, sugli statuti degli enti di ricerca, egli segnala anzitutto alcune palesi incongruenze fra la relazione illustrativa relativa a questo articolo e il testo. Coglie peraltro l'occasione per anticipare che relazione illustrativa e testo configgono anche in numerosi altri passaggi, tanto che il Ministero ha preannunciato l'invio formale di una versione corretta della relazione stessa. Registra altresì che è prescritta una riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, non prevista nella legge di delega. Con particolare riferimento al comma 3, riferisce che esso, in sede di prima attuazione, attribuisce la formulazione e deliberazione degli statuti

agli attuali consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente, nominati dal Ministro. Stigmatizza tuttavia la dicotomia con la relazione illustrativa, secondo cui i cinque esperti sarebbero «membri della comunità scientifica, che operano stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive», mentre tale meccanismo di scelta non è in nessun modo previsto nello schema di decreto legislativo. Rileva del resto che appare opportuno effettuare la scelta degli esperti anche in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire lo statuto dell'ente. Condivide comunque l'attribuzione della formulazione e della deliberazione degli statuti, in prima attuazione, agli attuali consigli di amministrazione, integrati dai cinque esperti, che consentirà di tener debito conto della positiva esperienza riscontrata nelle forme di *governance* definite dal riordino del 2003.

Passando all'articolo 4, sul finanziamento degli enti, esprime una valutazione positiva sulla ripartizione del Fondo sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto della valutazione effettuata dall'ANVUR, in quanto stabilisce un *feedback* meritocratico e come tale apprezzabile. Analogamente, condivide che, al fine di promuovere la qualità dell'attività scientifica degli enti di ricerca, a decorrere dal 2011 una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo ordinario sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti, anche in forma congiunta.

Quanto all'articolo 5, relativo ai piani triennali di attività (PTA) e al documento di visione strategica decennale (DVS), osserva anzitutto che appare presumibilmente opportuno precisare che il PTA è elaborato annualmente, sulla scorta di quanto disposto per il Piano triennale di attività del CNR dall'articolo 16 del vigente decreto legislativo n. 127 del 2003. Il predetto articolo 5 sancisce peraltro che i PTA siano adottati dai consigli di amministrazione, previo parere dei consigli scientifici. La relazione illustrativa recita invece «previo parere favorevole dei consigli». Il Presidente relatore si esprime tuttavia in senso nettamente contrario a questa ultima ipotesi e anticipa che chiederà l'allineamento della relazione illustrativa al testo del decreto.

Dopo aver dato conto del comma 2, egli illustra poi il comma 3, con il quale si stabilisce che il Ministero svolga una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Al riguardo, si interroga tuttavia se tale funzione venga svolta sulla base dei PTA. Registra altresì che, per l'effettuazione di siffatta specifica funzione, il Ministero potrà avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università eventualmente in forma di comando sulla base di apposite intese con le Amministrazioni di appartenenza. Chiede peraltro maggiori ragguagli al Governo su come potrebbe configurarsi questo distacco di personale dell'università. Esprime infine stupore per l'assenza di qualunque disciplina in ordine ai documenti di visione strategica decennale (DVS) citati nella rubrica dell'articolo.

L'articolo 6, prosegue il Presidente relatore, norma i regolamenti degli enti, disponendo fra l'altro che quelli sul personale prevedano un parere non vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità curricolare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente. A suo avviso, si tratta di una limitazione del potere dei consigli di amministrazione che non ha riscontro nella prassi normale di un'azienda, cui peraltro nella relazione illustrativa viene data una singolare interpretazione: si afferma infatti che la disposizione realizza uno strumento consultivo, allargando la collegialità nella selezione dei dirigenti.

In merito all'articolo 7, recante la procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti, il Presidente relatore osserva che il controllo ministeriale, in base alla legge di delega, deve effettuarsi nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Lamenta perciò l'assenza di tale riferimento – evidentemente essenziale – nel testo del provvedimento.

Passando all'articolo 8, sui consigli di amministrazione, rileva che esso stabilisce che il numero dei componenti, compreso il presidente, non possa essere superiore a cinque per i grandi enti (con oltre 500 dipendenti o un contributo annuale superiore al 20 per cento del Fondo ordinario). Tale disposizione si applica perciò a CNR, ASI, INAF, INFN e INGV. Negli altri casi il numero dei componenti non può essere superiore a tre. A suo avviso, tale norma attua in modo assai severo la riduzione del numero dei componenti degli organi statutari stabilita dalla legge di delega. Inoltre, la legge prescrive che la metà dei consiglieri di amministrazione del CNR sia di nomina governativa. Rileva tuttavia una difficoltà operativa, essendo il numero fissato in cinque. Auspica altresì che, oltre al numero massimo di componenti, sia previsto anche un numero minimo. Inoltre, ritiene essenziale una precisazione in ordine alla sorte degli attuali componenti dei consigli di amministrazione, con particolare riferimento alla norma che limita la conferma ad una sola volta. Occorre infatti specificare se sono ancora nominabili coloro che hanno già al proprio attivo più di quattro anni nell'incarico di presidente o membro del consiglio di amministrazione.

L'articolo 9, prosegue l'oratore, reca norme specifiche su CNR, ASI e INFN. Con riguardo al comma 2, che consente allo statuto del CNR di far svolgere ai dipartimenti interni un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, egli apprezza come secondo la relazione illustrativa si intenda così sancire che lo statuto del CNR «dovrà disporre di una organizzazione che attribuisca un ruolo centrale ai dipartimenti interni.» Osserva tuttavia con rammarico che non v'è traccia di questa disposizione nel testo in esame.

Quanto alla possibilità che lo statuto del CNR preveda una struttura organizzativa di coordinamento e programmazione delle attività polari, egli rileva che da vari anni la struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività in Antartide prevede una commissione Antartide, nominata dal Ministero, e un consorzio a cui il CNR partecipa in-

sieme all'ENEA, all'OGS ed altri e di cui l'ENEA, in oltre 20 anni di attività, ha di gran lunga sopportato i maggiori costi. In merito al comma 3, che definisce le designazioni dei cinque componenti il consiglio di amministrazione dell'ASI, il Presidente relatore rimarca la mancata indicazione dell'autorità competente a designare il quinto componente. Stigmatizza inoltre che il medesimo comma ribadisca nuovamente la durata quadriennale del mandato di tale consiglio di amministrazione, atteso che ciò è conforme alla normativa generale. Rileva infine criticamente l'inciso «in attesa di una riforma organica dell'ASI», atteso che non risulta imminente né auspicabile un nuovo intervento di riforma. Passando al comma 4, che diminuisce di due il numero dei componenti dell'INFN, egli sottolinea il contrasto di tale disposizione con la norma generale di cui all'articolo 8, comma 1, in base alla quale tutti i consigli di amministrazione non possono superare il numero di cinque componenti. In proposito, riferisce che, attualmente, la struttura di *governance* dell'INFN si chiama consiglio direttivo e non consiglio di amministrazione. Esso è composto da un presidente, quattro componenti la giunta esecutiva, una ventina di direttori delle sezioni e dei laboratori dell'INFN, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico, due rappresentanti del personale, un rappresentante del CNR e un rappresentante dell'ENEA. È da notare peraltro che né il presidente, né i membri della giunta esecutiva sono di nomina governativa. A fronte della generale esigenza della Pubblica amministrazione di ridurre i costi dei componenti degli organi di *governance*, esprime quindi meraviglia per il trattamento di favore riservato all'INFN, il cui consiglio direttivo viene solo minimamente toccato dal provvedimento in esame.

L'articolo 10, sui consigli scientifici o tecnico-scientifici, prosegue il Presidente relatore, prescrive poi che essi siano formati da non più di sette componenti. In proposito egli rileva peraltro come tale numero massimo sia palesemente inadeguato per enti, come il CNR, che svolgono attività di punta in molte decine di settori di ricerca altamente specialistici. Il limite massimo non può dunque essere lo stesso per il CNR e per gli altri enti. Va altresì evidenziato che i conteggi effettuati nella relazione tecnica non consentono agli enti il cui consiglio scientifico sia adesso formato da un numero di componenti minore di 7 di aumentare il numero attuale dei componenti.

In ossequio ad una disposizione della legge di delega, l'articolo 11 disciplina poi i comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione di designazione governativa. In proposito il Presidente relatore osserva tuttavia che le «rose» previste sono veramente troppo ridotte, togliendo spazio eccessivo alla discrezionalità della nomina governativa. Il comma 4 di detto articolo stabilisce inoltre che, nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre di essi, tra cui il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due componenti siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento. Tale disposizione risulta tuttavia in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 9 sia per il CNR (in cui uno dei cinque componenti è desi-

gnato dalla CRUI) sia per l'ASI (in cui quattro componenti sono di designazione governativa). Con riferimento al meccanismo di designazione e nomina previsto dall'articolo 11, il Presidente relatore censura peraltro la soppressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, secondo la regola generale finora seguita per la nomina delle posizioni apicali negli organi di *governance* degli enti pubblici, soppressione che a suo avviso non è pienamente giustificata dalla innovazione dei comitati di selezione. Giudica quindi negativamente la disposizione del comma 5.

In merito all'articolo 12, che detta norme per l'organizzazione interna e la dirigenza, egli reputa poco chiara la disposizione secondo cui, ai fini dell'organizzazione interna, negli statuti e nei regolamenti vanno tenuti separati i compiti di programmazione ed indirizzo strategico, le competenze e responsabilità gestionali e le funzioni valutative e di controllo. Ricorda infatti che la responsabilità gestionale comprende ovviamente la valutazione e il controllo dell'andamento della ricerca e della partecipazione attiva del personale, così come la programmazione delle attività non può prescindere da una valutazione del suo andamento, ad esempio dal conseguimento delle *milestones* nei progetti di ricerca. Egli lamenta altresì che non venga detto nulla circa l'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca, mentre nella vigente struttura dipartimentale del CNR – che egli ritiene indispensabile salvaguardare – tale assegnazione compete in buona misura ai responsabili dei dipartimenti, a cui spetta anche il compito della formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza. Passando al comma 3 del medesimo articolo 12, secondo cui gli statuti debbano limitare le competenze dei consigli di amministrazione riconducendole alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti al fine di semplificare le procedure e valorizzare e responsabilizzare i dirigenti, egli giudica la norma ispirata dalla più generale ideologia della autonomia del ricercatore che permea a suo avviso tutto il provvedimento ed auspica che negli statuti essa non venga interpretata nel senso del sostanziale esautoramento della funzione di indirizzo e controllo dei consigli di amministrazione.

Il Presidente relatore dà indi analiticamente conto dell'articolo 13, in tema di riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale, nonché dell'articolo 14, sulla riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca.

In ordine all'articolo 15, sulle infrastrutture di ricerca, precisa che i fondi necessari sono quelli acquisiti dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia.

Dopo aver accennato all'articolo 16, relativo agli strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio, egli si sofferma sull'articolo 17, concernente l'INVALSI. Al riguardo, riferisce che esso stabilisce il mantenimento della natura giuridica e delle competenze dell'ente quali definite dalla normativa vigente e stabilisce che gli attuali membri del comitato di indirizzo restino in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. Egli ribadisce tuttavia le perplessità già manifestate in ordine all'inserimento di tale articolo nel decreto legislativo

di riordino degli enti di ricerca, atteso che la delega si riferisce solo agli enti afferenti all'*ex* Ministero dell'università e della ricerca. Peraltro, qualora si facesse rientrare l'INVALSI fra questi ultimi, ne conseguirebbe che ad esso si applichino anche le disposizioni del Capo I e in particolare l'articolo 8 sui consigli di amministrazione e l'articolo 11 sui comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione. Al riguardo, rinnova una richiesta di chiarimenti al Governo.

Nel merito dell'articolo 17, rileva peraltro che la ridefinizione dei compiti dell'INVALSI non coincide esattamente con quanto stabilito nei provvedimenti legislativi richiamati.

Il Presidente relatore illustra infine l'articolo 18, recante disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme, osservando che l'atto in titolo abroga implicitamente la gran parte delle norme contenute nei decreti legislativi di riordino del 2003 ma del tutto curiosamente ne abroga espressamente solo alcune specifiche. Quanto al comma 2, osserva che il completamento delle procedure di nomina sarà necessariamente successivo all'entrata in vigore degli statuti; manifesta perciò perplessità sulla formulazione del comma.

Egli dedica poi alcune considerazioni alla relazione tecnica, che quantifica i risparmi conseguenti dal riordino in esame in 463.723 euro l'anno a decorrere dal 2010. Essa precisa inoltre che tale cifra verrà scomputata dalla somma di 99.123.352 euro che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca deve risparmiare ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno assegnati alle singole Amministrazioni gli obiettivi di risparmio conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria per l'anno 2007, per un risparmio complessivo di 415 milioni di euro. In proposito, egli precisa il risparmio di 99.123.352 euro disposto dall'Economia per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta dall'atto di Governo n. 153 (attualmente all'esame delle Commissioni bilancio del Parlamento), che imputa peraltro agli enti di ricerca risparmi per 98.808.366 euro. Si meraviglia quindi che nella relazione tecnica non si sia tenuto conto di questo dato. Inoltre, censura che la predetta relazione tecnica non citi l'atto del Governo n. 153, ma un decreto del Ministero dell'economia che non è stato ancora emanato, essendone l'atto n. 153 il presupposto. Invita perciò a modificare la relazione tecnica. Deplora infine che la medesima relazione tecnica stabilisca che la somma residuale da risparmiare (pari a 98.659.629 euro) sia recuperata mediante un taglio lineare delle dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ente di ricerca a decorrere dal 2010.

Qualche osservazione conclusiva è infine dedicata all'analisi tecnico-normativa e all'analisi dell'impatto della regolamentazione, in ordine alle quali egli lamenta fra l'altro che non vi sia il minimo accenno alle abrogazioni implicite relative ai decreti legislativi del 2003 determinate dal provvedimento in esame. Non si comprende inoltre, prosegue, perché vengano indicati come soggetti interessati dal provvedimento non gli enti di

ricerca (di cui sarebbe stato necessario fornire l'elenco), ma persone fisiche come i ricercatori e i tecnologi.

Avviandosi alla conclusione, egli ribadisce la richiesta di alcuni chiarimenti al Governo. In primo luogo, sollecita la trasmissione di un elenco puntuale degli enti interessati dal riordino. Chiede poi di precisare se la «specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico» di cui al comma 3 dell'articolo 5 si basa sui PTA, nonché come possa configurarsi il distacco di personale dell'università presso la Segreteria tecnica. Con riguardo all'articolo 8, comma 2, ritiene necessario specificare come si procederà per i prossimi consigli di amministrazione con coloro che abbiano già totalizzato in precedenti incarichi più di quattro anni, quali presidenti o membri del consiglio di amministrazione. In particolare, appare indispensabile sapere se queste persone siano ancora nominabili e se l'impossibilità di una nuova nomina valga solo nell'ipotesi di un terzo incarico consecutivo. In ordine all'articolo 9, comma 3, chiede il significato preciso dell'inciso «in attesa di una riforma organica dell'ASI» e sollecita una delucidazione in ordine all'inserimento dell'IN-VALSI nel riordino. In merito alla relazione tecnica, reputa doveroso chiarire perché il risparmio di 99.123.352 euro disposto dall'Economia per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia stato caricato tutto sugli enti di ricerca e quali siano gli estremi precisi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce questo risparmio.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede di sapere quali siano le eventuali audizioni previste sul provvedimento in titolo.

Il presidente relatore POSSA (PdL) si riserva di svolgere un approfondimento in merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

(1673) MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RUSCONI (PD) lamenta la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame dei provvedimenti in titolo, cui invece si era concor-

dato di dedicare nella seduta odierna uno spazio maggiore, tant'è vero che l'opposizione ha assicurato il numero legale sull'atto n. 156.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) tiene a precisare che i tempi risultano assolutamente congrui per proseguire nel dibattito.

Nella discussione generale interviene la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) la quale, nel rammentare di aver già richiamato le numerose questioni di competenza sollevate da alcuni senatori, pone in luce le finalità dei provvedimenti, evidenziando che l'ultima legge di riforma risale al 1971. Reputa perciò necessario una nuova legge di sistema che corrisponda ad una rinnovata domanda sociale e valorizzi le esperienze concrete fino ad ora attuate.

Ripercorre indi la nascita dei nidi e delle scuole dell'infanzia, datata a metà dell'Ottocento, rimarcando che allora fu segnalata per la prima volta la relazione tra dette scuole e la scoperta dell'infanzia come elemento cruciale della vita umana e non come semplice attesa della vita adulta. Rileva altresì che la complessità iniziale persiste ancora oggi e sottolinea che il nido è stato alternativamente concepito come sala di custodia o luogo di addestramento volto all'autodisciplina. Pone dunque l'accento sul bambino come soggetto competente, rammentando che ciò costituisce il fulcro della moderna pedagogia.

Richiama inoltre le prime leggi di settore, risalenti al 1925, in base alle quali il nido era considerato un servizio rivolto alla famiglia, soffermandosi altresì sulla normativa del 1950, incentrata sulla tutela del lavoro femminile, nonché su quella del 1971, che reputa il frutto della stagione delle pari opportunità. A tale ultimo riguardo precisa che la legge n. 1044 del 1971, benché si riferisca anche allo sviluppo armonico del bambino, è finalizzata prettamente a facilitare l'accesso delle donne nel mondo del lavoro. I successivi interventi, prosegue, che pure hanno riconosciuto come diritti soggettivi i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si sono limitati a finanziare progetti sperimentali, senza dettare norme di sistema.

Ricorda poi con rammarico che la legge del 1971 prevedeva l'introduzione di 3.800 nidi che attualmente non risultano invece attivati; fa presente in merito che ciò dipende dal carattere di servizio a domanda individuale attribuito all'asilo nido. Esso non è infatti ancora concepito come un servizio universale e l'accesso è ancora fortemente limitato.

Quanto ai dubbi sulla competenza dello Stato a legiferare in materia evidenzia alcune pronunce della Corte costituzionale relative a disposizioni introdotte dall'allora ministro Prestigiacomo, segnalando che a giudizio della Consulta la materia dei nidi non rientra tra quelle residuali delle Regioni ma nell'ambito dell'istruzione, pure avendo alcuni aspetti connessi al lavoro, che attiene alla competenza concorrente.

Giudica pertanto imprescindibile una legge quadro che fissi alcuni criteri per raggiungere un adeguato sviluppo dei nidi, tenuto conto che in Italia essi non superano il 10 per cento mentre la soglia richiesta dall'Europa è del 33 per cento. Lamenta peraltro la forte diversificazione ter-

ritoriale nonché le differenze in termini di costo e di accesso, ribadendo che occorre attribuire ai nidi il carattere di diritto universale.

Dopo essersi richiamata alle conclusioni della commissione Attali circa la necessità di ampliare le potenzialità dei bambini fin dalla primissima età, pone in luce il notevole ritorno economico che deriva dagli investimenti a favore dell'infanzia. Segnala quindi l'esigenza di anticipare alla fascia da 0 a 3 anni l'educazione dei bambini i quali hanno ancor più diritto alla socializzazione considerato che sono scomparse le famiglie allargate. Reputa altresì che il nido non sia esclusivamente un sostegno al lavoro ma sia utile anche per l'esercizio della genitorialità, offrendo un punto di riferimento solido per la formazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 87 E ABBINATI IN MATERIA DI RIFORMA DEL CINEMA

Il senatore VITA (PD) sollecita la convocazione del Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 87 e abbinati.

Il PRESIDENTE assicura che sarà dato seguito a tale richiesta nei tempi compatibili con l'intensa attività della Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO BONDI IN COMMISSIONE

Il senatore VITA (PD) rinnova – anche a nome del senatore Giambrone – la richiesta di audire il ministro Bondi, tanto più che egli ha ribadito l'imminente riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, su cui reputa necessario un confronto con il Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che farà nuovamente presente al Ministro tale richiesta.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, in considerazione del protrarsi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari – dedicato ad un ciclo di audizioni sul tragico incidente ferroviario verificatosi a Viareggio lo scorso 29 giugno –, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruno Fiorelli, vice presidente di Federcasse, il dottor Marco Reggio, responsabile dell'Ufficio stampa e rapporti istituzionali di Federcasse, la dottoressa Anna Di Trapano del Servizio studi, ricerche e statistiche di Federcasse e il dottor Gianluigi Mollo, responsabile del Servizio crediti institutional di Iccrea Banca.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione di rappresentanti di Federcasse

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver brevemente introdotto le tematiche oggetto dell'audizione, dà la parola agli auditi.

Il dottor FIORELLI si sofferma sulla realtà delle banche di credito cooperativo, dando conto dell'articolazione territoriale delle stesse e delle caratteristiche qualitative di tali istituti.

Negli ultimi anni si è determinato un rafforzamento del ruolo di sostegno espletato dalle banche di credito cooperativo a favore del settore agricolo.

Lo stato di crisi che ha investito il comparto primario avrebbe richiesto peculiari e congrue azioni di tutela da parte degli organi pubblici, che si sono invece limitati ad adottare la sola misura della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio, utile ma non sufficiente a risolvere i problemi delle imprese stesse.

L'auditore si sofferma poi sulle specifiche iniziative promosse dalle banche di credito cooperativo-casse rurali, orientate nella prospettiva di facilitare e rafforzare la relazione con il mondo agricolo, tra le quali cita l'iniziativa volta alla costituzione di una società specializzata denominata Bit S.p.A., la stipula di convenzioni *ad hoc* a favore delle cooperative agricole ed infine la realizzazione di una convenzione con Legambiente, volta ad incentivare la diffusione dell'energia derivante da fonti rinnovabili.

Le proposte del credito cooperativo, volte a migliorare le relazioni tra banche e settore agricolo, prospettano da un lato l'esigenza di una riduzione dei costi di produzione aziendali, dall'altro la necessità di introdurre strumenti finanziari ed agevolativi in grado di favorire la ristrutturazione del credito, nonché la possibilità di realizzare investimenti atti a favorire la crescita produttiva aziendale.

Il rafforzamento delle funzioni e delle risorse attribuite dal sistema pubblico può fornire una strumentazione volta a facilitare i rapporti tra banche ed imprenditori agricoli. Occorre intervenire al fine di incrementare la dotazione di risorse dei consorzi fidi, nella prospettiva di rafforzare tale sistema. È inoltre opportuno operare uno snellimento delle procedure necessarie per la concessione da parte dell'ISMEA delle garanzie fidejussorie, riducendo altresì i costi attinenti alle stesse.

Il dottor MOLLO prende la parola, per fornire talune precisazioni in merito alle tematiche oggetto dell'odierna audizione, soffermandosi in particolare sul ruolo svolto dall'Iccrea Banca nell'ambito del credito cooperativo.

Il senatore SANCIU (*PdL*) fa presente che il sistema bancario non ha fornito un adeguato supporto al sistema agricolo, fortemente penalizzato dalla crisi economica in atto. Si è registrata, in particolare, una difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese agricole, nonostante la congrua situazione patrimoniale delle stesse.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) dopo aver sottolineato l'esigenza di fornire un sostegno economico-finanziario agli investimenti delle imprese

agricole, chiede agli auditi di chiarire i risvolti attinenti alla convenzione stipulata dalla Legambiente con le banche di credito cooperativo.

Il senatore ANDRIA (*PD*) dopo essersi soffermato sul ruolo che le banche di credito cooperativo hanno storicamente espletato nei territori di riferimento, sottolinea l'esigenza di una rimodulazione della strumentazione pubblica volta ad agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole.

In tale prospettiva il ruolo dell'ISMEA risulta fondamentale e va rafforzato attraverso l'attribuzione allo stesso di idonee risorse finanziarie.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottolinea le difficoltà di accesso al credito di breve periodo da parte delle imprese agricole, prospettando l'opportunità di adottare idonei moduli atti a superare tali nodi problematici.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea l'esigenza di un coordinamento tra le attività poste in essere dall'ISMEA e quelle volte dalla Federcassa.

Si sofferma poi sul ruolo che le banche di credito cooperativo possono espletare nell'ambito della Banca del Mezzogiorno – in via di costituzione – prospettando l'opportunità di valorizzare l'apporto del credito cooperativo in seno alla predetta Banca.

Chiede infine agli auditi di chiarire quali siano le convenzioni stipulate da Federcasse con organismi associativi.

Il dottor FIORELLI fa presente che il sostegno assicurato dal credito cooperativo a favore del settore agricolo è stato rilevante, nonostante la crisi economica in atto e nonostante i parametri di «Basilea 2», ispirati a criteri prudenziali.

Per quel che concerne la convenzione stipulata con Legambiente, evidenzia che la stessa è finalizzata al finanziamento a tassi agevolati di progetti, certificati sotto il profilo tecnico-ambientale dalla stessa Legambiente.

Relativamente alla cooperazione con l'ISMEA, l'audito precisa che è in atto un contatto, volto a rafforzare i moduli di coordinamento con tale istituto.

Per quel che concerne la costituzione della Banca del Sud, sottolinea che il credito cooperativo è intenzionato a sostenere attivamente tale iniziativa.

Infine, sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione, a livello normativo, per il settore del credito cooperativo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea che la Commissione agricoltura, nell'ambito della propria attività istituzionale, si renderà interprete delle esigenze del credito cooperativo.

Il dottor MOLLO, relativamente alle convenzioni stipulate da Federcasse, si sofferma su quella intercorsa con Fedagri, su quella con Confagricoltura e su quella con Legambiente. È in via di definizione una convenzione con l'ISMEA, volta ad armonizzare i parametri di valutazione del credito utilizzati dall'ISMEA stessa con quelli adottati dal credito cooperativo.

L'audito si sofferma infine sul concetto di «despecializzazione», introdotto dal legislatore nel sistema bancario, sottolineando le criticità derivanti da tale impostazione rispetto al credito agrario. Sottolinea a tal proposito che l'Iccrea Banca, nonostante il predetto principio di «despecializzazione», ha opportunamente creato al proprio interno un'apposita struttura, rivolta in modo specifico al settore agricolo.

Il dottor REGGIO si sofferma sulla convenzione stipulata con Legambiente, evidenziando che attraverso la stessa viene centralizzato presso la stessa Legambiente l'istruttoria tecnica dei progetti inerenti alle energie rinnovabili.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

106^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 15.**SUL RIFACIMENTO DELL'AULA DI COMMISSIONE*

Il presidente CURSI, interpretando il sentimento unanime della Commissione, rivolge un sentito ringraziamento al Servizio tecnico del Senato che ha garantito un ottimo rifacimento degli Uffici e dell'Aula della Commissione, pesantemente danneggiati dall'incendio che ha colpito il Palazzo lo scorso anno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati» (n. 140)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore VETRELLA (*PdL*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto dal Governo ai sensi della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), che è volto a recepire la direttiva 2007/45/CE relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

La direttiva provvede alla liberalizzazione dei formati degli imballaggi attraverso la riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori (vincoli che rimangono solo con riferimento ai vini, agli spiriti e, in via transitoria, anche al latte e alla pasta secca) – per favorire la libera circolazione nel mercato interno e per tener conto dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori.

Attualmente in Italia per la maggior parte dei prodotti coesistono quantità nominali nazionali e quantità nominali comunitarie: gli «imballaggi preconfezionati CEE», che rispondono alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento interno, sono distinti dagli imballaggi confe-

zionati detti «nazionali», fabbricati, cioè, in conformità a normative di carattere nazionali.

La direttiva 2007/45/CE abroga due direttive: la 75/106/CEE, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (recepita con il decreto-legge n. 451 del 1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 614 del 1976) e la direttiva 80/232/CEE, relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 1982). Vengono inoltre introdotte talune modifiche alla direttiva 76/211/CEE (recepita con la legge n. 690 del 1978), relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Entrando nel dettaglio della direttiva da recepire, il relatore segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto (relativo alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati) e il campo d'applicazione del provvedimento, che riguarda i prodotti preconfezionati e gli imballaggi preconfezionati (o preimballaggi).

L'articolo 2 dispone che non è possibile vietare o limitare la vendita dei prodotti preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinati prodotti dagli articoli 3 e 4 (vini e generatori di aerosol) e prevedendo una deroga transitoria per il latte e per la pasta secca: per tali prodotti le quantità nominali obbligatorie attualmente prescritte continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012 (avendo sentito le associazioni di categoria, tale deroga non è stata estesa, come avrebbe consentito la direttiva, anche al burro, al caffè e allo zucchero bianco).

L'articolo 3, in materia di commercializzazione e libera circolazione di determinati prodotti, stabilisce che i prodotti elencati nell'allegato (vini e bevande spiritose) siano immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità indicate dal medesimo allegato, con esclusione per i prodotti che sono commercializzati in negozi *tax free*, per i quali non sono previste quantità nominali obbligatorie.

Per i generatori di aerosol, l'articolo 4 prevede che l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore debba essere riportata in modo da evitare ogni confusione con il volume nominale del contenuto e viene eliminato l'obbligo di indicare la quantità nominale espressa in massa del contenuto.

L'articolo 5 disciplina i c.d. «imballaggi multipli», mentre l'articolo 6, commi 1 e 2, introduce modifiche all'articolo 15 (in materia di controlli) del decreto-legge n. 451 del 1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 614 del 1976 e all'articolo 1 (relativo al campo di applicazione) della legge n. 690 del 1978, consequenziali all'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso decreto-legge, relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. Il successivo comma 3 modifica l'articolo 12 della legge n. 690 del 1978, introducendo una nuova sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di violazione delle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie e

precisa che spetta alle Camere di commercio la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, i cui proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Da ultimo segnala che l'articolo 7 indica le disposizioni abrogate, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 9 fissa la data di decorrenza del decreto e l'articolo 10 stabilisce che le eventuali disposizioni tecniche attuative o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

A conclusione del suo intervento, il relatore dà conto di alcune considerazioni riferitegli dalla senatrice Bugnano, assente per contestuali impegni parlamentari, e che riguardano la deroga concessa dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento al latte e alla pasta secca, nonché la necessità di adottare misure volte a garantire sia una maggiore informazione ai consumatori che una maggiore leggibilità delle indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti confezionati. A tale riguardo, mentre ritiene accoglibili gli ultimi due rilievi, esprime delle perplessità circa le obiezioni avanzate sulla deroga citata.

Il presidente CURSI fa rilevare che la direttiva, che il provvedimento in titolo intende recepire, prevede che gli Stati membri possano continuare a prescrivere, fino all'11 ottobre 2012, quantità nominali obbligatorie per alcuni prodotti come il latte, il burro, la pasta secca e il caffè. In particolare, il Governo, solo dopo aver sentito le associazioni di categoria, ha ritenuto di prevedere la deroga sulle gamme obbligatorie solo per il latte e la pasta secca.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene necessario inserire nel parere da rendere all'Esecutivo un invito a tutelare i prodotti tipici nazionali cui possa nuocere una totale liberalizzazione dei pesi e delle tolleranze ammesse, rendendoli irriconoscibili ai consumatori.

Il relatore VETRELLA (*PdL*), raccogliendo le risultanze del dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto), che tiene, tra l'altro, conto della considerazione testé svolta dal senatore Bubbico.

Previa verifica del numero legale la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori» (n. 135)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il senatore VETRELLA (*PdL*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo che contiene uno schema di decreto legislativo recante l'attuazione

della direttiva n. 42 del 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 16 del 1995, relativa agli ascensori.

Lo schema di decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, è in attesa anche del parere della Conferenza Stato-Regioni e, per questo, risulta tuttora assegnato alla Commissione con riserva.

Lo schema di decreto dà attuazione alla cosiddetta direttiva macchine del 2006, il cui recepimento era stato originariamente già previsto dalla legge comunitaria 2007 e, successivamente, dalla legge comunitaria 2008.

Entrambe le deleghe conferite, tuttavia, non erano state adempiute e avevano finito con il produrre una situazione di ritardo da parte dell'Italia. La direttiva macchine del 2006, infatti, stabilisce che ciascun Stato membro pubblici le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 29 giugno del 2008, in modo tale da applicare le disposizioni a partire dal 29 dicembre del 2009. Tale data, come è prevedibile, rende quindi particolarmente urgente l'adozione del decreto legislativo in questione.

Per quanto attiene il settore delle macchine, ricorda che l'Unione europea, negli ultimi anni, ha inteso definire dei requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari e di tutela della salute dei lavoratori impiegati in tale comparto, che avessero carattere generale lasciando in capo ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali previsti dalle normative comunitarie, e prevedendo solo per i macchinari che presentano un potenziale maggiore di rischi una procedura di certificazione più rigorosa.

La direttiva n. 42 del 2006, nella volontà della Commissione europea che l'aveva allora proposta, mira a superare una serie di incertezze interpretative che si erano generate negli anni e che erano state spesso causate dalla stratificazione normativa che aveva portato i vari comitati istituiti dalla Commissione europea ad esprimersi in senso non univoco sui diversi quesiti posti dagli operatori del settore.

Tra le principali novità della direttiva macchine segnala, in particolare, la precisazione dei campi di applicazione della direttiva stessa. In questo senso vengono inserite nell'ambito di applicazione le cosiddette «quasi macchine» e sono maggiormente precisati alcuni ambiti come quelli degli accessori di sollevamento, delle catene e delle cinghie.

La direttiva in questione, inoltre, ha previsto una rideterminazione dell'ambito di applicazione della direttiva n. 16 del 1995, riguardante gli ascensori. Per questo lo schema di decreto, all'articolo 16, rinvia ad un successivo atto di natura regolamentare le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 con cui era stata recepita la direttiva relativa agli ascensori.

Lo schema di decreto in esame si compone di 19 articoli e di 11 allegati.

In particolare, l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione del decreto con una elencazione puntuale dei prodotti oggetto di disciplina. Lo stesso articolo precisa che sono invece escluse dal campo di applica-

zione le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente in laboratori a fini di ricerca.

L'articolo 2 è dedicato alle definizioni. Tra queste il relatore segnala la definizione di quasi macchine che sono prodotti unicamente destinati ad essere incorporati ad altre macchine o ad apparecchi per costruire una delle macchine rientranti nella disciplina dello schema di decreto.

L'articolo 3 concerne l'immissione sul mercato, mentre l'articolo 4 riguarda la presunzione di conformità delle macchine immesse in commercio.

L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato. Tale sorveglianza è affidata all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPEL) quale organo adibito agli accertamenti di carattere tecnico. In base allo schema di decreto anche le quasi macchine potranno essere oggetto di sorveglianza da parte dell'ISPEL.

L'articolo 8 prevede delle misure specifiche riguardanti le categorie di macchine potenzialmente pericolose, mentre l'articolo 9 è dedicato alla valutazione della conformità delle macchine. Per quanto attiene alla valutazione di conformità delle macchine che presentano caratteristiche di maggiore pericolosità, lo schema di decreto consente al fabbricante tre diverse opzioni: la procedura di conformità a seguito di controllo interno; la procedura per la certificazione CE o la procedura di garanzia qualità totale disciplinata nell'allegato X.

L'articolo 10 riguarda le procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine, mentre l'articolo 11 tratta delle attività di certificazione.

L'articolo 15 stabilisce una serie di sanzioni per le ipotesi più gravi di reato laddove siano configurabili delle frodi in commercio o delle truffe.

L'articolo 16, dedicato interamente agli ascensori e ai montacarichi, rinvia, come evidenziato in precedenza, ad una fonte secondaria, per la parte relativa agli ascensori, la predisposizione delle necessarie modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che aveva recepito la direttiva n. 16 del 1995, relativa agli ascensori.

L'articolo 18, infine, prevede alcune abrogazioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto, il cui termine è fissato per il 29 dicembre del 2009, mentre l'articolo 19 contiene alcune norme transitorie e finali.

Conclusivamente, il relatore presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto), riservandosi tuttavia di integrarlo con le eventuali ulteriori valutazioni che dovessero emergere nel corso della discussione.

Prende quindi la parola il senatore BUBBICO (*PD*) il quale, riconoscendo l'importanza del provvedimento in esame, lamenta talune carenze circa l'attività di sorveglianza del mercato disciplinata dall'articolo 6. In particolare, segnala l'anomala ripartizione di competenze tra amministrazioni pubbliche e l'assenza di risorse e funzioni proprie da parte del Ministero dello sviluppo economico. Il procedimento amministrativo trac-

ciato dal provvedimento in materia di vigilanza, appare farraginoso e assai lungo, tanto da poter penalizzare proprio quei produttori nazionali che, rispettosi della emananda normativa, subirebbero la concorrenza sleale di coloro che invece ne violassero le prescrizioni.

Il relatore VETRELLA (*PdL*) ritiene invece corretta la ripartizione delle competenze in materia di vigilanza, in relazione ai diversi aspetti problematici (tecnici e sanitari) che si pongono con riferimento alle macchine.

Il presidente CURSI, rilevando che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, alla cui acquisizione è subordinata l'assegnazione dell'atto in titolo, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. (Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CURSI rileva che è in corso di presentazione un disegno di legge in materia analoga a quella trattata dal provvedimento in titolo da parte dei senatori Bubbico ed altri. Anche in considerazione di tale circostanza, ed in attesa della relativa assegnazione, rappresenta la necessità di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI FIAT DI TERMINI IMERESE

Il senatore GARRAFFA (*PD*) si sofferma sulle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato della FIAT circa il futuro degli stabilimenti di Termini Imprese e invita il presidente Corsi a prevedere un'apposita audizione dei vertici della FIAT e del ministro Scajola.

La senatrice ARMATO (*PD*), nel manifestare preoccupazione per le sorti di alcuni stabilimenti in Italia della FIAT, esprime un ringraziamento al presidente Corsi per la sensibilità dimostrata in occasione dell'audizione del presidente dell'ANFIA, ingegnere Razelli, in cui ci si è soffermati anche sulla situazione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Intervengono quindi il senatore VETRELLA (*PdL*), che evidenzia come l'audizione dell'amministratore delegato della FIAT potrebbe avvenire solamente una volta che sia stato ufficialmente presentato il piano industriale dell'Azienda, il senatore SANGALLI (*PD*), che ricorda come la FIAT abbia goduto negli ultimi mesi di un sistema di incentivi, che hanno consentito di aumentare considerevolmente il numero delle vendite, il senatore MESSINA (*PdL*) e, nuovamente, il senatore GARRAFFA (*PD*), che lamenta l'assenza di una chiara politica di interventi del Governo a favore dei lavoratori degli stabilimenti italiani della FIAT che potrebbero essere dismessi.

Il presidente CURSI ricorda che il ministro Scajola sta seguendo con particolare attenzione le vicende degli stabilimenti FIAT in Italia, nonché il nuovo piano industriale che i vertici dell'Azienda si sono impegnati a presentare al Governo proprio in queste settimane. Ricorda, infine, che la Presidenza del Senato è stata già interpellata su tale vicenda a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni senatori nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea di oggi.

SULLE DELEGHE CONFERITE AL GOVERNO DALLA LEGGE N. 99 DEL 2009

Il senatore ASTORE (*Misto*) interviene brevemente per chiedere alcuni chiarimenti (successivamente forniti dal presidente CURSI), circa la trasmissione, da parte del Governo, degli schemi di decreto previsti dalla legge n. 99 del 2009, con riguardo alla ripresa di produzione di energia elettrica dal nucleare.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CURSI informa la Commissione che la seduta prevista per domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 140**

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che appare opportuno prevedere misure volte a garantire sia una maggiore informazione ai consumatori ed all'industria, al fine di aumentare la comprensione del prezzo per unità di misura, sia una maggiore leggibilità e visibilità delle indicazioni riguardanti il peso ed il volume sulle etichette dei prodotti confezionati, in condizioni di presentazione normali.

Si osserva inoltre l'opportunità di introdurre adeguate misure volte a tutelare i prodotti tipici nazionali cui possa nuocere una totale liberalizzazione dei pesi e delle tolleranze ammesse, rendendoli irriconoscibili ai consumatori.

SCHEMA DI PARERE DEL SENATORE VETRELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 135

La 10^a Commissione permanente industria, commercio, turismo, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole, con le condizioni e le osservazioni che seguono.

L'attività legislativa in esame riguarda il recepimento della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE.

L'oggetto della citata direttiva si identifica con la disciplina relativa alla marcatura CE delle macchine, già oggetto di precedenti direttive recepite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e, per una parte, (cfr. art. 24 della direttiva) alla materia degli ascensori, oggetto della direttiva 95/16/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

La suddetta materia è, oggi, regolata dal D.P.R. 459/96, recante «Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine» e dal D.P.R. 162/99, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio».

Ne consegue che, riguardando l'oggetto delle delega il solo ed integrale recepimento della direttiva ed atteso che essa è regolata nel diritto interno dai citati regolamenti, lo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe avere come contenuto proprio una nuova disciplina dell'intera materia, precedentemente regolata dalle due citate diverse fonti regolamentari.

Al contrario, si rileva che il Governo, nell'attuare il recepimento, ha inteso presentare due diversi atti normativi, un decreto legislativo e un DPR, quest'ultimo per le modifiche relative alla disciplina degli ascensori contenute nel DPR n. 162 del 1999.

Una siffatta scelta suscita perplessità di ordine formale e sostanziale.

A livello formale va rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 88 del 2009, per l'attuazione delle direttive indicate nell'allegato B) è previ-

sto il ricorso a fonte primaria (decreto legislativo), quand'anche la disciplina nazionale previgente su cui intervenire sia stata adottata con fonte secondaria: ciò è conseguenza di una scelta del legislatore che, escludendo il rinvio a fonti di livello inferiore (quali, in tempi più remoti, le indicazioni in allegato c) in leggi comunitarie), sembra pregiudicare la possibilità di interventi sulla materia oggetto di delega con fonti diverse dal decreto legislativo, pena la possibile violazione della delega stessa, espressamente escludendo ogni problematica connessa all'innalzamento del livello della fonte, atteso che, come detto, nella fattispecie la direttiva da recepire copre l'intera materia precedentemente regolata da fonti sub-primarie.

A livello sostanziale, poi, la duplicazione degli strumenti di recepimento, comportando iter e modalità di promulgazione non allineati, potrebbe comportare una probabile dilazione dell'entrata in vigore delle norme in materia di ascensori, con la conseguenza che, oltre ad una possibile – se pur parziale – infrazione dell'obbligo comunitario – si correbbe il rischio dell'istaurarsi di un regime «intermedio», con norme domestiche allineate alle direttiva 2006/42/CE, ma non alle modifiche della direttiva 95/16/CE con possibili difficoltà per operatori ed interpreti.

Per tali ragioni appare necessario – e a ciò la Commissione condiziona il proprio parere favorevole – che il recepimento sia attuato con l'unico strumento legislativo previsto, il decreto legislativo, e che in esso siano quindi fatte confluire le disposizioni attualmente contenute nello schema di DPR recante modificazioni al D.P.R. n. 162 del 1999.

La Commissione osserva inoltre che:

1) all'articolo 1, comma 2, lett. m), benché il riferimento alla direttiva 73/23/CEE sia esatto (anche se nella direttiva 2006/42/CE all'articolo 1, lett. k), è scritto 72/23/CEE), sarebbe più opportuno far riferimento alla nuova direttiva 2006/95/CE, in materia di bassa tensione, che ha sostituito la precedente;

2) all'articolo 2, comma 2, lett. c), il riferimento al: «Componente di sicurezza: componente come indicato in modo non esaustivo...» appare alquanto contorto. Sarebbe opportuno riportare la stessa definizione della direttiva (come del resto riportata di seguito per l'articolo 19, comma 1, e, cioè, per la precisione: " c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti;

3) all'articolo 3, comma 3, lettera c), laddove si citano le: «informazioni necessarie», andrebbe meglio chiarito che si tratta delle: «informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni», come indicato nella direttiva all'articolo 5, lettera c);

4) all'articolo 6, comma 4, ultima riga, viene citato il costruttore, anziché, come indicato nelle definizioni, il fabbricante;

5) all'articolo 11, comma 4, poiché si delinea la possibilità concreta che gli organismi notificati non esistano per 7 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 mesi per l'adozione del decreto e 4 mesi per la concessione della notifica), sarebbe opportuno inserire il seguente comma: «4-bis. È data facoltà al Ministero dello sviluppo economico di concedere notifica provvisoria – di durata pari a due mesi – ad organismi in relazione alle attività di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata – per lo stesso periodo di tempo – fino all'ottenimento della notifica definitiva»;

6) all'articolo 11, comma 13, ciascuna delle parole: «le»; «motivate»; «Esse»; e «comunicate», andrebbero sostituite rispettivamente dalle altre: «li»; «motivati»; «Essi»; e «comunicati»;

7) da ultimo, si rilevano talune imprecisioni che andrebbero corrette secondo quanto indicato nell'elenco che segue in allegato.

ALLEGATO

Riferimento Schema D. Lgs	Testo Schema D. Lgs	Osservazione	Testo proposto
Allegato I Punto 1 Quarto trattino	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato I Punto 1.2.6 Secondo comma Terzo trattino	«machina»	refuso	macchina
Allegato I Punto 1.5.1 Comma 2	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e)	il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli più bracci è stabilito ...	La direttiva ha un testo diverso	il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito
Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e)	trefolo braccio	La direttiva ha un testo diverso	trefolo
Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e)	trefoli bracci	La direttiva ha un testo diverso	trefoli

Riferimento Schema D. Lgs	Testo Schema D. Lgs	Osservazione	Testo proposto
Allegato I Punto 4.2.2	1000 Kg 40000 Nm	Inserire il punto (o uno spazio come nella direttiva) per l'indicazione delle migliaia	1.000 40.000
Allegato II Punto 1 Lettera A Numero 4	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto	della direttiva macchine 2006 42 CE
Allegato II Punto 1 Lettera B Numero 4	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto	della direttiva macchine 2006 42 CE
Allegato II Punto 1 Lettera B Numero 6	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto	della direttiva macchine 2006 42 CE
Allegato V Dopo il testo tra parentesi	Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)	Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare anche il comma.	Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
Allegato VII Lettera A Primo Comma	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato VII Lettera A Punto 1 Lettera b)	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato VII Lettera B Primo Comma	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»

Riferimento Schema D. Lgs	Testo Schema D. Lgs	Osservazione	Testo proposto
Allegato VIII Punto 1	«della direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato VIII Punto 3	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato IX Comma 1	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato IX Punto 3.1	«articolo 4»	Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma.	Articolo 4, comma 2
Allegato IX Punto 3.2	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato IX Punto 3.2	«articolo 4»	Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma.	Articolo 4, comma 2
Allegato IX Punto 3.3	«articolo 4»	Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma.	Articolo 4, comma 2
Allegato IX Punto 4 Comma 1	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato IX Punto 5	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato X Punto 2.2. Comma 1	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»

Riferimento Schema D. Lgs	Testo Schema D. Lgs	Osservazione	Testo proposto
Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Secondo trattino	«articolo 4»	Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma.	Articolo 4, comma 2
Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Secondo trattino	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Terzo trattino	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»
Allegato XI Punto 7	«della presente direttiva»	Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto;	«della direttiva macchine 2006 42 CE» oppure: «del presente decreto legislativo»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

123^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

(784) Vittoria FRANCO ed altri. – *Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere*

(1405) BUGNANO ed altri. – *Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1718) THALER AUSSERHOFER e PETERLINI. – *Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 784 e n. 1405, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1718 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1718, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 784 e n. 1405 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente relatore MORRA (*PdL*) rileva che il disegno di legge modifica la disciplina di alcune tipologie di benefici pensionistici, in relazione alla maternità e alla paternità. In questo senso, incrementa da centosettanta giorni ad un anno il limite per l'accredito figurativo per i periodi di assenza dal lavoro per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, riduce in ragione di quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi il requisito anagrafico per la pensione della lavoratrice madre, ovvero, in alternativa, applica ai fini del calcolo del trattamento pensionistico un coefficiente di trasformazione del montante contributivo previsto per un'età anagrafica più elevata, maggiorando l'età anagrafica reale di un anno per ogni figlio, fino a un limite di tre anni. Tali benefici si applicano anche con riferimento ai figli adottivi o

affidati. Data l'affinità della materia con i disegni di legge nn. 784 e 1405, ne propone il congiungimento dell'esame.

La Commissione conviene.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nel sottolineare la complessità della materia oggetto dei provvedimenti, suggerisce l'effettuazione di una serie di audizioni, onde approfondirne il contenuto.

Si associa la senatrice CARLINO (*IdV*).

Anche il senatore CASTRO (*PdL*) ritiene opportuno procedere ad alcune qualificate audizioni sul tema.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut*) nel ringraziare la presidenza della Commissione per la tempestiva calendarizzazione del suo disegno di legge, si associa alla richiesta di audizioni.

Il presidente MORRA, preso atto dell'unanime richiesta, avverte che pertanto si procederà, sulla base delle indicazioni di ciascun gruppo, a stilare un programma di audizioni sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BLAZINA (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge riguardanti l'albo professionale dei centralinisti e degli operatori minorati di vista (atti Senato nn. 406 e 1184) segnalandone la delicatezza e l'urgenza.

Si associa a tale richiesta la senatrice BIONDELLI (*PD*).

Il senatore CASTRO (*PdL*), pur concordando con l'opportunità di dare una soluzione efficace ai temi oggetto delle due iniziative legislative e condividendo l'opportunità di una accelerazione dell'*iter*, segnala tuttavia che i provvedimenti presentano dei profili critici, che andranno esaminati in modo pragmatico.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 2*)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Nessun senatore chiedendo di intervenire nella discussione generale congiunta, il PRESIDENTE avverte che l'esame proseguirà in maniera distinta per i due provvedimenti in titolo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la relazione favorevole con osservazioni, predisposta dal relatore sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Presente il prescritto numero legale, la Commissione approva altresì un parere favorevole, predisposto dal relatore sul documento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Su richiesta del senatore BOSONE (PD), il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dei ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore BELISARIO (*IdV*), dopo aver posto l'accento sul fatto che gli argomenti trattati dal disegno di legge in titolo sono di sicura rilevanza, al punto che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato una propria iniziativa legislativa, congiunta alle altre vertenti sulla stessa materia, osserva che il disegno di legge n. 1720 presenta molti profili condivisibili, in quanto in via generale prospetta un inasprimento dell'apparato sanzionatorio. Tuttavia, risulta evidente una contraddizione laddove, invece, si alleggerisce il livello di responsabilità, ad esempio, prevedendo all'articolo 23 la depenalizzazione della sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, sanzione riformulata in termini amministrativi pecuniari, anziché come ammenda.

A suo avviso, tale disciplina sanzionatoria non appare convincente poiché questo tipo di misura dovrebbe costituire la prima soglia di deterrenza per scoraggiare comportamenti rischiosi alla guida di un veicolo. Di conseguenza, reputa che tale aspetto dovrebbe essere segnalato dal relatore nel parere da rendere alla Commissione competente.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore RIZZI (*LNP*), intervenendo in sede di replica, conferma i contenuti del parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, da lui predisposto, pur prendendo atto delle considerazioni avanzate dal senatore Belisario. Infatti, se è vero che le sanzioni spesso assumono un valore deterrente, bisogna altresì osservare che il tasso alcolemico innalzato a 0,8 grammi per litro risulta comunque facilmente raggiungibile.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, predisposto dal relatore e ripubblicato in allegato al resoconto della seduta.

In via incidentale, interviene il presidente TOMASSINI, prendendo spunto dalle considerazioni emerse durante l'esame del disegno di legge n. 1720 in quanto, se è condivisibile in linea di principio l'esigenza, messa in risalto dal senatore Belisario, di non abbassare il livello di guardia nei confronti dei comportamenti rischiosi alla guida di veicoli, bisogna ammettere che talvolta il grado di severità delle sanzioni non appare giustificato. Ad esempio, suscita qualche perplessità la misura della sospensione della patente a carico dei lavoratori, oppure la sanzione della confisca che trova ampia applicazione nel momento in cui colpisce il veicolo di proprietà, mentre non sembra estendersi con analogo rigore al veicolo di altro proprietario.

In via generale, prima ancora di ricorrere alle sanzioni, come accade per la velocità massima consentita nei centri abitati, si potrebbero adottare meccanismi di tipo preventivo, con *test* di deterrenza o di moderazione, i quali peraltro hanno anche un significato educativo.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel concordare con le valutazioni del Presidente, coglie l'occasione per segnalare che il raggiungimento del tasso alcolemico produce problemi di gestione ed applicazione alle stesse forze dell'ordine, anche perché risulta assai difficile da provare, esigendo una esatta misurazione. Di fronte a questo aspetto, pertanto, o si dovrebbe prevedere un divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, o innalzare il limite di tasso alcolemico, in quanto quello attualmente indicato risulta essere poco percepito anche da un punto di vista soggettivo.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nell'aderire alle osservazioni fin qui emerse, ritiene che, in vista dell'*iter* in Assemblea del disegno di legge n. 1720, si potrebbero presentare emendamenti condivisi tra le varie parti politiche in merito alle problematiche richiamate.

La senatrice BIANCHI (*PD*) rileva che all'interno del disegno di legge n. 1720 non pare essere adeguatamente trattato il problema relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti nonostante esso incida pesantemente sulla sicurezza stradale. Per tale ragione, oltre al controllo del tasso alcolemico, occorrerebbe predisporre misure di monitoraggio anche nei confronti di coloro che guidano veicoli dopo aver assunto droghe.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che molte persone, pur essendo obbligate ad assumere farmaci spesso sono soggette a vere e proprie vessazioni, osserva che la Commissione era chiamata ad esprimere un parere alla Commissione di merito sui profili di competenza contenuti nel disegno di legge n. 1720. Ciò non esclude che, come ricordato dal senatore Rizzi, possano maturare le condizioni per presentare emendamenti condivisi in vista del prosieguo dell'*iter* di tale iniziativa legislativa; inoltre, in un prossimo Ufficio di Presidenza integrato, si potrebbe valutare l'ipotesi di avviare una specifica indagine conoscitiva sulle tematiche segnalate.

IN SEDE REFERENTE

(863) *GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) *RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) *CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

(1465) *PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

(1627) *ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

(1814) *PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

– e **petizione n. 628 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1814 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1814, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465 e 1627 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2009.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), riferisce sul disegno di legge n. 1814 che propone una revisione della normativa sulla distribuzione dei medicinali.

In primo luogo, si limita (articolo 2) l'ambito dei medicinali vendibili da parte delle strutture commerciali diverse dalle farmacie a quelli senza obbligo di prescrizione medica e con accesso alla pubblicità al pubblico, mentre l'attuale disciplina fa riferimento anche ai farmaci, privi di obbligo di prescrizione medica, per i quali non sia consentita la pubblicità al pubblico.

In secondo luogo, il disegno di legge definisce la figura delle farmacie non convenzionate, costituite da esercizi commerciali muniti di un'apposita autorizzazione, rilasciata dall'azienda sanitaria locale, e legittimati alla vendita di tutte le categorie di farmaci, sempre che non siano stati prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (articoli 3, 4 e 8). La titolarità delle farmacie non convenzionate, o la direzione e la responsabilità delle medesime in qualità di socio, vengono riservate ai farmacisti aventi meno di 65 anni di età e che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria (articolo 6). Riguardo alla titolarità di farmacie non convenzionate da parte di società, si estendono i requisiti e le limitazioni previsti nella disciplina vigente con riferimento alle farmacie convenzionate (articolo 7, comma 2). Si introduce altresì, in generale, un regime di incompatibilità di titolarità tra farmacie convenzionate e non convenzionate (articolo 7, comma 1).

Per le farmacie non convenzionate, si prevede un limite minimo di distanza (pari a 200 metri), riferito sia ad altre farmacie non convenzionate sia alle farmacie convenzionate (comma 3 dell'articolo 4). La prepa-

razione, da parte delle farmacie non convenzionate, di galenici officinali e magistrali è ammessa entro i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 8. Si ricorda, inoltre, che gli articoli 10 e 11 recano, rispettivamente, norme transitorie e sanzionatorie.

Propone quindi la congiunzione di tale disegno di legge con gli altri vertenti su analogo contenuto, il cui esame è già iniziato presso la Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(287) BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative

(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue la discussione generale congiunta, sospesa il 6 ottobre scorso.

La senatrice BIANCHI(PD), dopo aver preliminarmente osservato come il disegno di legge approvato con una larga convergenza alla Camera dei deputati in materia di cure palliative e di terapia del dolore costituisca un fulgido esempio della volontà di andare oltre le logiche di schieramento, esprime l'auspicio che, anche presso questo ramo del Parlamento l'esame proceda, con lo stesso spirito, nella prospettiva di riconoscere il diritto all'eliminazione della sofferenza. In particolare le cure palliative sono finalizzate a migliorare la qualità della vita dei pazienti, e dei relativi familiari, già colpiti da patologie di per sé molto gravi: in questo quadro, costituisce pertanto una priorità non soltanto la cura della malattia quanto la cura del malato terminale, affinché la medicina palliativa possa offrire una dignitosa qualità della vita. Occorre quindi garantire un approccio caratterizzato dalle tre «h», ovverosia *home, hospice e hospital*, garantendo che l'assistenza socio-sanitaria avvenga nel domicilio del paziente. A tale proposito, ritiene indispensabile avviare oltretutto una attività di formazione continua del personale che verrà impegnato nell'assistenza sanitaria.

Sottolinea tuttavia l'esigenza di individuare una precisa demarcazione della risposta assistenziale tra i pazienti adulti cronici e quella rivolta ai pazienti con malattia terminale avanzata ed inguaribile. Giudica inoltre indispensabile che sia ricondotta alle competenze delle Regioni l'individuazione delle cure palliative pediatriche, con specifico riferimento agli *standard* posti nel decreto ministeriale n. 43 del 2007. Occorre infine a suo giudizio un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni *no profit* in considerazione del prezioso ruolo svolto nell'attività di assistenza e di vicinanza al malato, che a suo avviso merita un giusto riconoscimento, cogliendo infine l'occasione per sollecitare l'avvio dell'esame di talune proposte legislative presentate al riguardo.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) rileva come, a suo avviso, le cure palliative costituiscano un argomento che si sarebbe dovuto tenere distinto dalle terapie del dolore, al punto da farne oggetto di una autonoma iniziativa legislativa. In particolare, osserva come bisognerebbe superare una certa diffidenza nei confronti dell'uso dei farmaci contenenti derivati da oppio ai quali sono preferiti farmaci antinfiammatori che però causano effetti collaterali. Inoltre, nel disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, non si è prevista la presenza degli anestesisti negli *hospice*, a tale riguardo, il Gruppo dell'Italia dei Valori preannuncia degli emendamenti volti a destinare maggiori risorse finanziarie affinché si rafforzino nelle Regioni la rete degli *hospice*, superando le disuguaglianze esistenti in varie parti del territorio nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) esprime una valutazione positiva sul disegno di legge n. 1771 che costituisce un'iniziativa legislativa che si contraddistingue per la sua qualità, oltre che per la coerenza con le finalità unanimemente condivise da diverso tempo all'interno del Parlamento, legate a colmare una lacuna nelle misure di tutela della salute. Anche per tali motivi, il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento segna un traguardo di civiltà, necessario per superare alcuni ritardi che penalizzano il Paese. Infatti, l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi per quanto concerne il consumo delle sostanze analgesiche oppiacee, anche perché a tale consumo si associa una valutazione etica spesso negativa.

Un ulteriore motivo di riflessione è rappresentato dal fatto che ogni anno, in Italia, si registrano circa 250 mila nuovi pazienti – tra i quali molti bambini – che hanno bisogno di cure palliative e terapie del dolore, a causa delle malattie oncologiche da cui sono colpiti. Ciò rafforza il compiacimento nei confronti di tale iniziativa legislativa che ha posto l'accento anche sulla omogeneità dei livelli di assistenza socio-sanitari, come elemento indispensabile per assicurare la tutela della dignità di quelle persone che purtroppo sono colpite da patologie incurabili.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) ricorda preliminarmente che nel corso dell'esame dei disegni di legge sulle dichiarazioni anticipate di trat-

tamento si era convenuto che la materia connessa alle cure palliative e alla terapia del dolore seguisse un percorso legislativo autonomo presso l'altro ramo del Parlamento. All'esito di tale percorso, la Camera dei deputati ha definito una disciplina a suo giudizio assai completa, inclusiva anche della regolamentazione sulle terapie del dolore, in aderenza alle indicazioni che erano scaturite dai numerosi ordini del giorno approvati presso il Senato, in cui si richiamava l'esigenza di provvedere all'istituzione di una rete assistenziale delle cure palliative, con una particolare attenzione alle terapie del dolore.

Lamenta quindi la scarsa presenza di *hospice* sul territorio nazionale, anche perchè le risorse finora stanziare non risultano essere state completamente utilizzate: sarebbe preferibile individuare a suo avviso anche idonei meccanismi di controllo, anche in considerazione dall'inserimento delle cure palliative nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, che ne ha segnato un alto progresso culturale.

L'impianto normativo che scaturisce dall'esame condotto dall'altro ramo del Parlamento costituisce un compiuto passo in avanti nella definizione normativa della materia, ferma restando tuttavia la possibilità di raccogliere utili spunti e suggerimenti presenti nell'ambito delle altre iniziative legislative presentate al Senato. Occorre in particolare stabilire forme cogenti di osservanza nell'ambito della definizione delle linee guida di cui all'articolo 1, nonché riservare all'esame della Conferenza Stato-Regioni la regolamentazione in merito al personale dedicato. A suo giudizio, è necessario inoltre sottolineare il dovere di informazione nei confronti delle famiglie dei pazienti necessitanti tali tipi di cure, al fine di rispondere alle istanze di cura in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ponendo le premesse per il passaggio, anche di natura culturale, dall'assistenza ospedaliera a quella che può essere svolta a livello domiciliare.

Un altro profilo condivisibile riguarda il percorso di formazione del personale dedicato, attraverso lo svolgimento di *masters* specifici miranti ad una completa formazione per l'assistenza negli *hospice*. Occorre inoltre assegnare rilevanza all'Osservatorio nazionale finalizzato alla formazione di *data base*, affinché sia sufficientemente dettagliato e non discrezionale. Sottolinea quindi l'esigenza di valorizzare il volontariato mediante opportune forme di integrazione nella rete organizzativa assistenziale.

Con riferimento alla disciplina sull'utilizzo di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nel ricordare come il dibattito sul testamento biologico abbia riguardato taluni profili connessi al trattamento del dolore e alla sofferenza generata attorno al paziente, rimarca la necessità di una specifica disciplina, sollecitando l'avvio di un approfondimento sui parametri di sicurezza dei farmaci antidolorifici.

Il senatore BOSONE (PD) sottolinea che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenta un precedente assai positivo in quanto ha registrato una convergenza pressoché unanime tra le varie forze politiche su tematiche di grande rilevanza. Esprime il rammarico che tale intesa tra gli schieramenti politici non si sia realizzata in Senato

in occasione dell'*iter* dei disegni di legge in tema di testamento biologico, ora all'esame della Camera dei deputati, che sta valutando, presso la Commissione di merito, l'ipotesi di accogliere molte delle modifiche che non si ebbe il coraggio di recepire durante il passaggio parlamentare in Senato.

In ogni caso, l'approvazione in prima lettura di un disegno di legge per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, costituisce un passo importante per la medicina riguardante la cura delle persone che soffrono di patologie incurabili e terminali. In questo caso, è assai rilevante notare che la cura viene intesa non nella accezione di assicurare la guarigione del paziente, quanto in quella di garantire una forma di assistenza integrale, a tutela della sua dignità come persona.

Reputa poi convincente l'impianto organizzativo, posto a sostegno della rete delle cure palliative e delle terapie del dolore, come pure la previsione di cui all'articolo 5, comma 4, in base alla quale, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alla rete, si annoverino quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa seguire in concreto la realizzazione sul territorio delle forme di intesa previste per la definizione delle modalità organizzative anche per verificare che non si creino unità fittizie; in particolare, appare indispensabile anche un monitoraggio presso le ASL e le Regioni per comprendere il grado di funzionamento della rete. La complessità di tali obiettivi esige non solo un complessivo aumento delle risorse finanziarie stanziare, ma soprattutto un'opera di semplificazione a vantaggio della medicina contro il dolore: infatti, molto spesso il lavoro dei medici e la vita dei pazienti è resa assai complicata dalla presenza di inutili appesantimenti burocratici nella prescrizione dei farmaci necessari per le terapie del dolore.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il tema delle cure palliative e delle terapie del dolore è stato caratterizzato da un cammino lungo, che ha interessato il dibattito emerso nel corso delle più recenti legislature. Allo stato attuale, il testo approvato dalla Camera dei deputati, nel rispetto dell'impegno in base al quale la materia delle cure palliative avrebbe seguito un percorso normativo autonomo rispetto a quella delle dichiarazioni anticipate di trattamento, presenta aspetti condivisibili sui quali vi è stata peraltro la convergenza dei Gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione. Cionondimeno, la sollecitudine con cui l'altro ramo del Parlamento ha definito la regolamentazione sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, induce a svolgere una più completa riflessione sulla disciplina proposta. In particolare, nel condividere le osservazioni svolte dalla senatrice Bianchi e dai senatori Belisario e Saccomanno, ritiene che la disciplina antidolore appaia più sfumata rispetto a quella concernente le cure palliative, necessitando pertanto di ulteriori approfondimenti.

Tra le proposte emerse nel corso del dibattito, come quella relativa alla presenza di anestesisti negli *hospice*, osserva come meriti un adeguato approfondimento l'analisi del profilo di sicurezza dei farmaci antidolorifici, con particolare riferimento a quelli di derivazione oppiacea, affinché non si arrivi a sottovalutarne i potenziali rischi in assenza un attento sistema di monitoraggio.

Condivide con il senatore Bosone l'esigenza di assicurare una rete capillare di assistenza, posto che l'attuale sistema incentrato sull'ospedale appare improprio e male organizzato, nell'ottica di istituire un sistema efficacemente integrato anche con la dimensione territoriale. Nel ribadire l'esigenza che le dotazioni finanziarie siano compatibili con le disposizioni di bilancio, nella prospettiva di reperire ulteriori risorse nell'ambito degli incrementi di gettito derivanti dalle misure del cosiddetto «scudo fiscale», osserva come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati possa rappresentare una base condivisibile, ferma restando la possibilità di individuare opportuni correttivi, laddove il relatore si dichiara disponibile a raccogliere gli spunti e i suggerimenti che emergeranno nel corso della discussione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la discussione generale congiunta proseguirà nella prossima seduta, propone quindi che il termine per gli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n.1771, approvato dalla Camera dei deputati, che si intende assunto quale testo base per il prosieguo dell'*iter*, sia fissato per martedì 15 dicembre, alle ore 19.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esauriti gli argomenti da trattare nella corrente settimana, la seduta della Commissione di domani non avrà luogo e che i lavori della Commissione riprenderanno a partire da martedì 15 dicembre.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 3 dicembre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

La Commissione, esaminato – per quanto di competenza – il disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 9 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici,

considerato altresì che l'articolo 20 sostituisce il comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125 recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati», prevedendo che la sanzione amministrativa pecuniaria non sia irrogata nel caso in cui la vendita e le somministrazioni di alcolici siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate,

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di prevedere che, ai fini di una maggiore uniformità con le disposizioni comunitarie, siano individuate le opportune iniziative al fine di consentire una maggiore liberalizzazione del sistema di lavorazione del sangue, con particolare riferimento all'attività di produzione di emoderivati, rideterminando le condizioni ed i requisiti dei centri di frazionamento e delle aziende di produzione.

Si reputa dunque opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nel senso di prevedere che i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati siano dotati di adeguate dimensioni, siano ad avanzata tecnologia, abbiano gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento, ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in regime di libero mercato, i farmaci emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia;

– si auspica che, nel rispetto delle disposizioni poste dalla direttiva comunitaria 2001/83/CE siano apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo di recepimento 19 agosto 2005, n. 191, e successive modificazioni, al fine di ammettere alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione dei Paesi terzi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVII*, n. 2**

La Commissione, esaminato – per quanto di competenza – il Documento in titolo,

rilevato che nel capitolo IX, sezione X.3, sono illustrate le iniziative, adottate dal Governo e dal Parlamento, nel corso del 2008, riguardanti le politiche sociali, tra cui quelle in materia di salute, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1720**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 16, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si invita a rivedere la reale necessità di ricorrere al personale in quiescenza, strumento che determinerebbe una riduzione delle opportunità lavorative per i medici in servizio attivo;

b) all'articolo 16, al comma 3, lettera *b)*, si invita a rivedere la reale necessità di trasmissione diretta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'emergenza di patologie determinanti la diminuzione od il pregiudizio dell'idoneità alla guida; tale disposizione rischia infatti di compromettere il rapporto fiduciario medico/paziente.

Si ritiene infine utile raccomandare la valutazione se inserire nel disegno di legge in titolo, per i portatori di occhiali o lenti a contatto, l'obbligo di averne a disposizione un secondo paio di scorta, quando si è alla guida di un veicolo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottolinea preliminarmente l'importanza della scelta di trattare il disegno di legge n. 1813 in plenaria, considerato che il contenuto dello stesso riguarda strettamente le competenze della Commissione. La filosofia del disegno di legge in esame – molto simile a quella di un altro disegno di legge recentemente approvato in sede deliberante dalla 7^a Commissione del Senato in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi e stadi – è quella di una semplificazione eccessiva delle procedure amministrative a prescindere dai vincoli previsti dagli strumenti urbanistici. Inoltre, l'oggetto del disegno di legge è molto più ampio rispetto a quanto possa desumersi dal titolo estendendosi alla trattazione dei cosiddetti complessi multifunzionali, la cui definizione, piuttosto vaga, è riportata all'articolo 2 del disegno di legge. La definizione di complesso multifunzionale – troppo generica ed estesa e tale da ricomprendere le tipologie impiantistiche più varie indipendentemente dall'esercizio dell'attività sportiva – dovrebbe infatti essere limitata dal rispetto del requisito della stretta accessorietà delle strutture edilizie alle infrastrutture sportive. Andrebbe inoltre meglio specificato il concetto di società sportiva dilettantistica, restringendo opportunamente l'ambito dei soggetti abilitati a beneficiare della disciplina recata dal disegno di legge. Devono essere inoltre chiarite le modalità di cessione dei diritti reali da

parte degli enti locali alle società proponenti non meglio individuate, previste dall'articolo 5. Sempre all'articolo 5, comma 5, andrebbe chiarito altresì il riferimento alle opere di ristrutturazione. Il profilo di maggiore criticità della normativa recata dal provvedimento è senz'altro quello rappresentato dalla scelta di trasferire in capo a soggetti privati la decisione concernente la localizzazione degli impianti, con la conseguenza che il proprietario di un'area agricola potrebbe, attraverso la localizzazione dell'impianto sportivo, ottenere il risultato di far aumentare immensamente il valore del bene di sua proprietà.

Pur recando il disegno di legge n. 1813 la firma di alcuni componenti del suo Gruppo, auspica che la Commissione competente non proceda all'esame in sede deliberante e che si svolga invece una trattazione più ponderata del disegno di legge con il passaggio in Assemblea.

La senatrice GALLONE (*PdL*) dichiara di condividere le finalità del disegno di legge e ritiene che alcuni aspetti che risultano generici nell'attuale formulazione potranno essere chiariti nel prosieguo dell'esame. È necessario infatti soddisfare l'attesa degli enti locali per la semplificazione e la velocizzazione dell'*iter* relativo ai lavori pubblici di loro competenza pur nella trasparenza delle procedure amministrative, che deve essere comunque assicurata.

Il senatore LEONI (*LNP*) manifesta perplessità su alcuni profili del disegno di legge ed osserva che se da un lato bisogna prestare attenzione alle esigenze delle associazioni sportive, dall'altro non deve venir meno l'attenzione rispetto alla sussistenza dei requisiti urbanistici richiesti per una corretta pianificazione territoriale.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) dichiara di condividere il contenuto del disegno di legge n. 1813, che reca la firma di un senatore del Gruppo dell'Italia dei Valori. Comprende tuttavia la diffidenza del senatore Della Seta rispetto a taluni contenuti del disegno di legge e ritiene che sia possibile apportare i necessari correttivi in una logica costruttiva che contribuisca ad una celere approvazione del provvedimento.

Il senatore ORSI (*PdL*) osserva che il disegno di legge in esame si basa sul principio, moderno ed applicato in tutti i Paesi più avanzati, della contrazione dell'intervento pubblico nel settore della realizzazione e della gestione di impianti sportivi. Il provvedimento mira ad aprire una nuova stagione dell'impiantistica sportiva e comporta un'enorme responsabilizzazione dell'ente locale, sul quale grava il compito di compiere le scelte fondamentali all'interno del quadro generale definito dalla normativa statale, senza però che sussistano automatismi tali da consentire agli imprenditori privati di attuare le loro iniziative a dispetto della programmazione territoriale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) rileva che il testo in esame mira opportunamente ad agevolare la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi destinati ad ospitare l'attività di società ed associazioni dilettantistiche. Peraltro, proprio al fine di assicurare il conseguimento di tale finalità, mettendola a riparo da ogni tentazione di sviamento delle procedure agevolative, occorre sforzarsi di coordinare la pianificazione degli impianti con quella generale, nonché superare l'eccessiva genericità che al momento caratterizza la disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 4. Inoltre, va segnalato che sempre l'articolo 4, nel prevedere la stipula di un'intesa fra le parti finalizzata all'individuazione delle aree nelle quali realizzare l'impianto sportivo, sembra sottrarre all'evidenza pubblica un momento importante del procedimento.

Il senatore DIGILIO (*PdL*) fa presente di condividere lo spirito del provvedimento in esame e di ritenere indispensabile prevedere la possibilità per i comuni di costituirsi in consorzio al fine della realizzazione degli impianti sportivi.

Il presidente D'ALÌ sottolinea la possibilità di ipotizzare di meglio precisare la definizione di complesso multifunzionale, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, attraverso il ricorso al concetto di prevalenza dell'attività sportiva.

Si chiude la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 dicembre 2009

71^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 definitivo) (n. 48)

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazione e in parte contrario)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

Il relatore, senatore BOSCIETTO (*PdL*), espone, in sintesi, lo schema di parere da lui predisposto, che, come aveva già preannunciato in sede di illustrazione dell'atto comunitario in titolo, è stato impostato, in parte in termini favorevoli, e, in parte, in termini contrari, con particolare riferimento al problema della legittima, che, nell'ordinamento italiano, si atteg-gia, come è noto, quale istituto connesso inscindibilmente al diritto di famiglia.

Continua precisando che, peraltro, la suddetta proposta recepisce l'osservazione, opportunamente formulata dal senatore Di Giovan Paolo, riguardante la necessità di adottare misure omogenee per gli estensori degli atti successori, ovvero i notai.

Non avendo nessun senatore chiesto di intervenire, la PRESIDENTE, appurata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il

progetto di parere testé illustrato dal relatore, che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 novembre 2009.

La PRESIDENTE, prima di continuare la discussione generale, informa di aver ricevuto, in via ufficiosa, una sollecitazione da parte di colleghi della Commissione affinché venisse differito il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009 che, come è noto, era stato fissato nella seduta del 24 novembre 2009 per la giornata di ieri, martedì 1° dicembre, alle ore 12.

Nell'accogliere tale richiesta, propone, pertanto, che il suddetto termine venga posticipato alla giornata di domani, giovedì 3 dicembre, sempre alle ore 12.

Per quanto riguarda la presentazione di eventuali subemendamenti, propone che il relativo termine venga fissato per venerdì 11 dicembre, alle ore 12. Sarà così possibile dedicare la settimana 14-19 dicembre all'illustrazione delle proposte emendative e alla loro conseguente votazione, che potrà continuare, se necessario, nei giorni 21 e 22 dicembre, in maniera da concludere l'esame del provvedimento prima della pausa natalizia.

La Commissione concorda.

La PRESIDENTE riassume, quindi, il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria: in base all'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, gli emendamenti non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, così come definito dagli articoli 1, 8 e 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»).

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno. Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, in primo luogo, potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora at-

tuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non sono ammissibili, pertanto, emendamenti diretti a modificare la normativa nazionale di attuazione di direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica, inoltre, che fino a questo momento, sono pervenute le relazioni ed i pareri sul disegno di legge comunitaria e sulla Relazione annuale da parte delle Commissioni 1^a, 3^a, 4^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 13^a e Questioni regionali.

Il senatore POSSA (*PdL*), prima di formulare una serie di rilievi critici in merito ai due provvedimenti in titolo, esprime, in via generale e preliminare, una seria preoccupazione sugli sviluppi futuri dell'Unione europea.

In particolare, dopo il Consiglio europeo della primavera 2007, a suo avviso, si è verificato un cambiamento in negativo nel *modus operandi* dell'Unione e della Commissione europea: le direttive, ad esempio, che, al contrario delle leggi, non sono modificabili da parte dei cittadini, sono diventate viepiù dettagliate e a maglia sempre più stretta, come ad esempio quelle che toccano l'energia e l'ambiente; la struttura non bipolare della Commissione europea e dell'Unione, inoltre, contrasta, di fatto, con la filosofia della sovranità popolare e con la cultura bipolare che vige ormai anche in Italia.

In ultima analisi, prosegue l'oratore, occorre prendere atto di come, in ambito comunitario, abbia preso piede un approccio «dirigistico» che finisce col ledere i principi fondamentali di libertà.

Nell'analizzare la Relazione annuale, pur riscontrando, nel complesso, un netto miglioramento rispetto a quella dell'anno scorso, reputa, comunque, opportuno che in essa venga inserito l'elenco delle riunioni dei Consigli dei ministri e degli stessi Consigli europei con le indicazioni dei principali *dossier* esaminati in tali incontri.

Pur avendo apprezzato il quadro informativo fornito in tema di politica energetica, avrebbe auspicato una disamina maggiormente critica avuto riguardo alla mancata progressione dell'Italia verso gli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona per il 2010.

A suo avviso, inoltre, risultano ancora troppo esigui i dati riguardanti la politica spaziale e occorrerebbe un'analisi maggiormente approfondita dell'attuale presenza italiana presso le istituzioni dell'Unione europea.

L'oratore prosegue rilevando come, per quanto concerne il settore della ricerca, non sono stati menzionati i dati relativi alla partecipazione italiana al 6° Programma Quadro, nonché all'avvio del 7° Programma Quadro.

Conclude preannunciando la presentazione di un apposito emendamento che richiama alcuni punti della propria esposizione.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) tiene a fare presente, in primo luogo, come durante il passaggio parlamentare presso la Camera dei deputati del disegno di legge comunitaria 2009, siano state inserite, grazie anche al contributo del Gruppo PD della 14^a Commissione di quel ramo del parlamento, delle importanti innovazioni, quali la previsione di una ulteriore relazione annuale, che il Governo deve presentare alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, e che deve indicare le priorità da perseguire nell'anno successivo.

Quanto alla relazione annuale, egli rileva che, il più delle volte, essa si traduce, come nel caso in esame, in una sorta di «collage» degli adempimenti e delle azioni intervenute nel passato, atteggiandosi, di tal guisa, ad un documento riassuntivo e compilativo che si contraddistingue più per il proprio valore di studio che per l'analisi politica.

Nello specifico, si trova costretto a constatare due tipi di lacuna informativa. Da un lato, manca una prospettazione, pure sintetica, delle attività che potranno possibilmente essere messe in cantiere per il dopo-Strategia di Lisbona, tenendo anche in considerazione che, nel periodo post-2010, subiranno un cambiamento radicale anche le modalità di finanziamento dei fondi strutturali. A tale riguardo, sarebbe auspicabile che le Commissioni 14^a di Senato e Camera prendano posizione sui vari profili di funzionamento o malfunzionamento della suddetta Strategia.

Dall'altro, il CIACE ha visto ridurre sostanzialmente la propria operatività – al punto di registrare solo 4 riunioni nell'anno di riferimento – a causa della consistente decurtazione degli stanziamenti ad esso assegnati, stanziamenti che, invece, andrebbero incrementati se si vuole davvero che tale Organo assolva alla sua missione istituzionale.

L'oratore prosegue il suo intervento soffermandosi criticamente sull'azione governativa nel negoziato relativo alle quote latte e alla clausola di salvaguardia in materia agricola, nonché richiamando l'attenzione sulla necessità di dare piena attuazione alla cosiddetta «direttiva rimpatri», che non figura tra quelle incluse nella legge comunitaria 2009 e che, almeno per il caso della Libia, ha dimostrato di non funzionare pienamente.

Conclude preannunciando la formulazione di una serie di proposte emendative che racchiudono i rilievi esposti.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), nel valutare in dettaglio il disegno di legge all'ordine del giorno, esprime un giudizio largamente positivo sugli articoli 10 e 13, e favorevole sugli articoli 15 e 19.

Non può, invece, esimersi dal manifestare la propria perplessità e preoccupazione per quanto concerne l'articolo 17, che tratta il latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, il quale, per come è stato formulato, desta non pochi dubbi interpretativi.

A suo avviso, il recepimento delle direttive comunitarie che si vuole realizzare attraverso le citate disposizioni dovrebbe avvenire, in linea di principio, attraverso un approccio che privilegi l'aspetto legato alla qualità del prodotto, piuttosto che ai profili meramente igienico-sanitari.

Il senatore PEDICA (*IdV*) giudica il provvedimento all'esame come una legge comunitaria annuale di tono minore, poco ambiziosa e non particolarmente problematica per le ambizioni legislative che si propone.

In particolare, desume come l'atteggiamento generale del Governo sia condizionato, in via prioritaria, dall'esigenza di adeguare, nel più breve tempo possibile, l'ordinamento italiano a determinate direttive comunitarie – ad esempio, quella riguardante le misure di sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici – senza preoccuparsi, però, del recepimento sostanziale dei contenuti di tali atti legislativi dell'Unione europea.

Più nel dettaglio, destano preoccupazione le modalità di attuazione mediante delega delle decisioni-quadro in materia di giustizia e affari interni, di cui agli articoli 23-25 del provvedimento.

La grande assente del disegno di legge comunitaria 2009 risulta, comunque, essere, secondo l'oratore, la fondamentale «direttiva rimpatri», che è stata solo parzialmente attuata nell'ordinamento italiano, mettendo, peraltro, l'accento più sugli aspetti riguardanti il contrasto duro all'immigrazione, che la tutela dei diritti primari dei migranti. Parimenti assente risulta essere la direttiva relativa alle sanzioni ai datori di lavoro che assumono dipendenti irregolari.

Dopo aver enucleato alcune valutazioni negative sull'articolo 24 che fornisce delega al Governo per recepire la decisione-quadro 2001/413, riguardante, tra l'altro, i mezzi di pagamento diversi dai contanti, l'oratore attira l'interesse dei commissari sulla direttiva, contenuta nell'allegato B del disegno di legge, concernente il lavoro interinale.

Conclude esprimendo apprezzamento per non pochi spunti della relazione svolta dal senatore Santini, che possono essere accolti nella prospettiva di un miglioramento condiviso del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La senatrice CONTINI (*PdL*) manifesta dapprima concordanza con gli argomenti esposti dal senatore Possa e, con riferimento ai contenuti della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2008, deplora la circostanza – che ormai è divenuta una sorta di dato «cromosomico» dell'azione dell'Italia nello scacchiere internazionale – per cui gli italiani molto difficilmente riescono ad agire «facendo squadra» nei diversi tavoli negoziali comunitari: purtroppo, in tali sedi, sono gli altri paesi a fare sistema, con conseguente grave nocimento per i nostri interessi nazionali.

Dà, quindi, conto della missione da lei svolta recentemente a Stoccolma, in rappresentanza del Senato, in occasione della riunione costitutiva dell'Assemblea parlamentare sul Partenariato orientale, durante la quale ha dovuto constatare la mancata nomina di un rappresentante italiano o dell'area mediterranea negli organi apicali di tale nuova assise.

A tale ultimo riguardo, la presidente BOLDI fa presente di essersi personalmente attivata, in sede di COSAC, affinché si prevedesse un pieno

coinvolgimento dei Parlamenti nazionali alle attività della suddetta Assemblea, nonché in occasione dell'ultimo Joint Parliamentary Meeting avente per oggetto il «Programma di Stoccolma», affinché il problema dei flussi migratori con la Libia venisse preso debitamente in considerazione nell'elaborazione finale del suddetto Programma.

Segue una breve replica del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali BUONFIGLIO, il quale – nel sottolineare come il presente disegno di legge comunitaria si prefigga lo scopo essenziale di adeguare la legislazione interna alle più recenti direttive in scadenza – dichiara, avuto riguardo ai rilievi svolti dal senatore Di Giovan Paolo relativamente alla clausola di salvaguardia in materia agricola, che il Governo assumerà un atteggiamento di disponibilità per le proposte emendative suscettibili di accoglimento.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), anche a seguito degli orientamenti emersi durante la discussione generale del disegno di legge comunitaria 2009, ritiene auspicabile l'audizione, da svolgere all'inizio del 2010, del ministro Ronchi e del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, De Castro, sul prossimo bilancio annuale dell'Unione europea.

La presidente BOLDI , trovandosi d'accordo con tale proposta, dichiara che si attiverà di conseguenza.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 48

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta di regolamento mira ad agevolare i cittadini europei nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito delle successioni transfrontaliere, che si stima siano all'incirca 450.000 l'anno, per un valore di circa 123 miliardi;

apprezzato l'obiettivo complessivo della proposta, che è quello di creare uno strumento europeo in materia di successioni, che consenta ai cittadini che risiedono nell'Unione di organizzare in tempo la loro successione e di assicurare i diritti degli eredi, dei congiunti, nonché degli eventuali altri creditori;

rilevato che questa materia è caratterizzata da incertezze giuridiche, frutto delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri e che i cittadini si trovano ad affrontare tutta una serie di problemi, di ritardi e di costi aggiuntivi che, di fatto, impediscono loro di godere appieno dei loro diritti di testatori o eredi e che rischiano di compromettere il loro diritto alla libera circolazione;

rilevato che in considerazione di tali problematiche si rende necessario, pur senza giungere ad una armonizzazione del diritto successorio, disporre di norme chiare, accessibili ed uniformi e che un invito in tal senso oltre ad essere stato già formulato in numerosi atti di programmazione, è stato ribadito nel nuovo programma pluriennale per un'area di libertà, sicurezza e giustizia a servizio dei cittadini per il periodo 2010-2014 (c.d. «Programma di Stoccolma»), che contiene un richiamo alla necessità di estendere il riconoscimento reciproco a materie che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali ed esempio le successioni e i testamenti (punto 3.1.2);

considerato che una delle principali novità introdotte dalla proposta è quella di prevedere che all'intera successione sia applicata una legge unica, che corrisponde, come norma generale, a quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 16), ma che tuttavia la Commissione europea prevede anche un altro criterio per l'individuazione della legge applicabile, concedendo ai cittadini europei la libertà di adottare la legge dello Stato in cui hanno la cittadinanza, purché ciò sia espressamente dichiarato (articolo 17);

rilevato che la base giuridica della proposta è l'articolo 61, lett. c), del Trattato CE, che prevede l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mediante, tra l'altro, l'adozione di misure nel

settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto dall'articolo 65, e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del Trattato CE, che prevede che siano adottate con la procedura di codecisione le misure previste dall'articolo 65 riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile che abbia implicazioni transfrontaliere;

considerato che, nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 novembre 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e i testamenti, figurava un invito esplicito ad «evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo»;

considerato, infine, che la Commissione Affari europei dell'Assemblée Nationale francese, nel discutere il testo della suddetta proposta di regolamento, ha approvato un parere critico in riferimento all'articolo 27, paragrafo 2, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Ciò in quanto la proposta non deve condurre ad alterare le finalità perseguite attraverso la tutela dei legami familiari, circostanza che si verifica invece se non è fornita una protezione sufficiente dei meccanismi della riserva ereditaria che fissano, in ciascuna legislazione nazionale, l'estensione delle obbligazioni che collegano il testatore ai suoi parenti prossimi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul complesso del provvedimento, osservando, tuttavia, come vada considerata, anche in una prospettiva di una futura regolamentazione, l'opportunità di adottare misure omogenee riguardanti i soggetti ufficialmente preposti alla redazione degli atti testamentari e successori, tra cui in primis i notai.

Formula, invece, un parere contrario sulla formulazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della proposta, auspicando di conseguenza una riconsiderazione dello stesso, per le ragioni di seguito esposte.

L'articolo 27, paragrafo 1, prevede che l'applicazione di una norma della legge designata dal regolamento può essere esclusa solo qualora risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Per l'articolo 27, paragrafo 2, però, «non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro».

Si tratta, a ben vedere, di una menzione espressa, ai fini della sua esclusione dalla categoria delle norme di ordine pubblico, della disciplina della quota di legittima spettante ai familiari stretti. Nell'ordinamento italiano, l'articolo 46, comma 2, della legge n. 218 del 1995, che regola il diritto internazionale privato, prescrive, in materia successoria, che la scelta di una legge da parte del cittadino italiano, al fine di regolare la sua successione, «non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta» (coniuge, figli e ascendenti, secondo quanto disposto dagli articoli 536 ss. del codice civile).

Il disposto dell'articolo 46, comma 2, della legge n. 218 del 1995 sembra configurare una norma di applicazione necessaria, ossia una di quelle norme italiane che operano come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto.

La tutela offerta da tale disposizione evidenzia un chiaro favore del legislatore italiano nei confronti della ristretta cerchia familiare costituita dai legittimari. Conseguentemente, si deve evidenziare che la proposta di regolamento, in parte qua, diverge dalla normativa italiana.

Questo, tuttavia, è un aspetto che potrebbe essere superato ove la norma fosse approvata e quindi, trattandosi di un regolamento, operasse il principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto degli Stati membri.

Senonché, appare perplessa la scelta di ricondurre l'argomento della quota di eredità spettante ai legittimari ad una disciplina che coinvolga l'emersione di soli profili di natura patrimoniale. In realtà, la regolamentazione di tale istituto, quand'anche ricompresa in molti ordinamenti nella parte relativa alla materia successoria, coinvolge direttamente aspetti caratterizzanti le misure inerenti il diritto di famiglia, e cioè: 1) la posizione dei legami familiari; 2) la rilevanza marginale della volontà degli individui; 3) la disciplina dei rapporti con disposizioni di ordine pubblico.

Ma se così è, sembrano sussistere dubbi in merito al rispetto della base giuridica necessaria per disciplinare questo istituto, la cui connessione con il diritto di famiglia (che ha una disciplina esclusa, secondo l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del Trattato CE, dalle regole della codecisione), ancorché indiretta e mediata dalla disciplina dei «conflitti di leggi», appare ragionevolmente sostenibile. Né la situazione sembra cambiare con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, considerato che l'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione prescrive che le «misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali» sono deliberate dal Consiglio all'unanimità, e non con la procedura di codecisione, assimilabile alla procedura legislativa ordinaria del nuovo Trattato.

Conseguentemente, l'adozione di una misura del genere – e cioè, si ripete, la non configurabilità delle norme che prevedono i diritti dei congiunti più stretti sulla legittima quale eccezione di ordine pubblico all'ingresso della legge straniera, prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, della proposta –, dovrebbe essere oggetto di un'attenta riconsiderazione, in quanto potrebbe non essere sufficiente l'applicazione delle regole della codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 dicembre 2009

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il direttore di Radio3, dottor Marino Sinibaldi, e il direttore di Radio2, dottor Flavio Mucciante, accompagnati dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di Radio3

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del direttore di Radio3.

Il dottor SINIBALDI illustra le principali caratteristiche del piano editoriale predisposto per Radio3, con particolare riferimento alla possibilità di ampliare e diversificare i linguaggi in essa utilizzati, di sfruttare in maniera ottimale la rete e di migliorare la qualità della ricezione, al fine di eliminare la connotazione eccessivamente specialistica della rete, pur senza stravolgerne la specifica vocazione.

Pongono quindi domande e svolgono considerazioni i deputati BELTRANDI (PD), CARRA (PD), MAZZUCA (PdL) e RAO (UdC).

Alle domande fornisce risposte dettagliate il direttore SINIBALDI.

Il presidente ZAVOLI, dopo aver formulato alcune osservazioni, esprime al direttore di Radio3 i migliori auguri di buon lavoro e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25).

Audizione del direttore di Radio2

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore di Radio2.

Il dottor MUCCIANTE procede ad un'illustrazione del proprio piano editoriale che, sulla base delle linee guida predisposte dal consiglio di amministrazione, tiene conto della necessità di revisione del palinsesto al fine di innalzare il livello degli ascolti, di assorbire i previsti tagli di *budget* e di avvicinare maggiormente il pubblico dei giovani.

Pongono quindi domande il PRESIDENTE e i deputati BELTRANDI (PD), PELUFFO (PD), MERLO (PD), RAO (UdC) e LAINATI (PdL).

Fornisce risposta ai vari quesiti il dottor MUCCIANTE.

Il PRESIDENTE, formulando auguri di buon lavoro al direttore di Radio2, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 2 dicembre 2009

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il dottor Gianfranco Donadio, Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia.

La seduta inizia alle ore 21,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione dei Sostituti Procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottoressa Anna Canepa e dottor Gianfranco Donadio

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la dottoressa Anna Canepa ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per impegni precedentemente assunti. Introduce quindi l'audizione del dottor Gianfranco Donadio, il quale, in vista della missione a Milano di una delegazione della Commissione antimafia nei giorni 10 e 11 dicembre 2009, riferirà sulla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia e del riciclaggio.

Svolge la propria relazione il Sostituto Procuratore DONADIO.

Formulano domande e pongono quesiti gli onorevoli NAPOLI, VELTRONI il PRESIDENTE, il senatore LI GOTTI, l'onorevole TASSONE, il senatore CARUSO, l'onorevole MARCHI, i senatori SALTAMARTINI, LUMIA e l'onorevole ORLANDO con un passaggio in seduta segreta.

Risponde ai quesiti posti il Sostituto procuratore DONADIO, con un passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sostituto procuratore Donadio e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA chiede che in sede di Ufficio di Presidenza si valuti una calendarizzazione in tempi rapidi di un dibattito sui beni confiscati e una estensione della partecipazione alla missione a Milano a tutti i Commissari.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti, ricordando che entrambe le questioni sono già state affrontate dall'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 0,05.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 2 dicembre 2009

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori.

Audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto Rapetto

Il Comitato procede all'audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto RAPETTO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati FIANO e ROSATO e dal senatore ESPOSITO.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 2 dicembre 2009

40^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, accompagnato dal dottor Riccardo Rosetti, dalla dottoressa Daniela D'Alessio e dalla dottoressa Silvia Paparo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la trasmissione audiovisiva e la trasmissione esterna del segnale audio per la procedura che sta per iniziare; la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 novembre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sulla riduzione degli oneri amministrativi.

Il ministro BRUNETTA si sofferma sull'attuazione del meccanismo cosiddetto «taglia oneri amministrativi», di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 112 del 2008, illustrata nella documentazione che deposita, segnalando in primo luogo l'impegno a ridurre gli oneri amministrativi nella misura minima del 25% entro il 2012, in linea con gli obiettivi di Lisbona e in funzione di un recupero di competitività del Paese; riferisce circa le attività di misurazione realizzate in raccordo con l'Unità per la Semplificazione al fine di individuare gli adempimenti più onerosi da eliminare e in merito alle semplificazioni da realizzare mediante il ricorso a regolamenti di delegificazione. I primi tre piani di riduzione degli oneri approvati interessano almeno due milioni di imprese e comportano per le piccole e medie imprese una riduzione complessiva degli oneri quantificata in circa 5,5 miliardi di euro all'anno; nota come tali benefici possano non essere immediatamente percepiti dalle imprese, per l'incidenza che tali riduzioni hanno su attività spesso svolte da intermediari o professionisti. Dopo aver illustrato gli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni sulla base della misurazione degli oneri, riferisce circa i piani di riduzione e l'attività di misurazione in corso, nonché sul disegno di legge recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», esaminato dal Consiglio dei ministri del 12 novembre scorso, nel quale è prevista l'estensione della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi alle Regioni e agli enti locali, alle aree regolate dalle Autorità indipendenti, nonché degli oneri gravanti direttamente sui cittadini.

In secondo luogo, l'impegno del suo Dipartimento è focalizzato a garantire effettività ai doveri delle amministrazioni e ai diritti dei cittadini mediante l'adozione della «Carta dei doveri»: il disegno di legge già ricordato conferisce infatti al Governo una delega allo scopo di definire i doveri generali delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti, con gli obblighi connessi e i corrispettivi diritti del cittadino, procedendo a un'ampia codificazione. Dopo aver illustrato le finalità e i principi e criteri direttivi della delega in questione, il MINISTRO ricorda l'iniziativa di consultazione telematica «Burocrazia: diamoci un taglio!» che affianca il programma di misurazione e riduzione degli oneri, volta a raccogliere e valutare le proposte di semplificazione provenienti da cittadini, imprese e associazioni.

Conclude riservandosi di fornire ulteriori informazioni di maggiore dettaglio sui progetti in corso, con particolare riferimento alle iniziative in materia di ambiente, fisco e *welfare*; si dichiara infine disponibile a riferire quanto prima anche sul procedimento cosiddetto «taglia-enti».

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la completezza delle informazioni fornite e per la documentazione depositata, che sarà disponibile alla pubblica consultazione.

Si apre il dibattito.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) chiede maggiori dettagli circa i primi piani di riduzione degli oneri, cui corrispondono – secondo la documentazione depositata – tagli quantificati in 5,5 miliardi di euro all'anno; quanto alla possibilità che la riduzione degli oneri amministrativi operi nei confronti di coloro che forniscono servizi alle imprese anziché direttamente a vantaggio delle imprese stesse, come accennato dal Ministro, chiede se siano allo studio interventi – anche normativi – volti a scongiurare tale eventualità.

Il ministro BRUNETTA in merito al primo quesito ricorda gli interventi di semplificazione degli adempimenti connessi alla prevenzione degli incendi e di quelli concernenti la tenuta dei libri paga, nel rispetto dei diritti e della tutela dei lavoratori, dei cittadini e del territorio, riservandosi di trasmettere una documentazione di dettaglio. Quanto al secondo quesito, segnala come sia in atto un confronto volto a sensibilizzare le varie categorie di professionisti affinché il minore aggravio in termini di oneri amministrativi e burocratici sia reso manifesto ai destinatari dei loro servizi, dichiarando il proprio favore a un eventuale intervento normativo in materia.

Il presidente PASTORE nota che anche la pubblica amministrazione, oltre ai professionisti, svolge spesso il ruolo di intermediario nei confronti di cittadini e imprese.

Il senatore GARAVAGLIA (*LNP*) chiede se, nella prospettiva dell'estensione della misurazione e riduzione degli oneri amministrativi agli enti locali, siano stati elaborati indicatori specifici di misurazione in termini di servizi resi, di ampiezza demografica e risorse umane utilizzate e se vi siano dati disponibili.

Il ministro BRUNETTA confida che l'estensione agli enti territoriali possa essere realizzata nei prossimi mesi, sottolineando la stretta correlazione tra attuazione del federalismo fiscale, definizione dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni e fissazione di *standard* qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009: si tratta di interventi che convergono nella finalità di assicurare una pubblica amministrazione efficiente ed equa nel fornire a tutti i cittadini servizi di elevato livello qualitativo a costi *standard*.

La senatrice LEDDI (*PD*) ricorda i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e chiede se la metodologia richiamata

dal Ministro nel suo intervento possa essere utilizzata per ovviare a tale problema, misurandone mediante parametri obiettivi e scientifici l'ammontare complessivo e individuandone soprattutto le cause, prevenendo così l'insorgenza in futuro di nuovi ritardi. Sollecita inoltre interventi che consentano alle amministrazioni periferiche e locali di poter assicurare un'assistenza completa ai cittadini nell'accesso a provvidenze previste dalla normativa – come quelle a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi – che attualmente richiedono spesso il ricorso a intermediari.

Il ministro BRUNETTA rammenta la prossima costituzione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dal già richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009, posta a garanzia della trasparenza nell'erogazione dei servizi e chiamata a fissare tempi certi per ciascuna fase dell'azione amministrativa, nonché il nuovo istituto dell'azione collettiva contro le inefficienze delle amministrazioni pubbliche e i concessionari di servizi pubblici. Nel sottolineare come si tratti di novità tese a rendere effettiva la semplificazione e la riduzione degli oneri, dichiara di condividere gli interventi indicati dalla senatrice Leddi, convenendo sull'esigenza di limitare nel massimo grado le intermediazioni non necessarie tra cittadini e amministrazione competente.

Rispondendo infine a un quesito della senatrice BIONDELLI (PD) circa la misurazione degli oneri connessi alle disabilità gravanti sui cittadini, il ministro BRUNETTA riferisce sull'attività in corso, anche nel confronto con le associazioni del settore, riservandosi di inviare una documentazione in materia.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 117

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione ha esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)», atto del Governo n. 117, in diverse sedute, svolgendo anche audizioni informali per acquisire elementi di informazione e valutazione. Rammenta come l'esame già svolto si sia risolto in una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 21 ottobre scorso, che tiene anche conto dei rilievi delle Commissioni permanenti di Camera e Senato e dei contenuti dell'audizione informale del Presidente dello stesso FORMEZ; nel frattempo è stato inoltre trasmesso il parere della Conferenza Unificata. Preso atto delle difficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per proseguire l'esame con la votazione della proposta di parere, a causa

dei rilevanti concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, e considerato che il termine di legge per l'espressione del parere è trascorso, ritiene utile far pervenire al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in spirito di collaborazione, la proposta di parere a suo tempo da lui formulata, in qualità di relatore, e sulla quale si era registrato un sostanziale, diffuso consenso nell'ambito della Commissione.

L'onorevole LOVELLI (*PD*), nel concordare con l'iniziativa prospettata dal Presidente, richiama i rilievi svolti in occasione dell'esame per il parere al Governo degli schemi di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (AG n. 113) e del CNIPA (AG n. 114).

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 2 dicembre 2009

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale del direttore della Casa circondariale Rebibbia N.C. di Roma

La Commissione si è riunita in seduta segreta dalle ore 8,40 alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 2 dicembre 2009

39ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COLLI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, il collaboratore maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Interviene l'ingegner Sergio Dondolini, Direttore generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente COLLI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La presidente COLLI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che mira ad approfondire il tema degli incidenti stradali che coinvolgono lavoratori nello svolgimento della loro attività (autotrasportatori, portalettere e altri). Si tratta quindi non di infortuni *in itinere*, ma di veri e propri infortuni in occasione di lavoro, problema spesso sottovalutato in quanto ricompreso nel contesto più ampio degli incidenti stradali *tout court* e del quale la Commissione si sta perciò interessando,

anche attraverso lo specifico gruppo di lavoro coordinato dal senatore Morra.

L'ingegner DONDOLINI evidenzia che non esiste una statistica precisa sugli incidenti stradali occorsi a lavoratori nell'esercizio dell'attività, trattandosi di un fenomeno finora non isolato in modo specifico, anche in sede di rilevazione INAIL e ISTAT, all'interno del totale degli incidenti stradali. I dati disponibili per il 2008 indicano comunque una riduzione nel numero degli infortuni stradali mortali che hanno coinvolto lavoratori, sia in occasione di lavoro che *in itinere*: si tratta di un fenomeno grave, perché corrisponde al 12-13 per cento circa della mortalità complessiva sulla strada e ben al 50 per cento del totale degli infortuni mortali sul lavoro.

Dà quindi conto di alcune iniziative assunte dal Ministero per studiare il fenomeno, a partire da un protocollo d'intesa stipulato recentemente con Poste Italiane S.p.A., articolato in un'attività di monitoraggio e di formazione degli addetti che operano su mezzi di trasporto. Si tratta di una flotta di circa 44.000 veicoli che percorrono ogni anno circa 550.000 km: è quindi un progetto pilota assai importante che si spera di estendere presto ad altre aziende e realtà. Si sofferma infine sui problemi specifici del settore dell'autotrasporto e sui controlli che vengono effettuati in tale comparto.

In risposta ad alcuni quesiti del senatore MORRA (*PdL*), precisa che il *trend* di riduzione degli incidenti stradali a lavoratori e di quelli *in itinere*, pur confermato, è meno forte di quello che negli ultimi anni ha interessato gli incidenti stradali in generale.

La PRESIDENTE ringrazia infine l'ingegner Dondolini per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 2 dicembre 2009

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Faib Confesercenti, il dottor Gaetano Pergamo, direttore; per la Fegica Cisl, il dottor Roberto Di Vincenzo, segretario generale, accompagnato dal signor Roberto Timpani, segretario generale aggiunto e dalla dottoressa Valeria Guerrini Baiocco, responsabile rapporti parlamentari; e, per la Figisc Confcommercio, il dottor Giorgio Moretti, responsabile dell'ufficio studi e comunicazione e vice segretario nazionale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Faib Confesercenti, della Fegica Cisl e della Figisc Confcommercio

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 25 novembre scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor DI VINCENZO, dopo aver consegnato alla Commissione una documentazione scritta, si sofferma in primo luogo sul problema dell'adeguamento del prezzo dei carburanti alla pompa alle variazioni del prezzo del petrolio greggio, facendo presente che esistono variegate modalità di raffinazione della materia prima, suscettibili di dar luogo a prodotti finiti quantitativamente e qualitativamente molto diversi, con immediate ricadute sul livello dei loro prezzi.

Dopo aver fornito indicazioni sulla funzione del listino Platts, puntualizza che, in Italia, il prezzo di un litro di benzina, al netto delle componenti fiscali, è pari a 50 centesimi.

Aggiunge successivamente che il differenziale di prezzo, pari a 3 centesimi di euro per litro, rispetto agli altri Paesi europei, non è da considerarsi un dato assoluto, poiché vi sono difformità nei sistemi di rilevazione dei prezzi in ambito europeo.

Dopo aver ricordato che il margine di guadagno dei gestori italiani si aggira intorno ai 4 centesimi di euro per litro, illustra una serie di iniziative per la razionalizzazione della rete di distribuzione e conclude sottolineando la necessità di promuovere investimenti nel Paese per migliorare l'offerta di carburanti per autotrazione e la capacità di raffinazione degli impianti esistenti.

Ha quindi la parola il dottor PERGAMO, il quale – dopo aver consegnato alla Commissione una documentazione scritta – pone l'accento sulla necessità di dare quanto prima seguito al protocollo d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione di una serie di riforme strutturali del mercato dei carburanti, nella prospettiva di riallineare alla media europea il prezzo al consumo che si registra in Italia.

Ritiene a tal fine necessario procedere a una maggiore liberalizzazione del settore, che risulta attualmente dominato da otto compagnie petrolifere, dotate di un elevato grado di integrazione non solo all'interno del processo produttivo, ma anche di quello distributivo. Esse sono in grado di conseguenza di fissare di fatto il prezzo finale dei carburanti, decidendo al contempo anche l'eventuale offerta di campagne promozionali.

Dopo aver segnalato che la categoria dei gestori si limita a praticare il prezzo consigliato, applicandovi soltanto un incremento marginale, evidenzia la proposta di provvedere alla separazione della proprietà della rete distributiva da quella delle altre infrastrutture e focalizza in seguito l'attenzione sull'esigenza di allargare i margini di negoziazione fra le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori per eliminare o quanto meno attenuare il differenziale di prezzi tra rete ed extrarete.

Sottolinea infatti che tali iniziative potrebbero rimuovere taluni ostacoli, esistenti tuttora, alla razionalizzazione della rete; puntualizza poi che il sistema di rilevazione della media europea del prezzo dei carburanti tiene conto solo della modalità di erogazione «non servito», mentre in Italia esso comprende anche la modalità di erogazione «servito». Di conseguenza, anche l'analisi e la quantificazione del cosiddetto «stacco Italia» dovrebbe tenere conto di tale circostanza.

Indi elenca una serie di ragioni che a suo parere dimostrano come la proposta di integrazione fra i punti di vendita e la grande distribuzione non debba necessariamente favorire la concorrenza e la diminuzione del prezzo finale dei carburanti.

Prospetta infine la necessità di innovare il sistema contrattuale che regola i rapporti con le compagnie petrolifere, per quanto riguarda in particolare la clausola di fornitura in esclusiva: potrebbe infatti essere riconosciuta ai gestori la possibilità di acquistare sul mercato una quota minoritaria dell'erogato, pari, in via indicativa, al 30 per cento.

Conclude facendo presente che occorre rilanciare anche il settore delle attività *non oil*, superando le difficoltà che impediscono tuttora la piena realizzazione di tale processo.

Il presidente DIVINA ritiene opportuno che sia trasmesso alla Commissione il testo del protocollo d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e anticipa agli auditi la richiesta di formulare concrete proposte di modifica della normativa relativa al settore.

Il dottor DI VINCENZO assicura che provvederà ad inviare il protocollo d'intesa e a trasmettere un documento contenente le linee guida di riforma del settore, già oggetto di una proposta alle compagnie petrolifere e alle istituzioni.

Svolge quindi il proprio intervento il dottor MORETTI, il quale, illustrando un documento che consegna alla Commissione, ravvisa innanzitutto l'esigenza di una maggiore interlocuzione con il Governo per avviare a soluzione le criticità indicate in precedenza.

Osserva che tutte le componenti di formazione del prezzo dei carburanti sono tracciabili e determinabili, grazie alla conoscenza dei dati sulle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti lavorati, nonché sulle componenti fiscali.

Indi sottolinea che il prezzo dei carburanti è determinato dal costo internazionale del prodotto finito e non soltanto dalla quotazione del greg-

gio, cui si devono poi aggiungere i costi e i margini di distribuzione e le imposte relative alla sua immissione sul mercato e al suo scambio. Dopo aver richiamato alcuni dati sul peso della componente fiscale sul prezzo totale di benzina e gasolio e sulle percentuali del costo effettivo di tali carburanti rispetto a quello finale, ritiene infondata l'opinione comune secondo cui l'adeguamento del prezzo al consumo rispetto alle quotazioni del greggio vale solo nel verso degli aumenti e non in quello delle diminuzioni, nel senso che le aziende sono lente agli adeguamenti al ribasso: infatti il prezzo finale viene determinato dalla quotazione del prodotto finito e non della materia prima non lavorata.

Dopo aver svolto le proprie considerazioni sul problema del cosiddetto «stacco Italia», evidenzia che la rete distributiva italiana offre un presidio territoriale doppio rispetto alla media di altri Paesi europei, tenendo conto dei dati relativi alla dislocazione degli impianti sul territorio. Di conseguenza, essa sopporta costi distributivi superiori del 30 per cento, con un incremento trascurabile rispetto al prezzo industriale europeo, pari a soli 3-4 centesimi di euro per litro.

Dopo avere espresso un giudizio critico sulle misure di liberalizzazione del settore che non sono riuscite nell'intento di razionalizzare la rete di distribuzione, si sofferma sulla diffusione delle «pompe bianche» e sull'ipotesi di favorire l'ingresso della grande distribuzione nel settore nella prospettiva di promuoverne l'ammodernamento e la competitività.

Conclude sottolineando che gli indirizzi politici da attuare nella riforma del settore dovrebbero mirare a porre rimedio alle criticità evidenziate, scongiurando il rischio di interventi inopportuni che condurrebbero alla creazione di veri e propri monopoli.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente DIVINA, dopo aver riepilogato le problematiche emerse nel corso dell'audizione, ritiene sia dovere del legislatore individuare una soluzione normativa che promuova la liberalizzazione del mercato dei carburanti consentendo alle imprese di distribuzione di gestire direttamente gli impianti e i punti di vendita, in modo da favorire la concorrenza fra gli operatori nella fissazione del prezzo finale, che risulta oggi invece quasi completamente rimessa alle decisioni delle compagnie petrolifere.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si sofferma sulla proposta di separare la rete di distribuzione dalle altre infrastrutture e sugli effetti della diffusione delle «pompe bianche». Rileva infine la necessità, nel procedere a una riforma del settore, di tutelare gli interessi dei lavoratori in esso impiegati.

Il dottor PERGAMO richiama l'attenzione sul problema della tutela della sicurezza dei gestori, che sono spesso vittime di rapine e di furti con la perdita degli incassi realizzati. Reputa in tal senso necessaria l'adozione di specifici strumenti di protezione, quale potrebbe essere ad esempio la previsione della stipula di una polizza assicurativa.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 2 dicembre 2009

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1820) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette:* parere favorevole con osservazioni.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 dicembre 2009

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150): osservazioni favorevoli con condizioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 dicembre 2009

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149): osservazioni favorevoli;

alla 3^a Commissione:

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto. Parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 2 dicembre 2009

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare dei progetti di atti comunitari trasmessi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 dicembre 2009, ore 8,30, 15 e 18

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).
- e della petizione n. 900 ad esso attinente.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 dicembre 2009, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche (1611) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264).
- DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura (1237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1596) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 dicembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti di Deutsche Bank.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Co-

- munità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).
- BONFRISCO. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

-
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 dicembre 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 3 dicembre 2009, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) (COM (2009) 126 def.) (n. 49).
-

